

Absolute Insight Funds p.l.c.
(società d'investimento multicomparto
a capitale variabile con responsabilità separata tra comparti),

costituita come società a responsabilità limitata secondo il diritto irlandese con numero di registrazione 431087 e autorizzata dalla Banca Centrale in qualità di OICVM ai sensi dei Regolamenti

PROSPETTO INFORMATIVO

Datato 11 febbraio 2019

Gli Amministratori di Absolute Insight Funds p.l.c., i cui nomi sono riportati in questo Prospetto informativo, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nello stesso e nei Supplementi. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che si sono assicurati con tutta la cura ragionevole che questo sia il caso) le informazioni contenute in questo documento corrispondono ai fatti e non ci sono omissioni che possano diminuirne l'attendibilità. Il presente Prospetto informativo deve essere letto unitamente al Supplemento relativo ad ogni Fondo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

L'autorizzazione della Società da parte della Banca centrale non è una garanzia della performance della Società e la Banca centrale non sarà responsabile del successo o dell'insuccesso nella realizzazione della performance da parte della Società.

Il valore e il rendimento derivati da Azioni della Società possono diminuire o aumentare e le somme investite nella Società possono non essere recuperate.

In questo Prospetto informativo sono contenute le informazioni generali relative alla Società. Ogni Fondo offerto dalla Società e le Azioni disponibili nel Fondo sono descritti nel Supplemento di tale Fondo.

Prima d'investire nella Società, si consiglia di esaminare i rischi relativi a tale investimento. Si invita a esaminare i "Fattori di rischio" pertinenti ad ogni Fondo descritti in questo Prospetto Informativo e nel relativo Supplemento.

Per qualsiasi dubbio sul contenuto del Prospetto informativo, si invita a consultare il proprio broker, direttore di banca, avvocato, contabile o altro consulente finanziario di fiducia.

La diffusione di questo Prospetto informativo non è autorizzata in qualsiasi paese e territorio se esso non è corredato del relativo KIID, di una copia dell'ultima relazione annuale con il bilancio certificato della Società e, se pubblicata in data successiva a tale relazione, di una copia della relazione semestrale più recente e del bilancio non certificato. Tali relazioni insieme a questo Prospetto informativo costituiscono il prospetto relativo all'emissione di Azioni della Società.

Per decidere se investire o meno nella Società, gli investitori devono fare affidamento sulle informazioni del presente Prospetto informativo, sui relativi KIID e sulle più recenti relazioni annuale e/o semestrale.

Il presente Prospetto informativo ed eventuali obbligazioni non contrattuali in relazione o collegabili allo stesso sono disciplinati da e concepiti ai sensi della legislazione irlandese. Per quanto riguarda eventuali azioni legali, contenziosi e procedimenti relativi a possibili litigi derivanti o collegati al presente Prospetto informativo (incluse le eventuali obbligazioni non contrattuali in relazione o collegabili allo stesso), tutte le parti riconoscono irrevocabilmente la giurisdizione dei tribunali irlandesi.

La Società è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile costituita il 5 dicembre 2006 e autorizzata in Irlanda come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei Regolamenti (e successive modifiche). **Tale autorizzazione non è un avvallo o garanzia della Società o di qualsiasi Fondo da parte della Banca centrale, la quale non è responsabile del contenuto di questo Prospetto informativo.**

I Fondi della Società hanno responsabilità separate e quindi ogni passività assunta per conto di o imputabile a qualsiasi Fondo sarà a carico unicamente delle attività di tale Fondo.

Ove del caso, la differenza in qualsiasi momento tra il prezzo di emissione e il prezzo di riacquisto di Azioni della Società significa che il rispettivo investimento deve essere considerato sul medio-lungo termine.

Questo Prospetto informativo non può essere utilizzato come offerta o sollecitazione d'investimento in qualsiasi paese o territorio o in qualsiasi circostanza nei quali tale offerta o sollecitazione d'investimento non sia ammessa per legge o non sia autorizzata. In particolare, le Azioni non sono state registrate ai sensi dell'United States Securities Act del 1933 (e successive modifiche) e non possono essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a qualsiasi Persona statunitense, tranne che in transazioni ammesse dalle leggi statunitensi relative a operazioni su titoli. La Società non sarà registrata ai sensi dell'United States Investment Company Act del 1940. Le Azioni non possono essere sottoscritte o trasferite, in ogni caso direttamente o indirettamente, ad alcuna Persona statunitense o ad alcun Piano previdenziale investitore se non stabilito dagli Amministratori a loro esclusiva discrezione e consentito in modo specifico dai termini del Supplemento del relativo Fondo.

Elementi generali

Lo Statuto della Società conferisce agli Amministratori il potere di imporre restrizioni alla detenzione di Azioni da parte di (e di conseguenza di riacquistare Azioni detenute da), o di trasferire Azioni a qualsiasi Persona

statunitense o qualsiasi persona che sembri violare le leggi o le disposizioni di qualsiasi paese, o autorità governativa o qualsiasi persona o persone in circostanze (che coinvolgono direttamente e/o indirettamente tale persona o tali persone, e considerate singolarmente o in associazione con qualsiasi altra persona, correlata o no, o in qualsiasi altra circostanza ritenuta pertinente dagli Amministratori) qualora gli Amministratori ritengano che ciò possa assoggettare la Società o gli Azionisti a qualsiasi obbligo fiscale o provocare un grave svantaggio pecuniario, regolamentare, legale o amministrativo rilevante del quale il relativo Fondo o i suoi detentori di quote in solido non avrebbero dovuto altrimenti farsi carico. Lo Statuto consente inoltre agli Amministratori, se necessario, di riacquistare e cancellare Azioni (e loro frazioni) detenute da una persona che agisce o che si ritiene che agisca per conto di un residente in Irlanda o di un residente ordinario in Irlanda qualora si verifichi un evento imponibile ai fini del regime fiscale irlandese.

Si consiglia, prima di sottoscrivere e acquistare Azioni, di informarsi sulle (a) possibili implicazioni fiscali, (b) norme giuridiche, (c) qualsiasi restrizione valutaria o disposizione di controllo valutario e (d) qualsiasi altra disposizione governativa o altri permessi o formalità obbligatori ai sensi della legislazione dei paesi di registrazione, cittadinanza, residenza o domicilio eventualmente pertinenti ai fini della sottoscrizione, dell'acquisto, della detenzione o della dismissione di Azioni.

Questo Prospetto informativo può essere tradotto in altre lingue. Ogni traduzione deve contenere esclusivamente le stesse informazioni e avere gli stessi significati di questo documento in inglese. Per qualsiasi discrepanza tra questo documento in inglese e il documento in un'altra lingua, sarà vincolante questo documento in inglese tranne per quanto richiesto dalle leggi di qualsiasi paese e territorio (ma limitatamente a questo) nel quale le Azioni sono vendute; in quest'ultimo caso per un'azione avviata in base alla comunicazione di informazioni contenute in un documento in una lingua diversa dall'inglese, sarà vincolante la lingua del documento su cui si basa tale azione.

Tutte le informazioni fornite o le dichiarazioni rilasciate da qualsiasi broker, venditore o altra persona non contenute in questo Prospetto informativo o nel suo Supplemento, nelle relazioni e nei bilanci della Società che ne costituiscono parte integrante devono essere considerate non autorizzate e quindi non attendibili. Né la consegna di questo Prospetto informativo né l'offerta, emissione o vendita di Azioni costituirà in alcuna circostanza una dichiarazione che le informazioni contenute in questo Prospetto informativo sono corrette in qualsiasi momento successivo alla data del Prospetto. Questo Prospetto informativo può essere aggiornato periodicamente per tenere conto di modifiche rilevanti e gli eventuali sottoscrittori sono invitati ad informarsi preventivamente presso il Gestore, l'Agente amministrativo o il Gestore degli investimenti sulla pubblicazione del Prospetto più recente o di qualsiasi relazione e dei bilanci della Società.

Tutti gli Azionisti hanno diritto a trarre beneficio, sono vincolati e ritenuti essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Atto costitutivo e nello Statuto della Società, di cui si può chiedere una copia al Gestore e all'Agente amministrativo.

Direttiva MiFID II sulla governance dei prodotti – OICVM come strumenti finanziari non complessi

L'articolo 25 della Direttiva MiFID II fissa i requisiti per la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza degli strumenti finanziari per i clienti. L'articolo 25(4) contiene le norme relative alla vendita di strumenti finanziari da parte di società autorizzate ai sensi della Direttiva MiFID in modalità "execution only". Purché gli strumenti finanziari siano ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 25(4)(a) (denominati più generalmente come strumenti finanziari non complessi a tali fini), una società autorizzata ai sensi della Direttiva MiFID a vendere tali strumenti non sarà tenuta anche a condurre quello che viene definito "test di adeguatezza" sui propri clienti. Un test di adeguatezza comporterebbe la richiesta al cliente di informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza sul tipo di investimento offerto e, su questa base, la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento per quel cliente. Nel caso in cui gli strumenti finanziari non rientrassero nell'elenco di cui all'articolo 25(4)(a) (ossia sono classificati come strumenti finanziari complessi), la società autorizzata ai sensi della Direttiva MiFID a vendere tali strumenti sarà tenuta anche a condurre un test di adeguatezza sui propri clienti.

Gli OICVM (ad eccezione degli OICVM strutturati) sono espressamente indicati nell'elenco dell'articolo 25(4)(a). Di conseguenza, ogni Fondo è ritenuto essere uno strumento finanziario non complesso a tali fini.

Le definizioni dei termini utilizzati in questo Prospetto informativo sono elencate nella Parte 11.

INDICE

pagina n.

ELENCO DEGLI INDIRIZZI	6
PARTE 1 OBIETTIVI, POLITICHE E RESTRIZIONI DEGLI INVESTIMENTI	8
Obiettivi d’investimento e politiche d’investimento.....	8
Restrizioni degli investimenti.....	8
Fattori di rischio.....	8
Assunzione di prestiti e concessione di crediti.....	8
Uso di strumenti finanziari derivati (FDI).....	8
PARTE 2 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ	13
Introduzione.....	13
Amministratori della Società.....	14
Gestore.....	15
Gestore e Distributore.....	16
Gestore delegato.....	16
Depositario.....	16
Agente amministrativo.....	18
Agenti pagatori/Rappresentanti/Subdistributori.....	18
PARTE 3 INVESTIMENTI E NEGOZIAZIONI	20
Richieste di sottoscrizione di Azioni.....	20
Moduli di domanda.....	21
Misure contro il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento di attività terroristiche.....	21
Protezione dei dati.....	22
Pratiche speculative abusive e/o di “market timing”.....	23
Forma delle Azioni.....	24
Trasferimento di Azioni.....	24
Riacquisti di Azioni.....	24
Restrizione dei riacquisti.....	25
Riacquisti in natura.....	26
Riacquisto forzoso di Azioni/Detrazione d’imposta.....	26
Dimensione non economica del Fondo.....	26
Scambio di Azioni.....	26
PARTE 4 PREZZI E VALUTAZIONI	28
Prezzo dell’emissione iniziale.....	28
Prezzi di emissione e riacquisto.....	28
Valutazione delle attività e passività.....	29
Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto.....	30
Errori di determinazione dei prezzi.....	30
PARTE 5 DISTRIBUZIONI	32
Politica in materia di dividendi.....	32

PARTE 6 COMMISSIONI E SPESE	33
Onere preliminare	35
Spese di costituzione	35
Commissioni d’incentivo	35
PARTE 7 GESTIONE E REPORTING	37
Transazioni della Società e conflitti d’interesse.....	37
Relazioni e bilanci.....	38
Comunicazione dei prezzi e dichiarazione dei titoli in portafoglio.....	38
Utilizzo di un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi.....	38
PARTE 8 TASSAZIONE	40
Tassazione in Irlanda.....	40
Tassazione nel Regno Unito	44
Altri paesi e territori.....	49
PARTE 9 FATTORI DI RISCHIO	50
<i>Rischi generali</i>	50
PARTE 10 – INFORMAZIONI GENERALI	65
Costituzione e capitale sociale.....	65
Atto costitutivo e Statuto	65
Interessi degli Amministratori	69
Contratti rilevanti	69
Informazioni per gli investitori nel Regno Unito.....	71
Documenti disponibili per consultazione e informazioni aggiornate.....	72
PARTE 11 – DEFINIZIONI	73
APPENDICE 1	84
RESTRIZIONI DEGLI INVESTIMENTI	84
APPENDICE 2	88
MERCATI REGOLAMENTATI	88
APPENDICE 3	91
ELENCO CORRENTE DEI SOTTO-DELEGATI DI STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	91

ELENCO DEGLI INDIRIZZI

Absolute Insight Funds Plc
32 Molesworth Street
Dublino 2
D02 Y512
Irlanda

AMMINISTRATORI

Charles Farquharson
John Fitzpatrick
Michael Boyce
Barry McGrath
Greg Brisk

GESTORE

Insight Investment Management (Europe) Limited
32 Molesworth Street
Dublino 2
D02 Y512
Irlanda

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E DISTRIBUTORE

Insight Investment Funds Management Limited
160 Queen Victoria Street
Londra EC4V 4LA, Inghilterra

GESTORE DELEGATO

Insight Investment Management (Global) Limited
160 Queen Victoria Street
Londra EC4V 4LA, Inghilterra

DEPOSITARIO

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

AGENTE AMMINISTRATIVO

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ E GESTORE

MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublino 2
D02 Y512
Irlanda

SOCIETÀ DI REVISIONE ESTERNA

KPMG Chartered Accountants
1 Harbourmaster Place
International Financial Services Centre
Dublino 1
Irlanda

CONSULENTI LEGALI IRLANDESI DELLA SOCIETÀ

Maples and Calder
75 St Stephen's Green
Dublino 2
Irlanda

Obiettivi d'investimento e politiche d'investimento

Lo Statuto stabilisce che l'obiettivo e le politiche d'investimento di ogni Fondo saranno formulati dagli Amministratori al momento della creazione del Fondo. Informazioni dettagliate sull'obiettivo e sulle politiche d'investimento di ogni Fondo della Società sono riportate nel Supplemento di ogni Fondo. Qualsiasi modifica dell'obiettivo d'investimento di un Fondo o variazione sostanziale della sua politica d'investimento è ammessa solo previa approvazione scritta di tutti gli Azionisti del Fondo pertinente o con l'approvazione di una delibera ordinaria di tutti gli Azionisti del Fondo pertinente. Nel caso di una modifica dell'obiettivo e/o di una variazione sostanziale della politica d'investimento sulla base dell'approvazione di una delibera ordinaria degli Azionisti, questi ultimi (in base al relativo Fondo) saranno informati con congruo anticipo per poter chiedere il riacquisto delle proprie Azioni prima dell'attuazione della modifica.

Restrizioni degli investimenti

Le restrizioni degli investimenti specifiche di ogni Fondo saranno formulate dagli Amministratori al momento della costituzione di ogni Fondo e riportate nel relativo Supplemento.

Resta inteso che la Società avrà la facoltà di avvalersi di qualsiasi modifica che sarà apportata in futuro alle restrizioni degli investimenti e delle assunzioni di prestiti precisate nel Regolamento o altrimenti riflesse nella legislazione o negli orientamenti normativi pertinenti, che consentirebbe l'investimento da parte di un Fondo in titoli, strumenti derivati o in qualsiasi altra forma d'investimento in cui l'investimento sia limitato o vietato dal Regolamento alla data del presente Prospetto informativo. Eventuali modifiche alle restrizioni degli investimenti o delle assunzioni di prestiti saranno comunicate in un Prospetto informativo e/o Supplemento aggiornato (in via anticipata o, laddove non fosse possibile e subordinatamente ai requisiti della Banca Centrale, non appena possibile a posteriori) e saranno soggette all'approvazione dell'Azionista, ove opportuno, ai sensi della sezione intitolata "Obiettivi d'investimento e politiche d'investimento" precedente.

Le restrizioni degli investimenti generali applicabili ad ogni Fondo sono descritte nell'Appendice 1 del Prospetto informativo.

Fattori di rischio

I fattori di rischio generali enunciati nella Parte 9 qui di seguito sono validi per tutti i Fondi.

Altri (eventuali) fattori di rischio specifici di ogni Fondo sono descritti nei rispettivi Supplementi.

I rischi d'investimento descritti in questo Prospetto informativo non intendono essere un'esposizione completa o esauriente di tutti i rischi. Si consiglia agli investitori di rivolgersi a un consulente professionale prima di procedere ad un investimento.

Assunzione di prestiti e concessione di crediti

La Società può assumere prestiti in qualsiasi momento per un importo non superiore al 10% del patrimonio netto di un Fondo per conto di qualsiasi Fondo e la Società può mettere in conto le attività di tale Fondo a garanzia di tale prestito, a condizione che tale prestito sia acceso unicamente per scopi temporanei conformemente al Regolamento. Fermo restando il potere della Società d'investire in valori mobiliari, essa non può concedere crediti o fungere da garante per terzi. Un Fondo può acquistare titoli di debito e titoli non interamente liberati.

Uso di strumenti finanziari derivati (FDI)

Informazioni dettagliate sull'uso eventuale di FDI per ogni Fondo saranno espone nel relativo Supplemento.

Investimento in Indici finanziari mediante l'uso di Strumenti finanziari derivati

Ove previsto nel/nei rispettivo/i Supplemento/i, un Fondo può acquisire un'esposizione in indici finanziari mediante l'uso di strumenti finanziari derivati, laddove ritenuto opportuno ai fini dell'obiettivo d'investimento e delle politiche d'investimento del Fondo in questione.

Tali indici finanziari possono comprendere o meno Attività ammesse. Ove la composizione di un indice finanziario non soddisfi i criteri OICVM per gli indici finanziari, ma l'indice sia composto da attività ammesse dell'OICVM,

l'investimento da parte di un Fondo in uno strumento finanziario derivato che fornisca un'esposizione a tale indice finanziario sarà consentito e, in tal caso, sarà considerato come uno strumento finanziario derivato su una combinazione di attività ammesse dell'OICVM.

Ove l'esposizione sia generata su indici finanziari che non comprendono Attività ammesse, o in circostanze in cui un indice comprenda Attività ammesse ma il Fondo in questione non risponda ai criteri di diversificazione del rischio previsti dal Regolamento, considerando sia l'esposizione diretta che quella indiretta del Fondo agli elementi costitutivi del rispettivo indice, il Gestore degli investimenti assumerà un'esposizione soltanto negli indici finanziari conformi alla Normativa della Banca Centrale.

A tal fine, i suddetti indici finanziari saranno ribilanciati o adeguati periodicamente secondo quanto previsto dalla Normativa della Banca Centrale, ad esempio con frequenza settimanale, mensile, trimestrale, semestrale o annuale. I costi legati all'assunzione di un'esposizione in un indice finanziario dipenderanno dalla frequenza di ribilanciamento dell'indice interessato.

Potrebbe non essere possibile fornire un elenco esaustivo degli indici finanziari nei quali il Fondo può assumere un'esposizione, in quanto non sono stati selezionati alla data del presente Prospetto informativo e possono variare di volta in volta. L'elenco degli indici in cui un Fondo assume un'esposizione verrà incluso nel bilancio d'esercizio della Società. Inoltre, gli Azionisti di ciascun Fondo potranno richiedere al Gestore degli investimenti maggiori dettagli in merito agli indici finanziari utilizzati dal Fondo interessato.

Se la ponderazione di un determinato elemento costitutivo dell'indice finanziario dovesse superare le restrizioni degli investimenti definite nel Regolamento, il Gestore degli investimenti si impegnerà in via prioritaria a porvi rimedio tenendo conto degli interessi degli Azionisti e del Fondo interessato.

Operazioni di finanziamento tramite titoli

Ove previsto nel relativo Supplemento, un Fondo può servirsi di contratti di riacquisto/riacquisto inverso e operazioni di prestito titoli (ovvero Operazioni di finanziamento tramite titoli) in conformità con i requisiti dello SFTR e delle norme previste dalla Banca Centrale. Tali Operazioni di finanziamento tramite titoli possono essere stipulate per qualsiasi fine che sia coerente con l'obiettivo d'investimento del relativo Fondo, ivi compreso quello di generare reddito o utili allo scopo di aumentare i rendimenti del portafoglio o ridurre le spese o i rischi dello stesso. Tutte le tipologie di attività che possono essere detenute da ciascun Fondo in conformità con i propri obiettivi d'investimento e le proprie politiche di investimento possono essere soggette a Operazioni di finanziamento tramite titoli. Qualora previsto dal Supplemento pertinente, un Comparto ha inoltre facoltà di utilizzare Total Return Swap e applicarli a determinati tipi di attività detenuti da tale Fondo.

Non esiste alcuna restrizione in merito alla percentuale di attività che possono essere soggette a Operazioni di finanziamento tramite titoli e Total Return Swap. Di conseguenza la proporzione massima prevista per le attività di un Fondo soggette a Operazioni di finanziamento tramite titoli o Total Return Swap può essere pari al 100%, vale a dire a tutte le attività del relativo Fondo. In ogni caso la relazione semestrale e annuale più recente della Società riporterà come importo assoluto e come percentuale delle attività del relativo Fondo l'ammontare delle attività del Fondo soggette a Operazioni di finanziamento tramite titoli e Total Return Swap.

Tutti i ricavi generati dalle Operazioni di finanziamento tramite titoli saranno restituiti al relativo Fondo al netto di eventuali costi operativi e commissioni, diretti e indiretti. Tali costi operativi e commissioni, diretti e indiretti (tutti pienamente trasparenti), che non comprenderanno ricavi occulti, comprenderanno le commissioni e spese dovute alle controparti dei contratti di riacquisto/riacquisto inverso e/o agli agenti di prestito titoli coinvolti dalla Società di volta in volta. Tali commissioni e spese dovute alle controparti dei contratti di riacquisto/riacquisto inverso e/o agli agenti di prestito titoli coinvolti dalla Società, che saranno calcolate alle normali tariffe commerciali unitamente all'IVA, se applicabile sulle stesse, saranno sostenute dalla Società o dal Fondo con riferimento al quale la parte pertinente sia stata coinvolta. I dettagli dei ricavi del Fondo e dei conseguenti costi operativi e commissioni, diretti e indiretti, così come l'identità delle controparti dei contratti di riacquisto/riacquisto inverso e/o degli agenti di prestito titoli coinvolti dalla Società di volta in volta saranno inseriti nelle relazioni annuali e semestrali della Società.

Sebbene la Società si affiderà a pratiche di due diligence appropriate nella selezione delle controparti, inclusa la considerazione dello status giuridico, del paese di origine, del rating e del livello di rating minimo (ove applicabile), si ricorda che le norme della Banca Centrale non prevedono alcun criterio di idoneità per le controparti relative alle Operazioni di finanziamento tramite titoli di un Fondo. Le controparti di tali operazioni saranno: (1) società regolamentate, approvate, iscritte o soggette a vigilanza nella propria giurisdizione nazionale; e (2) ubicate in uno Stato membro dell'OCSE, che congiuntamente costituiranno i criteri della Società per selezionare le controparti. Non è previsto alcun rating di credito minimo per le controparti. In conformità alla Direttiva sulle agenzie di rating di credito (Direttiva 2013/14/UE), il Gestore degli investimenti non potrà fare affidamento esclusivo o automatico sui rating di credito nel determinare la qualità creditizia di un emittente o di una controparte. Tuttavia, in caso di declassamento del rating di credito di una controparte, si procederà immediatamente a una nuova valutazione della qualità creditizia della stessa.

Riferimenti agli Indici di riferimento

Alcuni Fondi possono fare riferimento agli indici riportati nei relativi Supplementi. Il riferimento a questi indici può rispondere a diverse finalità tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) fungere da indice di riferimento che il Fondo tenta di sovraperformare; (ii) fungere da parametro di misurazione del VaR relativo; e (iii) per il calcolo delle commissioni di performance. Il fine specifico dell'indice pertinente dovrà essere chiaramente precisato nel relativo Supplemento. Laddove l'indice fosse utilizzato per le finalità di cui alla lettera (i) precedente, questo non si configurerà come uso di un indice secondo il significato attribuito dall'articolo 3(1)(7)(e) del Regolamento sugli indici di riferimento, salvi i casi in cui il relativo Supplemento (in particolare nella sezione dedicata alla politica o alla strategia d'investimento) stabilisca vincoli relativi all'allocazione delle attività del portafoglio con riferimento all'indice (ad esempio, una restrizione degli investimenti per cui il Fondo debba investire solo nei componenti dell'indice o debba essere parzialmente investito in linea con la composizione dell'indice). Altri riferimenti agli indici, ivi compreso, ad esempio, per le finalità del calcolo del VaR relativo secondo quanto evidenziato alla lettera (ii) precedente potrebbero non configurarsi come uso di un indice secondo il significato attribuito dall'articolo 3(1)(7)(e) del Regolamento sugli indici di riferimento. Si richiama l'attenzione degli Azionisti sul fatto che la Società e/o i suoi distributori potrebbero di tanto in tanto fare riferimento ad altri indici nel materiale di marketing o in altre comunicazioni semplicemente per fini finanziari o di confronto dei rischi. Tuttavia, fatti salvi i casi in cui si faccia riferimento a tali indici nel Supplemento del Fondo, essi non saranno indici di riferimento formali rispetto ai quali il Fondo sia gestito.

Ove pertinente, il Gestore adotterà piani scritti, in conformità all'articolo 28(2) del Regolamento sugli indici di riferimento, nei quali preciserà in modo dettagliato le azioni da intraprendere qualora un qualsiasi indice che utilizzi per un Fondo, in conformità all'articolo 3(1)(7)(e) del Regolamento sugli indici di riferimento, subisse variazioni sostanziali o cessasse di essere fornito. Questi piani scritti preciseranno le fasi che il Gestore seguirà per nominare un indice sostitutivo idoneo.

Qualsiasi indice utilizzato da un Fondo in conformità all'articolo 3(1)(7)(e) del Regolamento sugli indici di riferimento sarà fornito da un amministratore iscritto nel registro di cui all'articolo 36 del regolamento medesimo o che si avvalga delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del regolamento medesimo.

Controparti idonee

Un Fondo può investire in derivati OTC (negoziati fuori borsa) secondo le disposizioni della Normativa della Banca Centrale e a condizione che le controparti dei derivati OTC siano Controparti idonee.

Politica sul collaterale

Collaterale - ricevuto dal Fondo

Il collaterale depositato da una controparte a favore di un Fondo può essere tenuto in conto nella misura in cui riduce l'esposizione alla suddetta controparte. Ciascun Fondo impone la raccolta dell'importo necessario di collaterale perché i limiti d'esposizione alla controparte non siano superati. Il rischio di controparte può essere ridotto nella misura in cui il valore del collaterale ricevuto corrisponde al valore dell'esposizione al rischio di controparte in ogni momento.

I rischi inerenti alla gestione del collaterale, come quelli operativi e quelli legali, devono essere identificati, gestiti e mitigati dal processo di gestione del rischio del Gestore. Se un Fondo riceve un collaterale per almeno il 30% dei suoi attivi, dovrebbe dotarsi di una politica di esecuzione degli stress test adeguata per garantire il regolare svolgimento degli stress test in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, perché il Fondo possa valutare il rischio di liquidità insito nel collaterale. La politica sugli stress test di liquidità deve prescrivere almeno gli elementi stabiliti nel Regolamento 24, paragrafo (8), dei Regolamenti della Banca Centrale.

Allo scopo di fornire un margine o del collaterale per le tecniche e gli strumenti relativi ad una transazione, il Fondo può trasferire, ipotecare, impegnare, addebitare costi e gravare su qualsiasi attivo o liquidità facente parte del Fondo secondo le normali pratiche di mercato, compreso il trasferimento dei margini giornalieri, e i requisiti sanciti dai Regolamenti della Banca Centrale.

Tutte le attività ricevute da un Fondo nel contesto delle Operazioni di finanziamento tramite titoli sono considerate come garanzie e devono rispettare i termini stabiliti dalla politica delle garanzie della Società.

Le attività non liquide del Fondo ricevute da una controparte sulla base di un trasferimento di un titolo (sia per quanto riguarda un'Operazione di finanziamento tramite titoli, un'operazione in derivati OTC o altro) sono detenuti dalla Banca depositaria o da un depositario secondario debitamente designato. Le attività fornite dal Fondo sulla base di un trasferimento di un titolo non apparterranno più al Fondo e passeranno al di fuori della rete di custodia. La controparte può riutilizzare tali beni a sua completa discrezione. Le attività fornite a una controparte e derivanti da operazioni diverse dal trasferimento di un titolo saranno detenute dalla Banca depositaria o da un depositario

secondario debitamente designato.

1. Tipi di Collaterale autorizzati

1.1. Collaterale non monetario

1.1.1. Nel rispetto di eventuali modifiche ai Regolamenti della Banca Centrale, il collaterale non monetario deve soddisfare in ogni momento i seguenti requisiti:

- (i) Liquidità: Il collaterale non monetario deve essere molto liquido e negoziato in un mercato regolamentato oppure un accordo negoziale multilaterale con una valorizzazione trasparente che consenta di vendere lo stesso rapidamente ad un prezzo simile a quello della valorizzazione precedente la vendita. Il collaterale ricevuto deve rispettare le disposizioni del Regolamento 74 dei Regolamenti;
- (ii) Valorizzazione: Il collaterale deve essere valorizzabile almeno una volta al giorno e gli attivi che mostrano un'alta volatilità di prezzo non devono essere accettati come collaterale a meno che non siano svalutati in maniera sufficientemente prudente. Ove appropriato, la garanzia non in contanti detenuta a beneficio di un Fondo è valutata in conformità ai criteri di valutazione e ai principi applicabili alla Società. Fatto salvo qualsiasi accordo sulla valutazione effettuato con la controparte, le garanzie rilasciate ad una controparte beneficiaria saranno valutate quotidianamente al prezzo di mercato. Il fondamento alla base della metodologia di valutazione descritta in precedenza è quello di assicurare la conformità ai requisiti dei Regolamenti della Banca Centrale;
- (iii) Qualità creditizia degli emittenti: Il collaterale ricevuto deve essere di alta qualità;
- (iv) Correlazione: Il collaterale ricevuto deve essere emesso da un soggetto indipendente rispetto alla controparte e ci si attende che non abbia una forte correlazione con la performance della controparte;
- (v) Diversificazione (concentrazione degli attivi): Il collaterale deve essere sufficientemente diversificato in termini di paesi, mercati ed emittenti, con un'esposizione massima ad un singolo emittente del 20% del Valore Patrimoniale Netto. Quando i Fondi sono esposti a diverse controparti, i diversi collateralari devono essere aggregati per calcolare il limite del 20% di esposizione ad un singolo emittente. Nei casi in cui un Fondo dispone del margine d'esposizione ad un emittente maggiorato previsto nella sezione 5(ii) dell'Allegato 3 dei Regolamenti della Banca Centrale, tale esposizione maggiorata può essere applicata a qualunque emittente tra quelli elencati nella sezione 2.12 dell'Allegato I del Prospetto informativo; e
- (vi) Disponibile immediatamente: Il collaterale ricevuto deve poter essere interamente riscosso dalla Società in qualunque momento, senza comunicazione o richiesta d'autorizzazione alla controparte interessata.

Non sono previste restrizioni sulla scadenza a condizione che il collaterale sia sufficientemente liquido.

Il collaterale non monetario ricevuto non può essere venduto, impegnato o reinvestito dalla Società.

1.2. Collaterale monetario

1.2.1 Il reinvestimento del collaterale monetario deve soddisfare, in qualsiasi momento, i seguenti requisiti:

- (i) Gli importi liquidi ricevuti come collaterale possono essere investiti esclusivamente nei seguenti attivi:
 - (a) depositi presso un'Istituzione pertinente;
 - (b) obbligazioni pubbliche di alta qualità;
 - (c) pronti contro termine a condizione che la transazione avvenga con un istituto di credito soggetto ad una sorveglianza prudenziale e che la Società possa recuperare in ogni momento l'intero importo monetario secondo un meccanismo di maturazione;
 - (d) fondi del mercato monetario a breve termine secondo le disposizioni delle Linee Guida ESMA per una Definizione Comune dei Fondi Europei del Mercato Monetario (rif. CESR/10-049);
- (ii) Soddisfare i requisiti della precedente sezione 1.1.1(v), ove pertinente;
- (iii) Il collaterale monetario investito non può essere versato come deposito presso la controparte o un'entità ad essa collegata.

Tutti gli attivi ricevuti da un Fondo in relazione a contratti di pronti contro termine attivi/passivi e di prestito titoli devono essere considerati collaterale e devono rispettare quanto stabilito dalla politica sul collaterale della Società. Si rimanda alla sezione intitolata "Fattori di rischio" riportata di seguito per ulteriori informazioni sui rischi relativi alla sottoscrizione di contratti di pronti contro termine attivi e di prestito titoli.

Importo di collaterale obbligatorio

L'importo di collaterale obbligatorio per tutte le tecniche di gestione del portafoglio efficienti o per i derivati non quotati è di almeno il 100% dell'esposizione nei confronti della controparte interessata. Questo risultato viene raggiunto applicando la politica di svalutazione definita di seguito.

Politica di svalutazione

Il collaterale ricevuto deve, in ogni momento, soddisfare i precisi criteri definiti dai Regolamenti della Banca Centrale, e in particolare, il Gestore, il Gestore degli investimenti o il Gestore delegato, in nome di ogni Fondo, deve implementare dove occorre delle svalutazioni prudenti agli attivi ricevuti come collaterale, secondo i casi, sulla base di una valutazione delle caratteristiche degli attivi, come la valutazione creditizia o la volatilità del prezzo, così come il risultato degli stress test conformemente ai requisiti del Regolamento EMIR. Quest'ultimo non richiede l'applicazione di una svalutazione per il margine di variazione della liquidità. Di conseguenza, qualsiasi svalutazione applicata per coprire il rischio valutario sarà concordata con la controparte pertinente. Il Gestore, il Gestore degli investimenti o il Gestore delegato ha stabilito che globalmente se la qualità creditizia dell'emittente o dell'emissione del collaterale non raggiunge la qualità necessaria o il collaterale presenta un livello significativo di volatilità dei prezzi sulla durata residua o altri fattori, bisogna applicare una svalutazione prudente secondo le linee guida più specifiche come affermato per iscritto dal Gestore, dal Gestore degli investimenti o dal Gestore delegato a titolo permanente.

Garanzia - rilasciata da un Fondo

Nel calcolo dell'esposizione al rischio di controparte devono essere prese in considerazione le garanzie inviate ad una controparte da o per conto di un Fondo. Le garanzie rilasciate ad una controparte e le garanzie ricevute da tale controparte possono essere prese in considerazione su base netta se il Fondo è in grado di applicare legalmente accordi di compensazione con la controparte.

Le garanzie rilasciate a una controparte da o per conto di un Fondo saranno costituite da garanzie concordate periodicamente con la controparte e potranno includere qualsiasi tipo di attività detenuta dal Fondo.

PARTE 2 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ

Introduzione

Absolute Insight Funds p.l.c. è strutturata come società d'investimento multicomparto a capitale variabile, nella quale gli Amministratori possono costituire di volta in volta Fondi diversi, previa autorizzazione della Banca centrale. In uno stesso Fondo possono essere emesse Azioni di più Categorie, che possono differire in quanto a determinati aspetti, quali spese di sottoscrizione, oneri e commissioni, valute di denominazione, a prescindere che la Categoria sia dotata o meno di copertura e/o che presentano diverse politiche di distribuzione, ove ritenuto applicabile dagli Amministratori.

Le Categorie di Azioni comprese in ciascun Fondo sono indicate nel relativo Supplemento al Prospetto. Non verranno mantenuti pool di attività separate per ogni Categoria. La creazione di ulteriori Categorie deve essere comunicata in via anticipata alla Banca Centrale e approvata da quest'ultima o diversamente effettuata in conformità con i requisiti della Banca Centrale.

Gli Amministratori hanno facoltà di chiudere il Fondo a nuove sottoscrizioni per tutte o per alcune Categorie di Azioni qualora le attività a esso attribuibili siano a un livello superato il quale, a giudizio degli Amministratori, l'accettazione di ulteriori sottoscrizioni non sia nel miglior interesse degli Azionisti (per esempio laddove le dimensioni del Fondo possano limitare la capacità del Gestore degli investimenti di conseguire l'obiettivo d'investimento).

Gli Amministratori a loro discrezione potranno in seguito riaprire alcune o tutte le Categorie di Azioni nel Fondo a ulteriori sottoscrizioni di azionisti nuovi e/o già esistenti e il processo di chiusura e, potenzialmente, riapertura delle Categorie di Azioni potrà essere ripetuto in futuro come di volta in volta eventualmente stabilito dagli Amministratori.

Gli Azionisti possono conoscere lo stato di chiusura o apertura delle Categorie di Azioni alle sottoscrizioni e se tali Categorie di Azioni siano aperte ad Azionisti esistenti e/o nuovi contattando l'Amministratore.

La chiusura delle Categorie di Azioni a nuove sottoscrizioni da parte di Azionisti nuovi e/o già esistenti non inciderà sui diritti di rimborso degli Azionisti.

Restrizioni	Categorie di Azioni
Categorie di Azioni destinate alla distribuzione agli investitori che hanno ricevuto consulenza professionale da distributori, piattaforme e altri intermediari nominati specificatamente per la distribuzione di tali Categorie di Azioni.	Ap, Ap2
Categorie di Azioni destinate alla distribuzione ad investitori che si servono di una società di gestione del portafoglio e di una consulenza indipendente per gli investimenti e ad investitori istituzionali intesi come controparti idonee e che non accettano o per i quali sia vietato ricevere e trattenere pagamenti di terzi (ad esempio, commissioni di distribuzione, commissioni o sconti) ai sensi delle leggi applicabili. Per maggiore chiarezza, queste Categorie di Azioni possono essere distribuite su piattaforme che non offrono servizi di gestione del portafoglio o consulenze d'investimento ai clienti, ma che possono addebitare una commissione di piattaforma.	B1p (eccetto Insight Broad Opportunities Fund), B1p2
Categorie di Azioni destinate agli Investitori istituzionali e/o a distributori, piattaforme e altri intermediari nominati specificatamente per la distribuzione di tali Categorie di Azioni che addebitino direttamente ai propri clienti i servizi che forniscono in relazione al loro investimento.	B1, B1p (solo Insight Broad Opportunities Fund), B2p, B2p2, B3p, B4p
Categorie di Azioni a disposizione soltanto degli investitori che abbiano perfezionato un mandato separato di consulenza per gli investimenti con il Gestore degli investimenti o con società controllate o correlate.	S, Sp

L'investimento in qualsiasi Categoria di Azioni sarà in ogni caso soggetto alle restrizioni di cui alla parte 3 del Prospetto intitolata "Investimento e Negoziazione".

Eventuali ulteriori restrizioni relative alle Categorie di Azioni specifiche per le Categorie di un determinato Fondo verranno indicate nel relativo Supplemento.

In qualunque momento gli Amministratori hanno facoltà di rinunciare a propria discrezione alle Restrizioni relative alle Categorie di Azioni secondo quanto descritto sopra.

All'introduzione di ogni nuovo Fondo o nuova Categoria di Azioni la Società preparerà e gli Amministratori pubblicheranno la documentazione con le informazioni dettagliate relative a ognuno di questi Fondi o Categorie di Azioni. Ogni Fondo avrà un portafoglio di attività separate e queste saranno investite conformemente all'obiettivo d'investimento di tale Fondo. **I particolari relativi ad ogni singolo Fondo e alle Categorie di Azioni disponibili in tale Fondo sono esposte nei relativi Supplementi.**

I Fondi della Società hanno passività separate e quindi ogni passività assunta per conto di o imputabile a qualsiasi Fondo sarà a carico unicamente delle attività di tale Fondo.

La Società può rifiutare del tutto o in parte qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni senza essere obbligata a giustificare i motivi del rifiuto e può respingere una sottoscrizione iniziale di Azioni per qualsiasi importo (escluse le eventuali spese preliminari) se inferiore alla Sottoscrizione iniziale minima a meno che gli Amministratori non abbiano rinunciato ad una Sottoscrizione iniziale minima.

Le emissioni e i riacquisti di Azioni successivi all'emissione iniziale avverranno al Valore patrimoniale netto per Azione aumentato o ridotto degli oneri e delle spese (a seconda del caso), incluse tutte le spese preliminari specificate nel Supplemento del Fondo in oggetto. Il Valore patrimoniale netto delle Azioni di ogni Categoria e i prezzi di emissione e di riacquisto saranno calcolati secondo le disposizioni riepilogate nel capitolo "Prezzi di emissione e riacquisto".

Tutti i titolari di Azioni hanno diritto a trarre beneficio, sono vincolati e ritenuti essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Atto costitutivo e nello Statuto della Società e riepilogati nel capitolo "Informazioni generali" di cui si può ottenere una copia come indicato più avanti.

Amministratori della Società

Gli Amministratori della Società, tutti amministratori non esecutivi della Società, sono:

Charles Farquharson (cittadino britannico)

Charles Farquharson è entrato a far parte di Insight nel gennaio 2005. Dopo essere stato membro del Consiglio di Insight dal 2005 al 2017, prima come Responsabile della distribuzione e poi come Chief Risk Officer, ha assunto un nuovo ruolo part-time come Responsabile dei regolamenti e della governance del Fondo. Prima di entrare in Insight, Farquharson ha lavorato dal 1988 presso Merrill Lynch Investment Management (precedentemente denominata Mercury Asset Management). In quel periodo ha svolto varie funzioni di alta dirigenza, tra cui segretario di società, responsabile del settore compliance e responsabile del settore legale, nonché responsabile delle attività istituzionali. Precedentemente a Merrill Lynch, dopo aver ottenuto l'abilitazione all'avvocatura, ha lavorato per cinque anni nel reparto banche di Simmons & Simmons. Charles Farquharson ha conseguito un BA honours e MA in Legge all'Università di Cambridge.

John Fitzpatrick (cittadino irlandese)

John Fitzpatrick è amministratore non esecutivo indipendente, membro del consiglio di numerose società regolamentate, e vanta un'esperienza di oltre 35 anni nel settore. Ha lavorato per KPMG e Price Waterhouse specializzandosi in diritto societario e tributario e, più nello specifico, nel settore dei fondi come ex Chief Executive di una società di amministrazione fondi, e occupando ruoli di livello senior prima di accettare una serie di nomine come amministratore non esecutivo. Fitzpatrick è membro attuale del Chartered Institute for Securities and Investment ed è stato in precedenza presidente dell'Irish Funds Industry (Irish Funds) e vice presidente della European Funds Industry (EFAMA).

Michael Boyce (cittadino irlandese)

Michael Boyce è un amministratore indipendente residente in Irlanda ed è stato amministratore di Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited fino a novembre del 2005. Da settembre del 1997 a maggio del 2000 è stato Direttore esecutivo e Responsabile di Ulster Bank Investment Services. Michael Boyce vanta un'esperienza di oltre 25 anni nel campo dell'amministrazione dei fondi d'investimento ed è membro del Securities Institute. Si è laureato presso la Michael Smurfit School of Business dell'UCD dove ha ottenuto un Diploma in Corporate Governance. Michael Boyce è amministratore indipendente di numerose altre società di fondi.

Barry McGrath (cittadino irlandese)

Barry McGrath è amministratore indipendente e consulente di vari fondi irlandesi. In passato, dal 2008 al 2017, è stato Responsabile dell'Investment Funds Group presso la sede di Dublino di Maples. È specializzato in diritto dei servizi finanziari. In precedenza è stato socio senior di un importante studio legale irlandese. È citato in diverse pubblicazioni, tra cui le edizioni del 2008 di Chambers Global, IFLR1000, PLC Which Lawyer?, The Legal 500 e Chambers Europe. Si è laureato presso lo University College di Dublino. Barry McGrath ha fornito frequenti contributi per pubblicazioni sui fondi d'investimento e ha partecipato come relatore a numerose conferenze internazionali e seminari nazionali. In precedenza è stato membro del Counsel of Irish Funds e del Committee on Irish Funds del Primo Ministro irlandese.

Greg Brisk (cittadino britannico)

Nel giugno del 2016, Greg Brisk è diventato Responsabile della gestione degli investimenti di BNY Mellon, alle dipendenze dell'amministratore delegato Mitchell Harris, e responsabile della governance globale per le società di gestione degli investimenti, le attività di distribuzione e i gruppi aziendali core, nonché per le iniziative strategiche a livello internazionale. Gregg Brisk ha assunto questo ruolo in molte delle società e dei comitati direttivi a livello regionale di BNY Mellon. In qualità di rappresentante del Gestore degli investimenti di BNY Mellon, Brisk opera come delegato di Mitchell Harris per garantire che la supervisione, il coordinamento e le esigenze della società siano tempestivamente gestite, nonché per aiutare a controllare l'interazione quotidiana con la divisione Rischi e compliance. A partire da gennaio 2013, Brisk è stato il Responsabile globale della divisione Rischi e compliance per la gestione degli investimenti, una funzione di controllo indipendente che si occupa di tutti gli aspetti relativi al rischio e alla compliance per tutte le attività di asset management e wealth management di BNY Mellon. Dall'aprile 2010 al 2012, Gregg Brisk è stato responsabile della governance regionale e della supervisione delle operazioni di Gestione delle attività di BNY Mellon al di fuori degli Stati Uniti, come Chief Operations Officer nel campo della gestione degli asset internazionali. Prima del 2012 è stato Chief Operations Officer di BNY Mellon Asset Management International, la società di distribuzione internazionale del gruppo. Prima di assumere tale ruolo nel 2002, è stato il responsabile europeo della divisione Rischi e compliance del gruppo Mellon. Prima di entrare a far parte di BNY Mellon nel 1999, ha lavorato presso FCA come funzionario dell'autorità di vigilanza bancaria, responsabile per le banche statunitensi a Londra. Nel corso dei suoi primi diciassette anni di attività, Gregg Brisk ha occupato numerosi ruoli presso la Banca d'Inghilterra.

Ai fini previsti da questo Prospetto informativo l'indirizzo di tutti gli Amministratori è presso la sede legale della Società.

La Società ha delegato la gestione giornaliera e la conduzione della Società conformemente alle politiche approvate dagli Amministratori al Gestore e ha assegnato al Depositario la custodia delle attività della Società. Il Gestore ha delegato alcune sue funzioni al Gestore degli investimenti e all'Agente amministrativo.

Gestore

La Società ha nominato Insight Investment Management (Europe) Limited (in precedenza denominata Insight Investment Management (Ireland) Limited) quale gestore della Società ai sensi dell'Accordo di gestione (sintetizzato nella successiva sezione 10), con il potere di delegare una o più funzioni fatto salvo il controllo generale della Società. Il Gestore è stato costituito in Irlanda in data 25 aprile 2016, sotto forma di società a responsabilità limitata con il n. 581405. L'attività principale del Gestore è la prestazione di servizi di gestione patrimoniale a organismi d'investimento collettivi come la Società. Il Gestore è autorizzato e regolamentato dalla Banca centrale quale società di gestione di OICVM ai sensi dei Regolamenti ed è inoltre autorizzato dalla Banca centrale quale gestore di fondi d'investimento alternativi, ai sensi dei Regolamenti dell'Unione europea (Gestori di fondi d'investimento alternativi) del 2013 (S.I. N. 257 del 2013). Il segretario del Gestore, MFD Secretaries Limited, funge anche da segretario della Società.

I Regolamenti della Banca Centrale fanno riferimento al "soggetto responsabile", ossia la parte responsabile per l'ottemperanza ai relativi requisiti dei Regolamenti della Banca Centrale per conto di uno specifico OICVM irlandese autorizzato. Il Gestore assume il ruolo di soggetto responsabile della Società.

Gli amministratori del Gestore, tutti non esecutivi, sono gli stessi della Società salvo nel fatto che è presente un ulteriore amministratore, Lee Hutson-Pope, nel consiglio del Gestore. Una descrizione di ciascun amministratore di entrambi i consigli è riportata nel precedente capitolo "Amministratori della Società", mentre i dettagli relativi a Lee Hutson-Pope sono riportati di seguito.

Lee Hutson-Pope (cittadino britannico)

Hutson-Pope è entrato a far parte di Insight nel novembre 2008 ed è Responsabile delle Operazioni di distribuzione, incaricato della vigilanza su tutti i fondi gestiti in pool e sulle operazioni dei veicoli di tipo chiuso, nonché del monitoraggio della relazione di reporting di terzi. Prima di entrare in Insight, Hutson-Pope è stato Responsabile della Gestione fornitori nel Regno Unito presso JPMorgan Asset Management per tre anni e degli accordi di outsourcing per tutto il Regno Unito e le Isole del Canale. Nel 1995, Hutson-Pope ha lavorato presso Morgan Grenfell (ora denominata Deutsche Asset Management) ricoprendo vari ruoli, tra cui quello di Responsabile "Global Equity Client Reporting and Service", Responsabile servizi di Transfer Agency di DWS UK e Vicepresidente della Gestione del rischio operativo. La sua carriera nella gestione degli investimenti è iniziata nel 1991 presso Electricity Supply Pension Scheme in qualità di Contabile degli investimenti. Hutson-Pope ha conseguito la laurea in Geoscienze presso il Politecnico di Oxford (ora denominato Oxford Brookes University).

Gestore e Distributore

Ai sensi di due accordi (riepilogati nella Parte 10 più avanti) Insight Investment Funds Management Limited funge sia da Gestore della Società sia da distributore di Azioni nei Fondi della Società. Il Gestore ha il potere di delegare e ha delegato le sue funzioni gestionali al Gestore delegato descritto più avanti.

Insight Investment Funds Management Limited è una società costituita come private limited company (società privata a responsabilità limitata) ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles. È autorizzata e regolamentata dalla FCA nel Regno Unito. Insight Investment Funds Management Limited è una società interamente controllata da Insight Investment Management Limited, la cui holding capogruppo è The Bank of New York Mellon Corporation, una società per azioni registrata nello Stato del Delaware, USA.

Insight Investment Funds Management Limited agisce inoltre come entità primaria della promozione dei Fondi.

Gestore delegato

Il Gestore delegato ha delegato alcune delle funzioni allo stesso delegate a Insight Investment Management (Global) Limited ai sensi di un accordo (sintetizzato nella Parte 10 seguente).

Secondo quanto stabilito dall'Accordo di gestione delegata, il Gestore delegato può, di volta in volta, delegare le funzioni di gestione discrezionali relative agli attivi di qualsiasi Fondo a un'entità Insight (come illustrato di seguito) nel rispetto dei Regolamenti della Banca Centrale. Qualora un'entità Insight fosse incaricata ma non remunerata direttamente dal patrimonio del Fondo interessato, ne verrebbe data comunicazione agli Azionisti, su richiesta, e i dettagli relativi sarebbero comunicati nelle relazioni periodiche della Società. Qualora un'entità Insight fosse incaricata e remunerata direttamente dal patrimonio del Fondo, ciò sarebbe disciplinato nel Supplemento del Fondo interessato. In questo contesto, per entità Insight s'intende qualsiasi entità di proprietà di Insight Investment Management Limited, diversa da Insight North America LLC (già Pareto New York LLC).

Insight Investment Management (Global) Limited è una società costituita come private limited company (società privata a responsabilità limitata) ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles. È autorizzata e regolamentata dalla FCA nel Regno Unito. Insight Investment Management (Global) Limited è una società interamente controllata da Insight Investment Management Limited, la cui holding capogruppo è The Bank of New York Mellon Corporation, una società per azioni registrata nello Stato del Delaware, USA. La responsabilità primaria del Gestore delegato è la gestione degli investimenti della Società su base discrezionale.

Depositario

La Società ha nominato State Street Custodial Services (Ireland) Limited in qualità di depositario delle attività di ogni Fondo in virtù di l'Accordo di custodia (sintetizzato nella successiva Parte 10). Il Depositario fornisce servizi di custodia garantita delle attività della Società. Il Depositario è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda il 22 maggio 1991 e, come l'Agente amministrativo, è una consociata controllata interamente da State Street Corporation. Il suo capitale sociale registrato ammonta a 5.000.000 di sterline inglesi e il suo capitale sottoscritto e versato ammonta a 200.000 sterline inglesi. State Street Corporation un'impresa specializzata leader a livello mondiale nel settore della fornitura di servizi di prestito all'investimento e di gestione di investimenti per conto di investitori globali sofisticati. State Street Corporation ha sede legale a Boston, Massachusetts, U.S.A., ed è quotata nella Borsa Valori di New York Stock Exchange sotto il simbolo "STT".

L'attività principale di un Depositario è quella di agire come depositario e fiduciario di organismi di investimento collettivo.

Il Depositario svolge le sue funzioni nei confronti della Società, tra le quali vi sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:

- (i) il Depositario (a) tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari eventualmente iscritti in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del Depositario, e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al Depositario e (b) garantisce che tutti gli strumenti finanziari che possono essere iscritti in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del Depositario siano registrati nei libri contabili del Depositario in conti separati in conformità ai principi di cui all'Articolo 16 della Direttiva della Commissione 2006/73/CE, aperti a nome della Società, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti alla Società, in conformità alla legislazione applicabile in qualsiasi momento;
- (ii) il Depositario verifica la proprietà da parte della Società di tutte le attività (diverse da quelle considerate nel punto (i) di cui sopra) e conserva e mantiene aggiornato un registro relativo alle attività che, come da accertamenti, siano di proprietà della Società;
- (iii) il Depositario assicura l'effettivo e adeguato monitoraggio dei flussi di cassa della Società;
- (iv) il Depositario è responsabile di alcuni obblighi di sorveglianza nei confronti della Società - si veda il "Riassunto degli Obblighi di Sorveglianza" sotto riportato.

I compiti e le funzioni relativi ai punti (iii) e (iv) sopra menzionati non possono essere delegati dal Depositario.

Nel rispetto del Contratto di Deposito, il Depositario può, di volta in volta, delegare i compiti e le funzioni relativi ai punti (i) e (ii) sopra menzionati a condizione che (i) i servizi non siano delegati con il proposito di sottrarsi all'osservanza dei requisiti dei Regolamenti, (ii) il Depositario possa dimostrare che sussiste una ragione obiettiva per la delega e (iii) il Depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo cui intenda delegare parte dei propri obblighi di custodia, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo, cui ha delegato parte dei suoi servizi di custodia, e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli. La responsabilità del Depositario non subisce modifiche in virtù di un'eventuale delega. Alla data del presente Prospetto informativo, il Depositario ha demandato al proprio custode globale delegato, The State Street Bank and Trust Company, la responsabilità per la custodia degli strumenti finanziari e della liquidità della Società. Il custode globale delegato intende delegare a sua volta queste responsabilità a dei sotto-delegati di cui all'Appendice 3.

Riassunto degli Obblighi di Sorveglianza:

Il Depositario è tenuto, tra l'altro, a:

- (i) accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle Azioni effettuati da o per conto della Società avvengano conformemente ai Regolamenti e allo Statuto;
- (ii) accertare che il valore delle Azioni sia calcolato conformemente ai Regolamenti e allo Statuto;
- (iii) eseguire le istruzioni della Società e del Gestore salvo che esse siano contrarie ai Regolamenti e allo Statuto;
- (iv) accertare che in ogni operazione che interessa il patrimonio della Società, eventuali corrispettivi gli siano rimessi nei termini d'uso;
- (v) accertare che i redditi della Società siano impiegati in conformità ai Regolamenti e allo Statuto;
- (vi) informarsi sulla condotta della Società in ogni esercizio e riferire in merito agli Azionisti. La relazione del Depositario è consegnata agli Amministratori in tempo utile in modo tale da permettere loro di includere una copia della relazione nella Relazione annuale della Società. La relazione del Depositario indica se, a parere del Depositario, la Società sia stata gestita nel periodo considerato:
 - (a) in conformità ai limiti imposti sui poteri di investimento e di ricorso al credito della Società da parte della Banca Centrale, dello Statuto e dei Regolamenti; e

(b) altrimenti in conformità con quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti.

Qualora la Società non fosse stata gestita conformemente ai punti (a) e (b) sopra menzionati, il Depositario indicherà i motivi dell'accaduto e illustrerà le iniziative che ha adottato per correggere la situazione;

- (vii) notificare tempestivamente alla Banca Centrale eventuali violazioni sostanziali da parte della Società o da parte del Depositario di qualsiasi requisito, obbligo o documento ai quali si riferisce la Norma 114(2) dei Regolamenti della Banca Centrale; e
- (viii) notificare tempestivamente alla Banca Centrale eventuali violazioni non sostanziali da parte della Società o da parte del Depositario di qualsiasi requisito, obbligo o documento ai quali si riferisce la Norma 114(2) dei Regolamenti della Banca Centrale qualora tale violazione non fosse risolta entro un periodo di quattro settimane da quando il Depositario sia venuto a conoscenza di tale violazione non sostanziale.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Depositario deve agire in modo onesto, leale, professionale, indipendente e nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Agente amministrativo

Il Gestore ha nominato State Street Fund Services (Ireland) Limited in qualità di fornitore di servizi amministrativi alla Società.

L'Agente amministrativo è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda il 23 marzo 1992 ed è una consociata controllata interamente da State Street Corporation. Il capitale sociale registrato di State Street Corporation ammonta 5.000.000 di sterline inglesi e il suo capitale sottoscritto e versato ammonta a 350.000 sterline inglesi. State Street Corporation è un'impresa specializzata leader a livello mondiale nel settore della fornitura di servizi di prestito all'investimento e di gestione di investimenti per conto di investitori globali sofisticati. State Street Corporation ha sede legale a Boston, Massachusetts, U.S.A., ed è quotata nella Borsa Valori di New York Stock Exchange sotto il simbolo "STT".

Ai sensi dell'accordo di amministrazione ("Accordo di Amministrazione") (sintetizzato nella successiva Parte 10), l'Agente amministrativo sarà responsabile, sotto la totale supervisione degli Amministratori, delle questioni concernenti l'amministrazione di ogni Fondo, vale a dire: (a) la tenuta dei libri e delle scritture contabili di ogni Fondo e della Società, il calcolo del Valore patrimoniale netto di ogni Fondo e la preparazione dei bilanci mensili; (b) la tenuta dei libri e delle scritture societarie e finanziarie di ogni Fondo e della Società; (c) la prestazione di servizi di agente incaricato del registro e dei trasferimenti relativi all'emissione, al trasferimento e al riscatto delle Azioni; e (d) lo svolgimento di altri servizi necessari di ufficio e amministrazione relativi all'amministrazione della Società e di ogni Fondo, inclusa la funzione di segretario della Società.

L'Agente amministrativo è un fornitore di servizi alla Società e non ha alcuna responsabilità o autorità per prendere decisioni relative agli investimenti né fornire consulenza sugli investimenti rispetto alle attività di ogni Fondo. L'Agente amministrativo non è responsabile del controllo della conformità della Società o del Gestore a qualsiasi politica d'investimento o restrizione alle quali questi sono soggetti. L'Agente amministrativo non accetta nessuna responsabilità per qualsiasi perdita subita dalla Società a seguito di qualsiasi infrazione di tali politiche o restrizioni da parte della Società o del Gestore.

La Società si riserva il diritto di modificare gli accordi di amministrazione descritti qui sopra, d'accordo con l'Agente amministrativo, e/o di nominare a propria discrezione un agente amministrativo alternativo conformemente alla Normativa della Banca Centrale.

L'Agente amministrativo non partecipa né direttamente né indirettamente agli affari, all'organizzazione, alla sponsorizzazione o alla gestione della Società e non è responsabile della preparazione del presente documento tranne che della preparazione dei summenzionati elementi e declina ogni responsabilità od obbligo per eventuali informazioni contenute in questo documento tranne che per la divulgazione che lo riguarda.

Alla data del presente Prospetto informativo, l'Agente amministrativo non è a conoscenza di eventuali conflitti di interesse riguardo alla sua nomina in qualità di agente amministrativo della Società. Qualora sorgesse un conflitto di interesse, l'Agente amministrativo garantirà che lo stesso venga trattato in conformità al Contratto di Amministrazione, alle disposizioni di legge applicabili e nell'interesse degli Azionisti.

Agenti pagatori/Rappresentanti/Subdistributori

Le leggi e/o i regolamenti locali vigenti negli Stati membri del SEE possono richiedere la nomina di agenti pagatori, rappresentanti, distributori o banche corrispondenti (“**Agenti pagatori**”) e il mantenimento, da parte degli stessi, di conti per il cui tramite effettuare il pagamento di importi di sottoscrizione e rimborso o dividendi. Gli Azionisti che scelgono o sono obbligati, ai sensi dei regolamenti locali, a pagare o ricevere gli importi di sottoscrizione o rimborso o i dividendi tramite un’entità intermedia anziché direttamente dal Depositario (es. un Agente pagatore in una giurisdizione locale) si assumono un rischio di credito nei confronti di tale entità intermedia in riferimento (a) agli importi di sottoscrizione prima della trasmissione degli stessi al Depositario per conto della Società e (b) agli importi di rimborso pagabili da detta entità intermedia all’Azionista pertinente.

Per aspetti riguardanti Azionisti residenti negli stati in cui sono stati nominati degli Agenti pagatori potranno essere redatti dei Supplementi locali da distribuire a tali Azionisti. Le commissioni e spese degli Agenti pagatori, nominati dalla Società per conto di un Fondo o di una categoria, saranno addebitate alle percentuali commerciali consuete. Qualora le commissioni e spese siano pagabili a valere sul Valore patrimoniale netto di un particolare Fondo, tutti gli Azionisti del Fondo in oggetto avranno il diritto di avvalersi dei servizi prestati dagli Agenti pagatori. Qualora le commissioni e spese siano pagabili a valere sul Valore patrimoniale netto attribuibile a una particolare categoria, soltanto gli Azionisti della Categoria in oggetto avranno il diritto di avvalersi dei servizi prestati dagli Agenti pagatori.

Richieste di sottoscrizione di Azioni

Secondo lo Statuto sociale gli Amministratori hanno l'autorità necessaria per emettere Azioni di ogni Categoria e creare nuove Categorie di Azioni conformemente alla Normativa della Banca Centrale; inoltre essi possono accettare o rifiutare del tutto o in parte a proprio insindacabile giudizio qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni. Tutte le Azioni di ogni Categoria saranno classificate *pari passo*, salvo disposizioni contrarie adottate nella prima offerta di vendita.

È intenzione emettere Azioni normalmente con effetto da un Giorno di negoziazione per le richieste ricevute entro la rispettiva Scadenza di negoziazione. I Giorni di negoziazione e le Scadenze di negoziazione specifici di ogni Fondo sono indicati nel Supplemento pertinente.

Le richieste iniziali di acquisto di Azioni possono essere presentate per posta, telefonicamente o via fax o in altro modo per iscritto come disposto di volta in volta dagli Amministratori e conformemente alla Normativa della Banca Centrale. Per le richieste iniziali di acquisto tutti i sottoscrittori devono compilare e firmare in tempo utile il Modulo di domanda, che deve essere prontamente inviato all'Agente amministrativo (insieme a tutta la documentazione di supporto relativa ai controlli contro il riciclaggio di denaro sporco) per posta o via fax.

In caso di richieste successive da parte di Azionisti già esistenti sono sufficienti l'invio per posta, istruzioni telefoniche o a mezzo fax o elettronicamente (solo per gli Azionisti che abbiano accettato i termini e le condizioni dell'Agente amministrativo per le negoziazioni elettroniche) o con qualsiasi altro mezzo che possa essere disposto, di volta in volta, dagli Amministratori, purché tali mezzi siano conformi ai requisiti della Banca Centrale. Le conversazioni telefoniche saranno registrate.

Le richieste iniziali o successive di acquisto di Azioni devono essere presentate in tempo utile per essere ricevute entro la rispettiva Scadenza di negoziazione. Una sottoscrizione ricevuta dopo la rispettiva Scadenza di negoziazione per il relativo Giorno di negoziazione (salvo restando decisioni diverse degli Amministratori (o del rispettivo delegato nominato) e purché sia ricevuta prima del Punto di valutazione pertinente) sarà considerata ricevuta entro la prima Scadenza di negoziazione successiva. Le richieste inviate all'Agente amministrativo in qualsiasi forma saranno trattate come ordini definitivi. Una volta accettata dagli Amministratori o dal rispettivo delegato nominato o dall'Agente amministrativo nessuna richiesta potrà essere revocata se non con l'approvazione degli Amministratori che agiranno a proprio insindacabile giudizio. In questo caso gli Amministratori possono addebitare al richiedente tutte le spese sostenute dalla Società ed eventuali perdite causate al Fondo specifico da tale revoca. Qualsiasi variazione dei dati di un Azionista o delle istruzioni di pagamento sarà registrata solo al ricevimento delle istruzioni in originale.

Se il pagamento completo in fondi liberati relativo ad una richiesta non è stato ricevuto nel Conto Sottoscrizioni/Rimborsi entro la relativa Data di pagamento (specificata nel Supplemento del rispettivo Fondo) o se i fondi non sono stati liberati, qualsiasi assegnazione provvisoria di Azioni effettuata a fronte di tale richiesta può essere cancellata e gli Amministratori possono addebitare al richiedente qualsiasi spesa eventuale sostenuta dalla Società e qualsiasi perdita causata al Fondo a seguito del mancato ricevimento o liberazione dei fondi. Il richiedente si accollerà il rischio e le spese della restituzione di qualsiasi somma pecuniaria.

I versamenti in denaro effettuati per la sottoscrizione di qualsiasi Fondo devono essere effettuati con trasferimento elettronico nella valuta della rispettiva Categoria sul Conto Sottoscrizioni/Rimborsi. La Società può tuttavia accettare, a sua discrezione, pagamenti in altre valute concordate con gli Amministratori, ma tali pagamenti saranno convertiti nella rispettiva Valuta di base al cambio prevalente disponibile per l'Agente amministrativo nella data di ricevimento degli importi delle sottoscrizioni e solo il ricavo netto (detratte le spese di conversione) sarà accreditato a fronte del pagamento dell'importo della sottoscrizione. Ciò può comportare un ritardo nell'evasione della richiesta.

Laddove le quote di sottoscrizione fossero ricevute nel Conto Sottoscrizioni/Rimborsi da parte di un investitore prima che le Azioni vengano emesse (come nel caso di un Fondo che opera sulla base di fondi disponibili), tali quote di sottoscrizione diventeranno di proprietà del Fondo interessato e, di conseguenza, l'investitore sarà trattato come un creditore generico non garantito della Società durante il periodo compreso tra la ricezione delle quote di sottoscrizione nel Conto Sottoscrizioni/Rimborsi e l'emissione delle Azioni con riferimento all'importo di sottoscrizione detenuto nel Conto Sottoscrizioni/Rimborsi.

Gli Amministratori possono a proprio giudizio insindacabile, purché convinti che gli investimenti siano adatti al Fondo pertinente e il Depositario sia convinto che non ne derivino danni sostanziali a qualsiasi Azionista esistente, e fermo restando quanto previsto dal Regolamento, assegnare Azioni di qualsiasi Categoria di un Fondo a fronte dell'assegnazione di proprietà al Fondo di investimenti che farebbero parte delle attività del Fondo in oggetto. Il

numero di Azioni di un Fondo da emettere secondo queste modalità sarà corrispondente a quello che, nel giorno in cui avviene l'assegnazione di proprietà a favore del Depositario per conto della Società, sarebbe stato emesso a contanti contro il pagamento di una somma pari al valore degli investimenti. Il valore degli investimenti da assegnare in proprietà sarà calcolato su una base decisa dagli Amministratori, ma non può essere superiore all'importo massimo al quale sarebbero valutati applicando i metodi di valutazione descritti nella Parte 4 qui di seguito.

Si possono emettere frazioni non inferiori allo 0,0001 di un'Azione o altro importo frazionario che gli Amministratori possano decidere di volta in volta, a condizione, tuttavia, che le frazioni di Azioni non conferiscano alcun diritto di voto e il valore patrimoniale netto di una frazione di Azione di un qualsiasi Fondo o categoria possa essere rettificato in base al rapporto che tale frazione di Azione ha rispetto all'Azione completa di tale Fondo o categoria all'atto dell'emissione e qualsiasi dividendo dovuto su tale frazione di Azione venga rettificato allo stesso modo. I versamenti di sottoscrizioni rappresentanti frazioni di Azioni inferiori non saranno restituiti al richiedente ma incamerati come parte delle attività del relativo Fondo al fine di pagare i costi di amministrazione.

Moduli di domanda

I termini del Modulo di domanda non sono negoziabili e i richiedenti e gli Azionisti non potranno modificare, cancellare, editare o integrare alcun termine dello stesso. Eventuali modifiche proposte ai termini che un richiedente/Azionista possa tentare di apportare in forma scritta nelle sezioni del Modulo di domanda senza autorizzazione non si riterranno applicabili e non rettificeranno i termini ai sensi dei quali le Azioni vengono offerte al richiedente o all'Azionista. I richiedenti o gli Azionisti sono tenuti a compilare il Modulo di domanda come da istruzioni e a firmarlo negli appositi spazi secondo quanto indicato.

Il Modulo di domanda riporta certe condizioni relative alla procedura di richiesta di Azioni della Società e certe indennità dovute a favore della Società, del Gestore, del Distributore, del Gestore degli investimenti, del Gestore delegato, dell'Agente amministrativo, del Depositario e degli altri Azionisti a fronte di eventuali perdite subite a seguito dell'acquisto o della detenzione di Azioni della Società da parte di uno o più richiedenti. I richiedenti devono altresì certificare di non essere Persone statunitensi o Piani previdenziali investitori e di non investire, direttamente o indirettamente, per conto di Persone statunitensi o di Piani previdenziali investitori.

Se l'Azionista è costituito come fondo fiduciario previdenziale od organizzazione benefica (sia come società di capitali, come persona fisica o altro) o come investimento per interposta persona per conto del suddetto fiduciario, in assenza di frode del suddetto Azionista (e, se l'Azionista è un soggetto incaricato, del fiduciario), la responsabilità dell'Azionista, verso la Società, il Gestore, il Distributore, il Gestore degli investimenti, il Gestore delegato, l'Agente amministrativo, il Depositario o gli altri Azionisti, per eventuali perdite dagli stessi subite a seguito della suddetta acquisizione o detenzione di Azioni della Società da parte dell'Azionista (compreso ciò che concerne le indennità previste nel Modulo di domanda), è limitata al valore patrimoniale del fondo previdenziale o dell'organizzazione benefica interessata o, nel caso di un fondo previdenziale o di un'organizzazione benefica divisa in sezioni per cui gli attivi di una sezione non possono rispondere per le altre sezioni, al valore patrimoniale della sezione al quale fanno capo le Azioni.

Il metodo per la determinazione del Valore patrimoniale netto di ogni Fondo e del Valore patrimoniale netto per Azione di ogni Categoria di Azioni di un Fondo è stabilito nello Statuto e descritto più avanti nella Parte 4 – Prezzi e valutazione. La Società non può emettere o vendere Azioni in qualsiasi periodo di sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto del Fondo in oggetto come descritto nel capitolo "Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto" più avanti. Chi presenta una richiesta di Azioni sarà informato di tale sospensione e, se non ritirate, le richieste saranno trattate nel primo Giorno di negoziazione successivo alla fine di tale sospensione.

Si consiglia agli investitori di informare anticipatamente la Società e gli Amministratori nel caso di richieste di sottoscrizione di notevole entità.

La Società, il Gestore, l'Agente amministrativo, il Gestore degli investimenti, il Gestore delegato o il Depositario o qualsiasi rispettivo amministratore, funzionario, dipendente, delegato o agente non saranno responsabili dell'autenticità delle istruzioni di sottoscrizione o correlate da parte degli Azionisti, che si riterranno ragionevolmente autentiche, e non saranno responsabili di alcuna perdita, costo o spesa derivante da o in relazione a istruzioni non autorizzate o fraudolente.

Misure contro il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento di attività terroristiche

Si tratta di misure dirette a prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento di attività terroristiche che impongono la verifica dettagliata dell'identità di ogni investitore e degli eventuali titolari beneficiari, se applicabile,

in base al criterio della sensibilità al rischio e il monitoraggio continuo delle relazioni commerciali. Prevedono inoltre l'identificazione di Persone Esposte Politicamente ("PEP"), ossia di individui che rivestono o hanno rivestito in qualunque momento dell'anno precedente, degli incarichi pubblici di un certo rilievo, nonché i loro parenti più prossimi o le persone note per essere strettamente vincolate a costoro. A titolo esemplificativo, ad una persona fisica può essere richiesto di presentare una copia autenticata del passaporto o di un documento d'identificazione simile, oltre alla documentazione che certifichi il suo domicilio, come per esempio due copie originali di ricevute per erogazione di servizi pubblici o di estratti bancari, certificato di nascita e domicilio fiscale. Nel caso di investitori che siano persone giuridiche, tali misure possono imporre la presentazione di una copia autenticata del certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche (e di eventuali variazioni di denominazione), dell'atto costitutivo e dello statuto (o loro equivalenti), i nomi, occupazioni, certificati di nascita e domicilio o sede di lavoro di tutti gli amministratori della società. Considerate le circostanze di ogni richiesta potrà non rendersi necessario procedere a una verifica dettagliata per esempio quando la richiesta sia presentata tramite un intermediario autorizzato. Tali eccezione si applicherà solo se la sede dell'intermediario in questione si trovi in un paese nel quale siano in vigore leggi contro il riciclaggio di denaro sporco ed il finanziamento di attività terroristiche equivalenti a quelle vigenti in Irlanda, o che risponda ai requisiti delle altre condizioni applicabili e che l'investitore presenti un'assunzione di impegno scritto da parte di tale intermediario autorizzato. Gli intermediari non potranno fare affidamento su terze persone per adempiere l'obbligazione di monitorare le continue relazioni commerciali con un investitore, che restano comunque di loro esclusiva responsabilità.

La Società è regolamentata dalla Banca Centrale e deve attenersi alle misure previste nel Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act del 2010 e nel Criminal Justice Act del 2013, finalizzati a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Al fine di attenersi ai regolamenti in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo, l'Agente amministrativo richiederà, per conto della Società, a ciascun sottoscrittore o Azionista una verifica dettagliata della sua identità, dell'identità dei titolari beneficiari di tale sottoscrittore o Azionista, delle fonti da cui derivano i fondi utilizzati per sottoscrivere le Azioni o altre informazioni aggiuntive che possano essere richieste di volta in volta per tali fini.

La Società, il Distributore e l'Agente amministrativo si riservano ciascuno il diritto di richiedere le informazioni che siano necessarie per verificare l'identità di un richiedente e, ove applicabile, dei titolari beneficiari ai sensi dei Beneficial Ownership Regulations del 2016 (SI 560 del 2016) o secondo quanto diversamente richiesto.

La verifica dell'identità dell'investitore va obbligatoriamente realizzata prima della formalizzazione delle relazioni commerciali. In ogni caso, la prova dell'identità va richiesta a tutti gli investitori quanto prima ragionevolmente dopo il primo contatto iniziale. In caso di ritardata o mancata esibizione da parte di un investitore o del richiedente di fornire tutte le informazioni necessarie per procedere alla verifica dell'identità, l'Agente amministrativo, il Distributore o la Società possono rifiutarsi di accettare la richiesta ed i versamenti effettuati per la sottoscrizione e restituire questi ultimi o procedere al riacquisto obbligatorio delle Azioni di tale Azionista e/o il pagamento dei ricavi del riacquisto può essere ritardato (non sarà pagato nessun ricavo del riacquisto se l'Azionista non presenta tali informazioni). In aggiunta, qualora si dovesse procedere alla distribuzione di dividendi di cui l'Azionista abbia diritto e quest'ultimo non abbia fornito informazioni sufficienti agli effetti dell'obbligatoria verifica dell'identità, tali pagamenti verranno automaticamente reinvestiti in ulteriori Azioni per conto dell'Azionista in attesa di ricevere la documentazione mancante. Né la Società, né gli Amministratori, né il Gestore né l'Agente amministrativo saranno responsabili nei confronti del sottoscrittore o dell'Azionista del ritardo, date le circostanze, nella mancata evasione di una richiesta di Azioni o nel riacquisto obbligatorio di Azioni o nel versamento dei ricavi del riacquisto. La mancata presentazione alla Società o all'Agente amministrativo di qualsiasi documentazione da essi richiesta con finalità anti-riciclaggio di denaro sporco o anti-frode, come descritto in precedenza, può determinare un ritardo nel pagamento del corrispettivo dei rimborsi. In tali circostanze, l'Agente amministrativo esamina la richiesta di rimborso ricevuta da un Azionista, nonostante il corrispettivo di tale rimborso rimanga un'attività del Fondo e gli Azionisti risultino creditori generali della Società fino al momento in cui l'Agente amministrativo non abbia verificato che le procedure relative all'anti-riciclaggio di denaro sporco e all'anti-frode sono state pienamente osservate, in seguito a cui il corrispettivo dei rimborsi sarà pagato.

Analogamente, l'eventuale mancata trasmissione alla Società o all'Agente amministrativo di qualsiasi documentazione da essi richiesta con finalità anti-riciclaggio di denaro sporco o anti-frode, come descritto in precedenza, può determinare un ritardo nell'esecuzione dei pagamenti di dividendi. In tali circostanze, tutte le somme dovute, sotto forma di dividendi, agli Azionisti, rimangono di proprietà del Fondo fino al momento in cui l'Agente amministrativo non abbia verificato che le procedure relative all'anti-riciclaggio di denaro sporco e all'anti-frode sono state pienamente osservate, in seguito a cui tali dividendi saranno pagati. L'Agente amministrativo può rifiutare di pagare o ritardare il pagamento dei ricavi del riacquisto se l'Azionista non ha esibito le informazioni necessarie per l'identificazione o le ha fornite in modo incompleto.

Protezione dei dati

La Società ha redatto un documento che evidenzia gli obblighi di protezione dei dati in capo alla medesima e i diritti delle persone fisiche ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati ("Informativa sulla privacy").

Tutti i nuovi investitori riceveranno una copia dell'Informativa sulla privacy nell'ambito del processo di sottoscrizione delle Azioni della Società. L'Informativa sulla privacy contiene informazioni sugli aspetti riportati di seguito in relazione alla protezione dei dati:

- che gli investitori forniranno alla Società alcune informazioni personali che si configurano come dati personali secondo il significato attribuito dalla Legislazione sulla protezione dei dati;
- una descrizione delle finalità e dei fondamenti giuridici in base ai quali i dati personali possono essere usati;
- i dettagli sulla trasmissione dei dati personali, ivi comprese (ove applicabile) le entità ubicate al di fuori del SEE;
- i dettagli delle misure sulla protezione dei dati adottate dalla Società;
- una sintesi dei vari diritti delle persone fisiche in quanto interessati ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati;
- informazioni in merito alla policy della Società sulla conservazione dei dati personali;
- i referenti da contattare per avere ulteriori informazioni in merito alla protezione dei dati.

Viste le finalità specifiche per le quali la Società e le sue consociate e i suoi delegati prevedono di utilizzare i dati personali, ai sensi delle disposizioni della Legislazione sulla protezione dei dati, non si prevede di richiedere il consenso delle persone fisiche per tale uso. Tuttavia, come sottolineato nell'Informativa sulla privacy, le persone fisiche hanno il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati ove la Società ritenga che ciò sia necessario ai fini dei suoi interessi legittimi o per quelli di terzi.

Pratiche speculative abusive e/o di "market timing"

Gli Amministratori sono soliti ad incoraggiare i clienti a investire nei Fondi come parte di una strategia d'investimento a lungo termine, e cercano di scoraggiare pratiche speculative abusive o di eccessiva speculazione a corto termine. Tali attività, denominate anche "market timing", possono avere effetti pregiudizievoli per il Fondo e gli Azionisti. Per esempio, a causa di vari fattori come le dimensioni del Fondo e l'ammontare delle sue attività mantenute in contanti, delle attività di speculazione a corto termine o di speculazione eccessiva da parte degli Azionisti potrebbero interferire con la gestione efficiente del portafoglio del Fondo, aumentandone costi per transazioni e imposte applicabili e pregiudicando in tal modo la performance del Fondo.

Gli Amministratori cercano di evitare e prevenire le pratiche speculative abusive e di ridurre i rischi relativi attraverso vari metodi, tra i quali:

- (i) Nella misura in cui si verificano dei ritardi tra la variazione del valore delle quote di partecipazione del portafoglio di un Fondo ed il momento in cui tale variazione si riflette nel Valore patrimoniale netto per Azione, il Fondo resta esposto al rischio che gli investitori approfittino di tale ritardo per acquistare o riscattare le Azioni ad un Valore patrimoniale netto che non ne riflette adeguatamente l'equo valore del prezzo. Gli Amministratori cercano di evitare e prevenire tale attività, denominata anche "arbitraggio a prezzo scaduto", ricorrendo all'utilizzo in modo appropriato dei loro poteri di rettifica del valore di un investimento, in relazione alle considerazioni rilevanti al fine di riflettere l'equo valore di tale investimento.
- (ii) Gli Amministratori potranno procedere al monitoraggio delle attività dei conti degli Azionisti al fine di rilevare e prevenire eventuali pratiche di speculazione eccessiva e disruttiva, e potranno riservarsi il diritto di rifiutare qualsiasi sottoscrizione o conversione, senza dare spiegazioni e senza obbligo di rimborso, se a loro giudizio la transazione può incidere negativamente sull'interesse del Fondo o dei suoi Azionisti. Potranno procedere al monitoraggio delle attività dei conti degli Azionisti al fine di rilevare qualsiasi modello ripetitivo di compravendite frequenti che sembrano effettuate in risposta a fluttuazioni sul breve termine del Valore patrimoniale netto per Azione, potranno intraprendere le misure che ritengano appropriate per limitare tali attività, e potranno incluso penalizzarle imponendo degli oneri per il riscatto fino al 3% del Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di una richiesta di riscatto, a condizione che tale onere sia previsto nel rispettivo Supplemento.

Non vi sono garanzie che le pratiche speculative abusive possano essere ridotte od eliminate. Per esempio esistono conti intestati a dei prestanome in cui si possono aggregare le compravendite di azioni di Azioni da parte di investitori multipli per negoziare con il Fondo su base netta, che occultano l'identità degli investitori sottostanti

nel Fondo e rendono molto più complicato per gli Amministratori e i loro delegati identificare pratiche speculative abusive.

Forma delle Azioni

Le Azioni saranno emesse in forma nominativa. Non saranno emessi certificati azionari. Note contrattuali a conferma della titolarità delle Azioni e che evidenzino l'iscrizione nel registro saranno di norma inviate a tutti i richiedenti a seguito del ricevimento dell'accredito dell'importo di sottoscrizione e del ricevimento del Modulo di domanda compilato unitamente a tutta la documentazione richiesta dall'Agente amministrativo. Un'Azione in un Fondo è una proprietà personale che conferisce diritti proprietari e può essere venduta o trasferita a fronte di un corrispettivo in denaro o di altra natura in conformità alle procedure indicate nella sezione intitolata "Trasferimento di Azioni" seguente.

L'Azionista iscritto nel registro sarà il titolare assoluto delle Azioni. Nessuna persona sarà riconosciuta come detentore di Azioni sulla fiducia. Per maggiore chiarezza, la Società non sarà tenuta a riconoscere alcuna partecipazione equa, contingente, futura, parziale o altro interesse su qualsiasi Azione (ad eccezione di quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o per legge).

Trasferimento di Azioni

Le Azioni di ogni Fondo potranno essere trasferite con un modulo di trasferimento titoli firmato dal (o, nel caso di un trasferimento titoli effettuato da una persona giuridica, firmato per conto del o con il sigillo del) trasferente, sempre a condizione che il beneficiario del trasferimento compili un Modulo di domanda (che, tra l'altro, comprenda un certificato dal quale si evinca che il beneficiario del trasferimento soddisfa i criteri di idoneità pertinenti per il Fondo) secondo le modalità stabilite dagli Amministratori e/o dall'Agente amministrativo e fornisca all'Agente amministrativo tutti i documenti richiesti. Nel caso di decesso di uno dei titolari di Azioni in proprietà congiunta, il o i successori saranno la sola o le sole persone riconosciute dalla Società come aventi qualsiasi diritto o interesse nelle Azioni registrate a nome di tali Azionisti congiunti.

Le Azioni non possono essere trasferite a una Persona statunitense (tranne che nel caso in cui sia applicabile un'esenzione ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America e con l'approvazione degli Amministratori).

La registrazione di qualsiasi trasferimento può essere rifiutata dagli Amministratori a loro assoluta discrezione nelle circostanze indicate nello Statuto o diversamente precisate nel relativo Supplemento ivi compreso se, a seguito del trasferimento, il trasferente o il beneficiario del trasferimento detenesse Azioni per un valore inferiore alla Quota Minima (eventuale) prevista per il Fondo pertinente.

Qualora il trasferimento di Azioni fosse soggetto a qualsiasi imposta, la Società potrà riacquistare e cancellare una quantità di Azioni del trasferente sufficiente a consentirle di pagare l'imposta dovuta a fronte del trasferimento ai Revenue Commissioner (Autorità fiscali irlandesi).

Riacquisti di Azioni

Le domande di riacquisto di Azioni devono essere presentate all'Agente amministrativo per posta, telefonicamente, via fax o per e-mail (solo per gli Azionisti che abbiano accettato i termini e le condizioni dell'Agente amministrativo per le negoziazioni elettroniche). Le domande inviate via fax saranno trattate come ordini definitivi e non potranno essere revocate senza il consenso degli Amministratori. Le conversazioni telefoniche in merito alle domande di riacquisto saranno registrate.

Gli ordini di riacquisto saranno evasi al ricevimento di istruzioni valide solo quando il Modulo di domanda originale e tutti gli altri documenti di supporto siano pervenuti al rispettivo Azionista (inclusa la documentazione relativa ai controlli per la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco) e tutti i controlli contro il riciclaggio del denaro sporco sono stati completati e il pagamento è stato effettuato sul conto di registrazione o mandato alternativo. In caso contrario l'originale del Modulo di Riacquisto deve essere inviato immediatamente tramite corriere o per posta aerea all'Agente amministrativo. Qualsiasi variazione dei dati di un Azionista o delle istruzioni di pagamento sarà registrata solo al ricevimento delle istruzioni in originale.

Le domande di riacquisto devono essere presentate dagli Azionisti entro la Scadenza di negoziazione pertinente. Le domande di riacquisto ricevute dopo la Scadenza di negoziazione pertinente saranno trattate (salvo disposizioni diverse degli Amministratori e purché ricevute prima del rispettivo Punto di valutazione) come ricevute entro la Scadenza di negoziazione rispettiva. Una domanda di riacquisto non può essere revocata dopo la presentazione all'Amministrazione, a meno che tale revoca sia approvata dagli Amministratori, che agiranno a

proprio insindacabile giudizio. Gli Amministratori possono a proprio insindacabile giudizio concordare altri Giorni di negoziazione e Punti di valutazione per il riacquisto di Azioni relativamente ad ogni Fondo.

L'Importo minimo di riacquisto (ove presente) può variare secondo il Fondo o la Categoria di Azioni e, ove pertinente, deve essere indicato nel Supplemento.

La Società può rifiutarsi di accogliere una domanda di riacquisto che potrebbe ridurre il valore delle Azioni detenute da qualsiasi Azionista di qualsiasi Fondo fino ad un valore inferiore alla Quota Minima (eventuale) di tale Fondo. Ogni domanda di riacquisto che possa avere tale effetto può essere trattata dalla Società come una domanda di riacquisto di tutto il pacchetto detenuto dall'Azionista.

Il pagamento dei ricavi del riacquisto sarà effettuato a seconda del caso a favore dell'Azionista o degli Azionisti congiunti nominali, a meno che l'Agente amministrativo non riceva istruzioni scritte diverse dall'Azionista nominale o dagli Azionisti nominali congiunti.

Quando una domanda di riacquisto che sia stata presentata da un investitore possa tradursi in una passività fiscale, la Società decurerà dai ricavi del riacquisto un importo pari all'imposta dovuta ai Revenue Commissioner (Autorità fiscali irlandesi) per la rispettiva transazione.

I pagamenti dei corrispettivi di rimborso potranno essere trattenuti dalla Società e sull'importo trattenuto non maturerà alcun interesse laddove un Azionista omettesse di fornire alla Società, all'Agente amministrativo o al Distributore le informazioni che questi debba ricevere ai sensi del Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act del 2010 e del Criminal Justice Act del 2013 e delle linee guida emanate con riferimento agli stessi per consentire alla Società di verificare l'identità dell'Azionista.

L'importo dovuto per il riacquisto di Azioni sarà pagato di norma con trasferimento elettronico di fondi a rischio e spese dell'Azionista nella valuta designata della rispettiva Categoria di Azioni (o in altra valuta approvata di volta in volta dagli Amministratori) entro la rispettiva Data di pagamento del Fondo e soggetta al ricevimento della domanda di riacquisto. I proventi di riacquisto non saranno in alcun caso pagati finché non siano pervenuti i documenti richiesti dagli Amministratori all'investitore e finché non siano stati portati a termine tutti i necessari controlli antiriciclaggio, verificati e pervenuti nel formato originale.

Si consiglia agli investitori di informare anticipatamente la Società e gli Amministratori nel caso di richieste di sottoscrizione di notevole entità.

Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che gli eventuali corrispettivi di rimborso, che vengono effettuati da un Fondo e detenuti in qualsiasi periodo di tempo nel Conto Sottoscrizioni/Rimborsi, rimangono di proprietà del relativo Fondo fino al momento in cui i corrispettivi vengono pagati agli investitori. Questo comprenderebbe, per esempio, casi in cui i corrispettivi di rimborso siano temporaneamente trattenuti in attesa del ricevimento dei principali documenti per la verifica dell'identità, eventualmente richiesti dalla Società o dall'Agente amministrativo –sottolineando la necessità di risolvere rapidamente questi problemi in modo che i corrispettivi vengano pagati. Va inoltre rilevato che l'investitore non debba più essere considerato un Azionista ma un creditore generico non garantito della Società con riferimento all'importo di rimborso detenuto nel Conto Sottoscrizioni/Rimborsi e non sarà protetto ai sensi degli Investor Money Regulations.

Restrizione dei riacquisti

La Società ha il diritto di limitare il numero di Azioni di qualsiasi Fondo riacquistate in qualsiasi Giorno di negoziazione a non più del 10% del Valore patrimoniale netto di tale Fondo in tale Giorno di negoziazione. In questo caso la limitazione si applicherà *pro rata*, per cui tutti gli Azionisti che desiderino riacquistare Azioni di tale Fondo in tale Giorno di negoziazione realizzeranno la stessa aliquota delle proprie Azioni, o secondo altre modalità ritenute opportune dagli Amministratori tenendo conto del miglior interesse degli Azionisti esistenti e di quelli che presentano domanda di riacquisto. Le Azioni che non sono state riacquistate ma che altrimenti sarebbero state riacquistate saranno riportate per il riacquisto al Giorno di negoziazione successivo e saranno trattate prioritariamente (su base *pro rata* o secondo altre modalità ritenute opportune dagli Amministratori, come descritto in dettaglio precedentemente) rispetto alle domande di riacquisto pervenute successivamente. Qualora le domande di riacquisto siano riportate come descritto qui sopra l'Agente amministrativo informerà gli Azionisti interessati.

La Società non può riacquistare Azioni in qualsiasi periodo di sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto del Fondo in oggetto come descritto nel capitolo "Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto" più avanti. Gli investitori che abbiano presentato domande di riacquisto saranno informati di tale sospensione e, se

non ritirate, le domande saranno evase nel primo Giorno di negoziazione successivo alla fine di tale sospensione.

Riacquisti in natura

Lo Statuto contiene disposizioni speciali per il caso in cui una domanda di riacquisto di un Azionista porterebbe al riacquisto da parte della Società in qualsiasi Giorno di negoziazione di Azioni che rappresenterebbero più del 5% del Valore patrimoniale netto di qualsiasi Fondo. In questo caso la Società può, a discrezione degli Amministratori, accettare la domanda di riacquisto totale o parziale con una distribuzione degli investimenti del Fondo pertinente in natura, purché tale distribuzione non pregiudichi gli interessi degli altri Azionisti di tale Fondo. Le attività da trasferire saranno scelte a discrezione del Gestore delegato previa approvazione del Depositario, e calcolate al valore utilizzato per stabilire il prezzo di riacquisto delle Azioni da riacquistare. Se un Azionista che presenta una domanda di riacquisto viene informato dell'intenzione della Società di scegliere di accettare la domanda distribuendo le attività come sopra descritto, può chiedere che la Società invece di trasferire tali attività ne disponga la vendita e gli sia versato in pagamento il ricavo netto della vendita. Le spese di tale vendita sono a carico dell'investitore interessato.

Lo Statuto contiene anche disposizioni speciali per il caso in cui una domanda di riacquisto di un Azionista porterebbe al riacquisto da parte della Società in qualsiasi Giorno di negoziazione di Azioni che rappresenterebbero meno del 5% del Valore patrimoniale netto di qualsiasi Fondo. In questo caso la Società può, a discrezione degli Amministratori, accettare la domanda di riacquisto totale o parziale con una distribuzione degli investimenti del Fondo pertinente in natura, purché tale distribuzione non pregiudichi gli interessi degli altri Azionisti di tale Fondo. Le attività da trasferire saranno scelte a discrezione del Gestore delegato previa approvazione del Depositario, e calcolate al valore utilizzato per stabilire il prezzo di riacquisto delle Azioni da riacquistare.

Riacquisto forzoso di Azioni/Detrazione d'imposta

Gli Azionisti sono tenuti a notificare immediatamente la Società e l'Amministratore se divengono Soggetti statunitensi o persone limitate da restrizioni alla proprietà, come indicato nel presente Prospetto. Tali Azionisti potrebbero essere tenuti a vendere o trasferire le proprie Azioni. La Società ha facoltà di riacquistare tutte le Azioni che sono o possono essere possedute, direttamente o indirettamente, da o per conto di qualsiasi soggetto che violi di volta in volta eventuali restrizioni sulla proprietà, secondo quanto indicato nel presente Prospetto; oppure nel caso in cui la detenzione di Azioni da parte di qualsiasi soggetto sia illegale o rischi di provocare o comportare qualsiasi conseguenza fiscale, legale, normativa, finanziaria oppure possa risultare in qualsiasi multa o svantaggio materiale e amministrativo per la Società, gli Azionisti nel suo complesso o qualsiasi Fondo o Categoria. La Società può inoltre riacquistare eventuali Azioni detenute da qualunque soggetto che posseda una partecipazione inferiore rispetto alla Partecipazione Minima o che entro sette giorni dalla richiesta da parte o per conto degli Amministratori, non fornisca alcuna informazione o dichiarazione necessaria ai sensi delle presenti condizioni (compresa, senza alcuna limitazione, il mancato invio di una documentazione che possa essere richiesta dalla Società al fine di identificare e verificare la proprietà effettiva di qualsiasi cessionario in conformità con le normative sul riciclaggio di denaro e la prevenzione del terrorismo applicabili in Irlanda, nonché la mancata presentazione di certificazioni, incluse le certificazioni relative all'adeguato status fiscale del cessionario). La Società può utilizzare i proventi derivanti da tale riacquisto forzoso per il pagamento di qualsiasi imposta o ritenuta alla fonte derivante dalla detenzione o dalla proprietà effettiva di Azioni da parte di un Azionista, inclusi gli interessi o le sanzioni collegate.

Quando una domanda di riacquisto è stata presentata da un investitore e possa tradursi in una passività fiscale, la Società deterrà dai ricavi del riacquisto un importo pari all'imposta dovuta dalla Società ai Revenue Commissioners per la rispettiva transazione. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla Parte 8 del presente Prospetto informativo intitolata "Tassazione", che espone in dettaglio i casi in cui la Società ha diritto a detrarre dai pagamenti agli Azionisti gli importi connessi all'assoggettamento alle imposte irlandesi, ivi compresi eventuali penalità e interessi, e/o a riacquistare in modo coatto le Azioni al fine di assolvere a tale obbligo fiscale. Gli Azionisti in questione dovranno rimborsare e mantenere indenne la Società nei confronti di perdite derivanti alla Società per effetto dell'assoggettamento della Società all'obbligo di versare le imposte per il verificarsi di un evento imponderabile.

Dimensione non economica del Fondo

La Società può riacquistare tutte le Azioni di qualsiasi Fondo qualora in qualsiasi momento successivo all'emissione iniziale di tali Azioni il Valore patrimoniale netto del rispettivo Fondo sia inferiore all'importo minimo sostenibile fissato dagli Amministratori a proprio insindacabile giudizio.

Scambio di Azioni

Gli Azionisti potranno chiedere lo scambio in qualsiasi Giorno di negoziazione di tutte o una parte delle loro Azioni di qualsiasi Categoria (la **Categoria originale**) con Azioni di un'altra Categoria (esistente nello stesso Fondo o in un altro Fondo) offerte al momento della domanda (la **Nuova Categoria**) purché siano soddisfatti tutti i criteri per la domanda di Azioni della Nuova categoria, informando l'Agente amministrativo per conto della Società entro la Scadenza di negoziazione del rispettivo Giorno di negoziazione. Gli Amministratori possono tuttavia a proprio insindacabile giudizio concordare di accettare domande di scambio ricevute dopo tale scadenza purché siano ricevute prima del rispettivo Punto di valutazione. Gli Amministratori possono rifiutare a loro discrezione di accettare una domanda di scambio qualora, a causa dell'entità di tale domanda o per altre ragioni, il realizzo di detti importi dagli attivi di un Fondo e il reinvestimento di una somma equivalente in un altro Fondo non fosse nel migliore interesse degli Azionisti dei relativi Fondi. Agli scambi si applicheranno le stesse disposizioni e procedure generali relative ai riacquisti. Tutti gli scambi saranno trattati come riacquisto di Azioni della Categoria originale e impiego dei ricavi netti per l'acquisto di Azioni della Nuova categoria, in base ai prezzi di emissione e di riacquisto correnti di Azioni di ogni categoria. Lo Statuto prevede l'addebito di una commissione di scambio fino al 2% del prezzo di riacquisto totale delle Azioni della Categoria originale riacquistate, peraltro al momento gli Amministratori non intendono addebitare tale commissione.

Il numero di Azioni della Nuova Categoria da emettere sarà calcolato in base alla formula seguente:

$$S = \frac{[R \times (RP \times ER)] - F}{SP}$$

dove:

R	=	numero di Azioni della Categoria originale da scambiare;
S	=	numero di Azioni della Nuova Categoria da emettere;
RP	=	prezzo di riacquisto per Azione della Categoria originale al Punto di valutazione del rispettivo Giorno di negoziazione;
ER	=	tasso di cambio; nel caso di uno scambio di Azioni denominate nella stessa Valuta di base il tasso è uguale a 1. In tutti gli altri casi, è il fattore di conversione valutaria stabilito dagli Amministratori verso il Punto di valutazione del rispettivo Giorno di negoziazione, che rappresenta il tasso effettivo di cambio applicabile al trasferimento di attività correlate alla Categoria originale e alla Nuova Categoria di Azioni corretto come necessario per tenere conto dei costi effettivi di tale trasferimento;
SP	=	prezzo di riacquisto per Azione della Nuova Categoria al Punto di valutazione del Giorno di negoziazione pertinente;
F	=	spese di scambio, se dovute alla Società o a chi da essa indicato, imponibili sullo scambio di Azioni.

Quando si effettua uno scambio di Azioni, le Azioni della Nuova Categoria saranno assegnate ed emesse proporzionalmente e rispettivamente alle Azioni della Categoria originale nel rapporto S a R.

Non si possono scambiare Azioni con quelle di una diversa Categoria in qualsiasi periodo di sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto del Fondo in oggetto come descritto nel capitolo "Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto" più avanti. Chi presenta una domanda di scambio di Azioni sarà informato di tale rinvio e, se non ritirate, le domande saranno trattate nel primo Giorno di negoziazione successivo alla fine di tale sospensione.

Quando lo scambio di Azioni è chiesto come un investimento iniziale in un Fondo, gli Azionisti devono assicurare che il valore delle Azioni scambiate sia uguale o superiore alla Sottoscrizione iniziale minima della Nuova Categoria pertinente (se del caso) specificata nel relativo Supplemento. Nel caso di uno scambio solo in parte di un investimento detenuto, il valore della quota restante deve essere almeno pari alla Quota minima detenuta della Categoria originale, salvo disposizioni contrarie degli Amministratori.

Prezzo dell'emissione iniziale

Il prezzo dell'emissione iniziale di Azioni di ogni Fondo sarà l'importo o gli importi stabilito/i nel relativo Supplemento.

Prezzi di emissione e riacquisto

Il prezzo di emissioni successive di Azioni di tutte le Categorie di un Fondo in un Giorno di negoziazione è calcolato verificando il Valore patrimoniale netto del Fondo pertinente (vale a dire il valore delle attività del Fondo al netto delle passività) nel Punto di valutazione di tale Fondo per il rispettivo Giorno di negoziazione. Il Valore patrimoniale netto per Azione dei rispettivi Fondi è calcolato dividendo il Valore patrimoniale netto del Fondo in oggetto per il numero totale di Azioni emesse nel Fondo nel rispettivo Punto di valutazione e arrotondando il risultato al massimo alla quarta cifra decimale. Ove del caso, il Valore patrimoniale netto per Azione di ogni Categoria di un Fondo è calcolato stabilendo la quota di Valore patrimoniale netto del Fondo attribuibile alla Categoria pertinente e dividendo questa somma per il numero totale di Azioni della Categoria pertinente emesse nel rispettivo Punto di valutazione; l'importo risultante viene arrotondato al massimo alla quarta cifra decimale. Se in un Fondo vi è più di una Categoria di Azioni, certe Categorie possono prevedere l'addebito di una commissione, i cui particolari saranno esposti nel Supplemento del Fondo in questione. In questo caso il Valore patrimoniale netto per Azione di ogni Categoria può risultare diverso.

Inoltre le Azioni possono essere emesse e riacquistate a prezzi diversi a seguito delle eventuali correzioni del Valore patrimoniale netto per Azione effettuate come esposto nel presente.

Il prezzo di acquisto di Azioni in un Giorno di negoziazione, alle condizioni esposte più avanti, è pari al Valore patrimoniale netto per Azione della Categoria rispettiva calcolato secondo le modalità descritte precedentemente. Ai richiedenti potrà essere addebitato un onere preliminare come specificato nel Supplemento del Fondo corrispondente.

Il prezzo di riacquisto delle Azioni in un Giorno di negoziazione, alle condizioni esposte più avanti, è pari al Valore patrimoniale netto per Azione della rispettiva Categoria calcolato secondo le modalità descritte qui sopra. Qualora sia stato specificato nel rispettivo Supplemento, ai richiedenti potrà essere addebitato un onere a titolo di spese di riscatto delle Azioni.

Correzione della diluizione

Laddove precisato nel pertinente Supplemento, nel caso di sottoscrizioni nette o di riacquisti netti in qualsiasi Giorno di negoziazione, la Società può procedere a una rettifica percentuale (da comunicarsi a cura dell'Agente amministrativo) per singola transazione sul valore della sottoscrizione o del riacquisto in questione, calcolata ai fini della determinazione di un prezzo di sottoscrizione o di rimborso per tutelare il valore delle attività sottostanti del Fondo interessato (una "**Correzione della diluizione**").

Un esempio particolare di come funziona la Correzione della diluizione è nell'ipotesi in cui eventuali domande di riacquisto pervenute agli Amministratori richiedano, a parere di questi ultimi, il pagamento di una penale sul prelievo da depositi o il realizzo di attività a prezzi scontati inferiori al loro valore, calcolati in conformità alla sezione "Valutazione delle attività e passività". In questo caso, il Prezzo di riacquisto delle Azioni in questione potrà ridursi di una parte proporzionale della riduzione di valore o della penale subita dal Fondo interessato, nella misura ritenuta imparziale ed equa dagli Amministratori e approvata dal Depositario. In alternativa, gli Amministratori possono far sì che la Società assuma prestiti di fondi, fatte sempre salve eventuali restrizioni al prestito in essere relativamente alla Società o al Fondo interessato, e i costi di dette assunzioni di prestiti possono essere ripartiti proporzionalmente, come menzionato in precedenza, nella misura ritenuta imparziale ed equa dagli Amministratori e approvata dal Depositario.

Gli Amministratori si riservano il diritto di rinunciare in qualsiasi momento ad applicare tale Correzione della Diluizione. Tale importo sarà aggiunto al prezzo di emissione delle Azioni in caso di domande di sottoscrizione nette oppure dedotto dal prezzo di riacquisto delle Azioni in caso di domande di riacquisto nette. Dette somme saranno versate nel conto del Fondo interessato.

Valutazione delle attività e passività

Lo Statuto fornisce il metodo di calcolo del Valore patrimoniale netto del Fondo, del Valore patrimoniale netto attribuibile a ciascuna Categoria di un Fondo e del Valore patrimoniale netto per Azione.

Le attività e le passività di un Fondo vengono valorizzate in corrispondenza di un Punto di valutazione come segue:

- (a) le attività quotate o negoziate su una borsa riconosciuta (oltre a quelle relative al punto (e) sotto riportato) per le quali le quotazioni di mercato sono prontamente disponibili, sono valutate al prezzo medio di chiusura del mercato (o, se in quel mercato in quel Giorno lavorativo non ci sono stati scambi, nell'ultimo giorno di scambi rilevati in quel mercato prima di tale Giorno lavorativo), per l'importo o la quantità dell'investimento ritenuto equo dal Gestore date le circostanze. Quando un titolo è quotato o scambiato in più di una borsa valori riconosciuta, la relativa borsa valori o mercato deve essere la principale o più importante borsa o mercato in cui i titoli sono quotati o trattati oppure la borsa o il mercato che secondo il Gestore utilizza i criteri più corretti nel valorizzare l'investimento interessato. Le attività quotate o trattate in una borsa riconosciuta, ma acquistate o negoziate con un premio o a sconto al di fuori della relativa borsa o mercato, possono essere valorizzate tenendo in considerazione il livello di premio o di sconto al Punto di valutazione, a condizione che il Depositario sia certo che l'adozione di una simile procedura sia giustificabile ai fini della definizione del probabile valore di realizzo del titolo.
- (b) il valore di qualsiasi investimento che non sia quotato, scambiato o negoziato su una borsa valori riconosciuta o sia quotato, scambiato o negoziato ma per il quale tale quotazione o valore non sia disponibile, o la quotazione o il valore disponibile non sia rappresentativo del valore equo di mercato, sarà il valore di realizzazione probabile, stimato con cura e in buona fede (i) dal Gestore o (ii) da un soggetto, ditta o società competente (incluso il Gestore degli investimenti) scelto dal Gestore e approvato allo scopo dal Depositario o (iii) da qualunque altro mezzo, a condizione che il valore sia approvato dal Depositario. Qualora non siano disponibili quotazioni di mercato attendibili per i titoli a reddito fisso, il valore di tali titoli viene determinato usando una metodologia a matrice, predisposta dal Gestore o da un soggetto competente (approvato dal Depositario), per mezzo della quale tali titoli sono valutati tramite il confronto con la valutazione di altri titoli con simili livelli di rating, rendimento, scadenza e altre caratteristiche.
- (c) le disponibilità liquide (detenute direttamente o in deposito) sono valutate al loro valore nominale/facciale a cui sommare gli interessi maturati o decurtare gli interessi passivi, secondo i casi, al termine del giorno in cui cade il Punto di valutazione.
- (d) fermo restando il paragrafo (a) di cui sopra, le quote di organismi di investimento collettivo devono essere valutate in base all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile per quota o all'ultimo prezzo bid pubblicato dall'organismo d'investimento collettivo interessato o, se quotate o trattate in una borsa valori riconosciuta, secondo quanto riferito al punto (a) di cui sopra.
- (e) gli strumenti derivati quotati in borsa sono valutati al prezzo di regolamento determinato dal mercato su cui viene negoziato lo strumento finanziario. Se tale prezzo di regolamento non è disponibile, questo valore viene calcolato secondo il punto (b) di cui sopra.
- (f) fatte salve le disposizioni dei paragrafi da (a) a (e) di cui sopra:
 - (i) il Gestore o i suoi delegati devono, a loro discrezione relativamente a qualsiasi Fondo che sia un fondo del mercato monetario a breve termine, mettere in atto una procedura di escalation in modo da garantire che qualsiasi discrepanza significativa tra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato di uno strumento del mercato monetario, sia portata all'attenzione del Gestore o che una revisione del costo ammortizzato di valutazione rispetto alla valutazione di mercato sia compiuta ai sensi della Normativa della Banca Centrale;
 - (ii) qualora non vi fosse l'intenzione o l'obiettivo da parte del Gestore di applicare la valutazione tramite i costi ammortizzati al portfolio del Fondo nel suo insieme, uno strumento del mercato monetario all'interno di tale portfolio verrebbe valutato soltanto su una base di ammortamento, se lo strumento di mercato monetario ha una vita residua inferiore ai 3 mesi e non ha una sensibilità specifica ai parametri di mercato, compreso il rischio di credito.

- (g) ferme restando le condizioni generali di quanto precede, il Gestore, con il consenso del Depositario, possono rettificare il valore di qualunque investimento se ritengono che ciò sia necessario per esprimere il suo giusto valore, tenendo conto di valuta, commerciabilità, oneri di negoziazione e/o ad altre considerazioni ritenute rilevanti. Il criterio di correzione del valore deve essere chiaramente documentato.
- (h) se il Gestore ne evidenzia la necessità, un investimento specifico può essere valutato attraverso un metodo alternativo di valutazione approvato dal Depositario, e il criterio/metodo usato deve essere chiaramente documentato.

I principi di valutazione di cui sopra sono soggetti a qualsiasi norma prevalente che possa applicarsi alle modalità con cui la Società è tenuta a valutare un dato strumento secondo quanto previsto dal Regolamento EMIR.

Tutti i valori espressi in una valuta diversa dalla Valuta di base del Fondo in oggetto (sia di investimenti che di liquidità) e tutti i prestiti assunti in Valuta diversa dalla Valuta di base saranno convertiti nella Valuta di base al tasso (ufficiale o altro) che l'Agente amministrativo riterrà appropriato tenuto conto delle circostanze.

Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto

La Società può sospendere in qualsiasi momento il calcolo del Valore patrimoniale netto di ogni Fondo e il diritto degli Azionisti di chiedere il riacquisto o lo scambio di Azioni di ogni Categoria durante (i) qualsiasi periodo nel quale uno dei mercati principali o piazze borsistiche nelle quali è, di volta in volta, quotata, ammessa a listino o negoziata una parte rilevante degli investimenti del Fondo in oggetto è chiuso per motivi diversi dalle festività ordinarie o nel quale gli scambi nel detto mercato sono limitati o sospesi; (ii) qualsiasi periodo durante il quale a seguito di eventi politici, economici, militari o monetari o qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo, della responsabilità e del potere degli Amministratori, non sia ragionevolmente possibile procedere alla dismissione o valutazione di una quota consistente degli investimenti del Fondo in oggetto senza nuocere gravemente agli interessi di Azionisti del Fondo o se ad avviso degli Amministratori il Valore patrimoniale netto del Fondo non può essere calcolato equamente; (iii) qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo di qualsiasi investimento del Fondo e altre attività o quando, per qualsiasi altra ragione, i prezzi attuali su qualsiasi mercato o piazza borsistica di qualsiasi investimento del Fondo in oggetto non possono essere determinati con tempestività e accuratezza; (iv) qualsiasi periodo durante il quale il Fondo in oggetto non è in grado di rimpatriare fondi necessari per effettuare pagamenti dovuti per il riacquisto di Azioni di qualsiasi Categoria del Fondo in oggetto o durante il quale l'eventuale trasferimento di fondi per l'acquisto o la realizzazione di investimenti o pagamenti dovuti per il riacquisto di Azioni a parere degli Amministratori non può essere effettuato ai normali prezzi o tassi di cambio; (v) qualsiasi periodo durante il quale, a parere degli Amministratori, tale sospensione è giustificata tenendo conto degli interessi del Fondo; o (vi) successivamente all'invio ai relativi azionisti di un avviso di convocazione di un'assemblea generale per l'esame di una proposta di liquidazione della Società o chiusura del Fondo in oggetto. La Banca centrale può anche chiedere la sospensione del riacquisto di Azioni di qualsiasi Categoria nell'interesse degli Azionisti o generale. La Società adotterà tutte le misure ragionevolmente possibili per concludere il più presto possibile qualsiasi periodo di sospensione.

Gli Amministratori possono rimandare il Giorno di negoziazione di un Fondo al Giorno lavorativo successivo qualora, a loro parere, una quota consistente del patrimonio del Fondo interessato non possa essere valutata in modo equo e si prevede che detta difficoltà sarà superata entro un Giorno lavorativo.

Gli Azionisti che hanno chiesto l'emissione o riacquisti di Azioni di qualsiasi Categoria o scambi di Azioni di una Categoria con Azioni di un'altra Categoria saranno informati di tale sospensione o rimando secondo le modalità stabilite dagli Amministratori e le loro domande saranno evase il primo Giorno di negoziazione successivo al termine della sospensione o il Giorno di Negoziazione rimandato se il caso, salvo istruzioni in senso contrario. Tutte le sospensioni di questo tipo saranno comunicate immediatamente, e in ogni caso entro lo stesso giorno lavorativo alla Banca centrale.

Errori di determinazione dei prezzi

Al momento del calcolo del Valore patrimoniale netto possono verificarsi degli errori. Al momento di stabilire se il Fondo e/o i singoli azionisti potranno percepire un rimborso a seguito di tali errori, la Società si atterrà alle linee guida pubblicate dall'Irish Funds (precedentemente Irish Funds Industry Association) al fine di applicare una soglia di rilevanza al di sotto della quale, previa autorizzazione del Depositario, non sarà di norma possibile versare un rimborso. La Banca centrale non ha definito alcun requisito in merito. La soglia di rilevanza attualmente applicata dalla Società è pari allo 0,5% del Valore patrimoniale netto del relativo Fondo e, secondo gli Amministratori, alla data del presente Prospetto informativo rispecchia le pratiche generalmente applicate sul

mercato.

Pertanto, fatta salva in ogni caso l'autorizzazione del Depositario, il rimborso non potrà essere di norma versato in caso di errori il cui effetto sia quello di portare il Valore patrimoniale netto del Fondo al di sotto della soglia di rilevanza. Potranno tuttavia presentarsi circostanze in base alle quali gli Amministratori o il Depositario ritengano adeguato versare un rimborso indipendentemente dal fatto che l'errore abbia comportato valori inferiori alla soglia di rilevanza. Al contrario, si procederà di norma a versare un rimborso in relazione a errori che portino il Valore patrimoniale netto del Fondo al di sopra della soglia di rilevanza, ed eventuali decisioni che prevedano di non versare alcun rimborso in tali circostanze saranno soggette all'approvazione degli Amministratori e del Depositario.

Per quanto riguarda la comunicazione agli azionisti, di comune accordo con il Depositario, gli Amministratori si riservano la facoltà di apportare modifiche alla soglia di rilevanza (ad esempio nel caso in cui essi ritengano che le pratiche generalmente applicate sul mercato siano cambiate). L'approvazione del presente Prospetto informativo da parte della Banca centrale non sarà da intendersi quale avallo delle pratiche di mercato o di requisiti legislativi o normativi.

Politica in materia di dividendi

Secondo quanto previsto dallo Statuto gli Amministratori possono pagare dividendi su ogni Categoria di Azioni nel momento che riterranno opportuno e quando appaia giustificato, prelevandoli dai profitti del Fondo pertinente; tali dividendi saranno i ricavi maturati al netto delle spese (inclusi tutti i ricavi maturati più gli interessi e i dividendi guadagnati dal Fondo pertinente).

La politica di distribuzione dei dividendi per ogni Fondo sarà stabilita dagli Amministratori al momento della creazione del Fondo stesso e i dettagli sono esposti, ove del caso, nel relativo Supplemento.

Nel caso di Fondi con Categorie di Azioni a tesaurizzazione la Società intende trattenere il rendimento netto e/o le plusvalenze attribuibili a tali Azioni nel Fondo in oggetto e il valore delle rispettive Azioni aumenterà di conseguenza.

Nel caso di Fondi con Categorie di Azioni a reinvestimento la Società intende reinvestire tutti i dividendi attribuibili a tali Azioni ma non saranno emesse altre Azioni rispetto a tale reinvestimento. Tutti i dividendi su tali Azioni a reinvestimento saranno versati dalla Società su un conto bancario intestato al Depositario per conto degli Azionisti interessati. L'importo a credito di questo conto non sarà un'attività del rispettivo Fondo o della Società e sarà trasferito immediatamente dal conto suddetto sul conto del rispettivo Fondo. È previsto che il Valore patrimoniale netto per Azione a reinvestimento non cambi come risultato di questo processo di reinvestimento in quanto il rendimento sarà versato sul conto esterno e reinvestito nel capitale del rispettivo Fondo lo stesso giorno e tra due punti di prezzatura.

Nel caso di Fondi con Categorie di Azioni a reddito, la Società intende distribuire il rendimento netto e/o le plusvalenze dei Fondi attribuibili a tali Azioni con la periodicità stabilita dagli Amministratori e specificata nel Supplemento del rispettivo Fondo.

I dividendi esigibili saranno pagati con trasferimento elettronico di liquidità a rischio e spese del beneficiario, salvo istruzioni alternative ricevute per iscritto dall'Agente amministrativo.

Si riporta all'attenzione degli investitori il fatto che ogni eventuale reddito da dividendi pagato da un Fondo e versato nel Conto Sottoscrizioni/Rimborsi resta di proprietà del relativo Fondo fino a quando il reddito è corrisposto all'investitore e che, durante questo periodo, l'investitore viene considerato un creditore generico non garantito della Società.

I dividendi non reclamati entro sei anni dalla data di pagamento saranno confiscati e reincamerati dal Fondo pertinente, senza che la Società debba emanare alcuna dichiarazione né compiere alcuna azione.

Onere annuo di gestione degli investimenti

Il Gestore, per conto della Società, presta e/o procura servizi d'investimento e reinvestimento delle attività di ciascun Fondo.

L'Onere annuo di gestione degli investimenti di ogni Categoria di ciascun Fondo è pagabile al Gestore degli investimenti a valere sul patrimonio del Fondo, nell'importo dettagliato nel relativo Supplemento.

La Società sosterrà il costo dell'eventuale imposta sul valore aggiunto applicabile all'Onere annuo di gestione degli investimenti.

Spese operative fisse ("FOE")

Inoltre, separatamente dal suo ruolo di gestione dei patrimoni di ciascun Fondo, il Gestore presta assistenza amministrativa e operativa alla Società e, tra l'altro, presta o procura servizi di amministrazione e di deposito, oltre che a una gamma di altri servizi (descritti di seguito). Le commissioni e spese maturate per tali servizi saranno corrisposte dal Gestore a valere sull'importo di spese operative fisse (FOE) percepito da ciascun Fondo, come descritto nei rispettivi Supplementi.

Salvo diversamente specificato nei Supplementi interessati, le FOE dovute al Gestore sono calcolate e maturano in occasione di ogni Punto di valutazione (il "**Punto di valutazione**"). Le FOE saranno calcolate separatamente per ciascuna Categoria di azioni di ogni singolo Fondo, sotto forma di tasso percentuale annuo sul valore totale delle Azioni rappresentato dalla Categoria di azioni in questione al Punto di calcolo, diviso il numero di giorni dell'anno e moltiplicato per il numero di giorni trascorsi dall'ultimo Punto di calcolo. Le FOE di ciascun Fondo e Categoria di azioni sono riportate nel Supplemento del Fondo interessato. Si è pervenuti alla determinazione di questi tassi dopo aver esaminato il modello previsto di costi sostenuti in relazione a ciascun Fondo e Categoria di azioni nel caso di nuova Categoria di azioni e/o di un nuovo Fondo.

Data la natura fissa delle FOE, qualora le spese effettive di una Categoria di Azioni le superassero in qualsiasi periodo, il Gestore coprirebbe la differenza con le proprie risorse. Qualora invece le FOE fossero superiori alle spese effettive della Categoria di Azioni, il Gestore tratterebbe la differenza (come spesa amministrativa per il Gestore che fornisce o procura i numerosi servizi compresi nelle FOE). In virtù di questo modello, il Gestore, e non gli Azionisti, si assume il rischio di eventuali aumenti di prezzo del costo dei servizi coperti dalle FOE e il rischio che i livelli di spesa relativi a tali servizi aumentino in misura superiore alle FOE, conseguentemente a una riduzione del patrimonio netto. Per contro, il Gestore, e non gli Azionisti, usufruirà di eventuali riduzioni di prezzo del costo dei servizi coperti dalle FOE, compresi i livelli di spesa derivanti da un aumento del patrimonio netto.

Non si prevede che le FOE siano riviste periodicamente o soggette ad aumenti. Tuttavia, gli Amministratori si riservano il potere discrezionale di procedere a un esame dei livelli di FOE in occasione di eventuali sviluppi di natura legale, regolamentare o di mercato che abbiano un impatto notevole e continuo sulle modalità di funzionamento del Fondo da un punto di vista economico. In questi casi, la Società fornirà un ragionevole preavviso prima di procedere a eventuali variazioni delle FOE applicabili a una Categoria di azioni e/o a un Fondo particolari.

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative alle commissioni e spese rientranti nelle FOE e alle commissioni e spese escluse dalle medesime.

Commissioni e spese incluse:

- (a) tutte le commissioni e spese spettanti a/sostenute dall'Agente amministrativo, Depositario, Segretario, Distributore, subdistributore, Agente pagatore o altro rappresentate locale (tutte ai normali tassi commerciali), depositario delegato (ai normali tassi commerciali), funzionario antiriciclaggio, broker di borsa o altro consulente professionale della Società nominato da o per conto del Gestore o della Società o in relazione a qualsiasi Fondo o categoria;
- (b) tutti i tributi e le imposte associati alle spese della Società, salvo in relazione a eventuali imposte o tributi dovuti sulle attività del Fondo o sull'emissione o sul riacquisto di Azioni;
- (c) tutte le commissioni e spese degli amministratori (comprese le ritenute alla fonte irlandesi sul reddito),

tutti i costi sostenuti nell'organizzazione delle riunioni degli Amministratori e nell'ottenimento delle relative deleghe, tutti i premi assicurativi compresi eventuali polizze di copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile di amministratori e funzionari, e le quote di adesione ad associazioni professionali;

- (d) la remunerazione, le commissioni e le spese sostenute o dovute per il marketing, la promozione e la distribuzione delle Azioni, tra cui, a titolo non esaustivo, le commissioni dovute a chiunque a corrispettivo della relativa sottoscrizione o accettazione di sottoscrivere o procura o accettazione di procurare sottoscrizioni di Azioni della Società, oltre che i costi e spese di redazione e distribuzione di tutto il materiale di marketing e pubblicitario;
- (e) tutte le commissioni e spese connesse alla redazione, pubblicazione e fornitura di informazioni agli Azionisti e al pubblico, tra cui, a titolo non esaustivo, i costi di redazione, traduzione, stampa, distribuzione del Prospetto e di eventuali allegati o Supplementi, KIID e relativi aggiornamenti periodici, letteratura marketing, eventuali relazioni alla Banca centrale o altra autorità di regolamentazione, della relazione annuale certificata e di altre relazioni periodiche e di calcolo, pubblicazione e diffusione del Valore patrimoniale netto per Azione, di certificati, conferme di proprietà ed eventuali avvisi comunicati agli Azionisti in qualsivoglia forma;
- (f) tutte le commissioni e spese sostenute in relazione alla convocazione e tenuta delle assemblee degli Azionisti;
- (g) tutte le commissioni e spese sostenute o dovute per la registrazione e il mantenimento della registrazione di un Fondo o di una Categoria presso tutte le competenti agenzie governative e/o autorità di regolamentazione e/o agenzie di rating, tutti i sistemi di compensazione e/o regolamento e/o le borse valori di vari paesi e giurisdizioni, tra cui, a titolo non esaustivo, le spese di presentazione e traduzione;
- (h) ove applicabile, tutte le commissioni e spese sostenute o dovute per la quotazione e il mantenimento dell'ammissione alla quotazione ovvero per ottemperare agli adempimenti di quotazione delle Azioni su Euronext Dublino (o altre borse valori su cui siano ammesse le Azioni);
- (i) salvo quanto di seguito descritto in relazione alle spese straordinarie, tutte le commissioni e spese di natura legale o professionale sostenute dalla società o per conto dei suoi delegati in eventuali azioni legali intraprese o procedimenti istituiti o difesi per far valere, tutelare, salvaguardare, difendere o recuperare i diritti o la proprietà della Società;
- (j) tutte le commissioni e spese della Società di revisione esterna, fiscali, legali e di altri consulenti professionali o altri fornitori di servizi della Società, salvo quanto di seguito previsto in relazione alle spese straordinarie; e
- (k) commissioni e spese connesse a tutte le presentazioni effettuate alla Banca centrale e all'Ufficio del registro delle imprese, le commissioni statutarie e regolamentari e/o i tributi;

in ciascuno dei suddetti casi maggiorati dell'eventuale imposta sul valore aggiunto applicabile.

Commissioni e spese escluse:

- (a) l'Onere annuo di gestione degli investimenti e/o eventuali commissioni di performance riportati nel relativo Supplemento;
- (b) la Società e ciascun Fondo costituito possono sostenere le proprie spese di costituzione dirette, come ulteriormente descritto in dettaglio più avanti nella sezione "Spese di costituzione";
- (c) le commissioni del broker, gli oneri delle stanze di compensazione, gli oneri fiscali (comprese imposte di bollo e/o imposte di bollo sui trasferimenti azionari) e gli altri esborsi sostenuti necessariamente per effettuare operazioni per i Fondi sono di norma riportati nelle note contrattuali, note di conferma e conti di differenza, a seconda dei casi;
- (d) interessi su assunzioni di prestiti e oneri sostenuti nell'accensione o estinzione di dette assunzioni di prestiti o nella negoziazione o modifica delle relative condizioni;
- (e) imposte e tributi dovuti sul patrimonio dei Fondi o sull'emissione o sul riacquisto di azioni;

- (f) il costo di eventuali fusioni o ristrutturazioni della Società o di qualsiasi Fondo, comprese le passività insorgenti sulle unità di fatturazione, la fusione o la ricostituzione successive al trasferimento delle attività del Fondo in tali operazioni;
- (g) i costi di conversione della Società in un'ICAV;
- (h) i costi di liquidazione o scioglimento della Società o di cessazione di un Fondo;
- (i) eventuali pagamenti diversamente dovuti in virtù dei Regolamenti o di eventuali modifiche dei Regolamenti e
- (j) eventuali spese straordinarie tra cui, a titolo non esaustivo, servizi legali relativi a importanti sviluppi legali o normativi riguardanti la Società; spese relative a quesiti regolamentari, costi per controversie ed eventuali imposte, tributi, dazi o oneri analoghi, imposti sulla Società o relative attività che non rientrerebbero altrimenti tra le spese straordinarie;

in ciascuno dei suddetti casi maggiorati dell'eventuale imposta sul valore aggiunto applicabile.

Onere preliminare

Un elenco dettagliato degli oneri preliminari (eventuali) da pagare alla sottoscrizione di Azioni e/o della commissione di scambio (eventuale) delle Azioni è riportato per le Azioni di ogni Fondo nel rispettivo Supplemento.

Onere di riscatto

Un elenco dettagliato relativo agli oneri di riscatto applicabili in caso di eventuale riscatto delle Azioni è riportato nel rispettivo Supplemento per le Azioni di ogni Fondo. L'importo di tali oneri potrà essere dedotto direttamente dall'importo da pagare a cura della Società a favore del Richiedente con rispetto alle Azioni da riacquistare e non potrà eccedere il 3% del prezzo di riacquisto per Azione della corrispondente Categoria oggetto di riacquisto in quel Giorno di negoziazione. Tali oneri dovranno essere versati a favore della Società o dei suoi incaricati, o comunque venga indicato da questi, ad uso e beneficio esclusivo loro o della Società.

Commissioni derivanti dall'investimento in altri fondi

Le commissioni massime di gestione (escluse le commissioni di performance) imputabili agli organismi d'investimento collettivo in cui i Fondi possono investire non saranno superiori al 5%, tuttavia si prevede che tali commissioni saranno notevolmente inferiori. Nel caso in cui il gestore degli investimenti di un fondo d'investimento in cui investe la Società, sia il Gestore, il Gestore degli investimenti o il Gestore delegato o una consociata del Gestore, del Gestore degli investimenti o del Gestore delegato, correlati da una gestione o controllo comune, ovvero da una partecipazione diretta o indiretta consistente, il Gestore, il Gestore degli investimenti o il Gestore delegato, a seconda dei casi, rinuncerà a eventuali oneri preliminari/di vendita iniziali o di scambio cui abbia diritto in virtù degli investimenti effettuati dal Fondo nei suddetti fondi d'investimento, né sarà applicata alcuna commissione annuale di gestione degli investimenti dall'organismo d'investimento collettivo sottostante. Tuttavia, potrà essere applicata una commissione di gestione degli investimenti in occasione del reinvestimento di garanzie in contanti ricevute da un Fondo in qualsiasi comparto idoneo di un altro organismo d'investimento collettivo gestito, direttamente o per delega, dal Gestore, Gestore degli investimenti o Gestore delegato.

Spese di costituzione

Il costo di costituzione della Società e le spese per l'offerta iniziale di Azioni nei Fondi stabiliti dalla Società, la preparazione e la stampa di questo Prospetto informativo, le spese di commercializzazione, di quotazione nel listino e le commissioni di tutti i professionisti impegnati, che non hanno superato i 90.000 euro, sono stati sostenuti dalla Società e imputati ai Fondi e ammortizzati nei primi cinque anni di operazione della Società o altro periodo concordato tra la Società e il Gestore delegato e possono non essere addebitati al rispettivo Fondo fino al momento in cui esso non disporrà di liquidità sufficienti a coprire tali costi. Il costo dell'istituzione di Fondi successivi sarà sostenuto dalla Società, salvo diversamente previsto nel Supplemento del Fondo interessato. Il Gestore delegato può sostenere inizialmente tutti o parte di questi costi stimati per conto della Società; in tal caso avranno diritto a essere rimborsati dalle attività della Società per tutte queste spese.

Commissioni d'incentivo

Il Gestore, il Gestore degli investimenti e/o il Gestore delegato possono effettuare transazioni con o tramite altre persone con le quali il Gestore, il Gestore degli investimenti e/o il Gestore delegato e qualsiasi entità a essi correlata abbiano in corso degli accordi in base ai quali l'altra parte fornirà di volta in volta o procurerà al Gestore, al Gestore degli investimenti e/o al Gestore delegato o a qualsiasi parte a essi correlata beni, servizi o altri benefici, come servizi di ricerca e consulenza, hardware informatico associato a software speciali o misure di ricerca e performance, ecc., la cui natura è tale che la loro fornitura costituirà un vantaggio per un Fondo e può contribuire ad un aumento della performance di un Fondo e del Gestore, del Gestore degli investimenti e/o del Gestore delegato o qualsiasi entità a essi correlata per la fornitura di servizi a un Fondo e che non viene pagata direttamente, ma con la quale invece il Gestore, il Gestore degli investimenti e/o il Gestore delegato e qualsiasi entità a essi correlata abbiano rapporti commerciali. Per evitare qualsiasi dubbio, tali beni e servizi non includono viaggi, pernottamenti, intrattenimento, beni o servizi generali amministrativi, attrezzature generali o sedi di ufficio, quote associative, stipendi di dipendenti o pagamenti diretti di somme pecuniarie. Tutte queste disposizioni sono prese ai fini della migliore esecuzione onde apportare vantaggi ausiliari nella fornitura di servizi d'investimento alla Società e una relazione a tale riguardo sarà allegata alle relazioni annuali e semestrali della Società. Ove del caso, tali disposizioni saranno conformi ai requisiti dell'articolo 11 della Direttiva delegata MiFID II.

Attualmente non si intende tuttavia concludere alcun accordo di commissioni di incentivo riguardo alla Società.

Transazioni della Società e conflitti d'interesse

Nel rispetto delle disposizioni enunciate in questo capitolo, il Gestore, il Gestore degli investimenti, il Gestore delegato, l'Agente amministrativo, il Depositario, gli Amministratori, tutti gli Azionisti e ogni loro rispettiva controllata, affiliata, agenti o rappresentanti (ognuno una **Persona correlata**) possono stipulare contratti o avviare qualsiasi transazione finanziaria, bancaria o di altro genere tra loro o con la Società, incluso, ma non limitatamente a esso, l'investimento da parte della Società in titoli di un Azionista, o l'investimento da parte di qualsiasi Persona correlata in qualsiasi società o organizzazione in cui ognuno di questi investimenti rientri nelle attività di qualsiasi Fondo o sia parte interessata a tale contratto o transazione. In particolare, ma non limitatamente a esso, qualsiasi Persona correlata può trattare e investire in Azioni relative a qualsiasi Fondo o proprietà dello stesso genere incluso nella proprietà del relativo Fondo per proprio conto o per conto di altri. La nomina del Gestore, del Gestore degli investimenti e del Distributore, del Gestore delegato, dell'Agente amministrativo e del Depositario, in qualità di prestatori di servizi alla Società, esula dall'ambito di questi requisiti sulle Persone correlate.

Inoltre, tutte le liquidità della Società possono essere depositate, subordinatamente alle disposizioni dei Central Bank Acts dal 1942 al 2015 (come successivamente di volta in volta emendati, consolidati, integrati o altrimenti modificati), presso qualsiasi Persona correlata o investite in certificati di deposito o strumenti bancari emessi da qualsiasi Persona correlata. Le transazioni bancarie e assimilabili possono avvenire anche con o tramite una Persona correlata.

Qualsiasi Persona correlata può agire anche come agente o mandante nella vendita o nell'acquisto di titoli e altri investimenti da e alla Società tramite il Depositario o qualsiasi sua controllata, affiliata, associata, agente o rappresentante. Nessuna di tali Persone correlate dovrà rendere conto agli Azionisti dei benefici derivanti e tutti questi benefici possono essere trattenuti dalla parte interessata purché tali transazioni siano condotte come se negoziate a condizioni concorrenziali, siano nel miglior interesse degli Azionisti e

1. sia stata ottenuta una valutazione, indipendente e competente, di tale transazione certificata da una persona approvata dal Depositario (o dal Gestore nel caso di una transazione a cui partecipa il Depositario); o
2. tale transazione sia stata eseguita alle condizioni migliori presso una borsa investimenti organizzata secondo le sue regole; o

laddove i paragrafi (1) e (2) non siano possibili,

3. tale transazione sia stata effettuata alle condizioni giudicate dal Depositario (o dal Gestore, nel caso che la transazione sia effettuata dal Depositario) conformi al principio che tali transazioni siano condotte come se negoziate a condizioni concorrenziali e nel migliore interesse degli Azionisti.

Il Depositario (o, se l'operazione coinvolge il Depositario, il Gestore) documenta come si sia adempiuto agli obblighi riportati nei paragrafi (1), (2) e (3) di cui sopra e, qualora le transazioni vengano condotte in conformità al paragrafo (3), il Depositario (o, se l'operazione coinvolge il Depositario, il Gestore) deve documentare la ragione del riconoscimento della conformità della transazione ai principi sopra descritti.

Conflitti di interessi potenziali possono sorgere di volta in volta rispetto alla prestazione, da parte del Depositario e/o dei suoi affiliati di altri servizi resi alla Società e/o ad altre parti.

Laddove sorgesse un conflitto o un potenziale conflitto di interessi, il Depositario è tenuto a rispettare i suoi obblighi verso la Società e il Gestore e a trattare la Società e/o altre parti con correttezza e in modo tale che, per quanto possibile, ogni eventuale operazione sia realizzata in condizioni sostanzialmente non meno favorevoli alla Società e/o altre parti rispetto al caso in cui il conflitto o il potenziale conflitto non fosse esistito. Questi potenziali conflitti di interesse sono identificati, gestiti e monitorati in diversi altri modi compresa, a titolo esemplificativo, la separazione gerarchica e funzionale dei compiti del Depositario dalle altre sue funzioni potenzialmente in conflitto e attraverso il rispetto da parte del Depositario della sua "**Politica in materia di Conflitti di Interesse**".

Ogni Persona correlata deve fornire alla Società tutti i dettagli di ciascuna transazione (compresi il nome della parte interessata e, se il caso, le quote ad essa versate in relazione all'operazione) in modo da permettere alla Società di assolvere facilmente ai suoi obblighi e fornire alla Banca Centrale un documento nell'ambito delle

relative relazioni annuali e semestrali del Fondo rispetto a tutte le operazioni delle Persone correlate.

Ogni Gestore, Gestore degli investimenti e Gestore delegato può, nel corso della sua attività, incorrere anche in conflitti di interesse potenziali con la Società in circostanze diverse da quelle riferite qui sopra. Ogni Gestore, Gestore degli investimenti e Gestore delegato tuttavia in questo caso terrà conto dei suoi obblighi ai sensi dell'Accordo di Gestione, dell'Accordo di Gestione degli investimenti e dell'Accordo di Consulenza e, in particolare, dei suoi obblighi di agire per quanto possibile nel miglior interesse della Società e degli Azionisti, tenendo conto dei suoi obblighi verso altri clienti nel procedere a qualsiasi investimento che possa far sorgere conflitti di interesse. Nel caso in cui si verifichi un conflitto di interesse gli Amministratori faranno in modo che tali conflitti siano risolti equamente e che le opportunità d'investimento siano attribuite equamente.

Gli Amministratori possono agire come amministratori di altri veicoli d'investimento collettivo.

L'elenco suesposto relativo ai conflitti di interessi potenziali non costituisce una lista completa o una spiegazione esaustiva di tutti i conflitti di interesse che potrebbero verificarsi in un investimento nella Società.

Relazioni e bilanci

L'esercizio della Società si chiude il 31 ottobre di ogni anno. La relazione annuale e i bilanci della Società certificati dalla Società di revisione esterna saranno redatti nella Valuta di base della Società e inviati agli Azionisti entro quattro mesi dalla conclusione di ogni esercizio contabile e almeno 21 giorni prima dell'assemblea generale della Società nella quale si voterà per la loro approvazione. La scadenza semestrale della Società è il 30 aprile di ogni anno. La Società invierà agli Azionisti una relazione semestrale e il bilancio non verificato dalla Società di revisione esterna entro due mesi dalla fine di ogni periodo semestrale.

Tali relazioni e bilanci includeranno una dichiarazione del Valore patrimoniale netto di ogni Fondo e degli investimenti in esso compresi alla fine dell'esercizio o del periodo semestrale.

La Società può inviare prospetti e altre relazioni per posta elettronica o via fax piuttosto che a mezzo posta. Le informazioni non inviate per via elettronica saranno inoltrate a mezzo posta.

Comunicazione dei prezzi e dichiarazione dei titoli in portafoglio

Il Valore patrimoniale netto per ogni Categoria di Azioni del relativo Fondo sarà disponibile presso l'Agente amministrativo, e sarà pubblicato sul sito www.insightinvestment.com ogni volta che si procede al suo calcolo. Tali prezzi saranno quelli applicabili alle contrattazioni dell'ultimo Giorno di negoziazione e quindi non possono essere ritenuti indicativi successivamente al rispettivo Giorno di negoziazione.

Oltre alle informazioni fornite nelle relazioni periodiche della Società, quest'ultima mette, di volta in volta, a disposizione degli investitori le informazioni collegate alle partecipazioni del portafoglio e quelle sui titoli in portafoglio relativamente a uno o più Fondi. Qualsiasi informazione di questo tipo viene messa a disposizione di tutti gli investitori nel relativo Fondo su apposita richiesta. Tali informazioni sono fornite esclusivamente sulla base dei dati storici e dopo il relativo Giorno di negoziazione al quale le informazioni si riferiscono. Nonostante esse rimangano informazioni storiche, un investitore che le ha ricevute si trova in una posizione più avvantaggiata essendo maggiormente informato sullo stato del relativo Fondo rispetto agli investitori che non abbiano ricevuto tali informazioni.

Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione contenuta nel Prospetto, nulla vieta, impedisce o proibisce alla Società di comunicare informazioni sulle partecipazioni detenute nel portafoglio ai fini del rispetto delle leggi e dei regolamenti di qualsiasi giurisdizione competente in cui le azioni della Società siano vendute, oppure di divulgare su richiesta tali informazioni a qualunque Foro in una giurisdizione competente.

Utilizzo di un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi

La Società gestisce un unico, comprensivo Conto Sottoscrizioni/Rimborsi per tutti i Fondi, in conformità alle linee guida della Banca Centrale sui conti dei fondi di liquidità multicomparto. Pertanto, la liquidità nel Conto Sottoscrizioni/Rimborsi è considerata di proprietà dei rispettivi Fondi e non gode della protezione degli Investor Money Regulations. Il Depositario sorveglia il Conto Sottoscrizioni/Rimborsi nell'adempimento degli obblighi di controllo del relativo flusso di cassa, e garantendo un controllo corretto ed efficace dei flussi di cassa della Società in conformità ai suoi obblighi come previsto nei Regolamenti conformemente alla Direttiva OICVM V. Rimane tuttavia un rischio per gli investitori, nella misura in cui il denaro sia detenuto dalla Società nel Conto

Sottoscrizioni/Rimborsi per conto di un Fondo, qualora questo Fondo (o un altro Fondo della Società) diventi insolvente. Rispetto a qualsiasi reclamo da parte di un investitore relativamente alla liquidità detenuta nel Conto Sottoscrizioni/Rimborsi, l'investitore non sarà considerato un azionista, bensì viene considerato in qualità di creditore non garantito della Società.

Il Gestore stabilisce, congiuntamente al Depositario, una politica che disciplini il funzionamento del Conto Sottoscrizioni/Rimborsi. Questa politica deve essere riesaminata dal Gestore e dal Depositario almeno una volta all'anno.

Le seguenti dichiarazioni sul regime fiscale, in ordine alla legislazione e alla prassi, sono in vigore in Irlanda e nel Regno Unito alla data del presente documento e non rappresentano una consulenza legale o fiscale agli Azionisti o ai possibili futuri Azionisti. Come avviene per qualsiasi investimento, non sussiste alcuna garanzia che il regime fiscale effettivo, o quello proposto, prevalente al momento di un investimento nella Società, resti valido a tempo indeterminato, dal momento che la base e le aliquote fiscali possono fluttuare.

I possibili futuri Azionisti devono familiarizzare e, ove necessario, chiedere una consulenza sulla normativa e sui regolamenti (come quelli relativi ai controlli fiscali e sui cambi) applicabili alla sottoscrizione, nonché alla detenzione e al riacquisto di Azioni in luogo della loro cittadinanza, della loro residenza e del loro domicilio.

Gli Amministratori raccomandano che gli Azionisti richiedano una consulenza fiscale da una fonte pertinente relativamente agli oneri fiscali risultanti dalla detenzione di Azioni nella Società e di tutti i rendimenti degli investimenti derivanti da queste Azioni.

Tassazione in Irlanda

Tassazione della Società

Gli Amministratori sono stati informati che la Società è un organismo di investimento ai sensi della sezione 739B del TCA e di conseguenza è esente dalla tassazione irlandese sul relativo reddito o sulle relative plusvalenze finché la Società conserva la residenza fiscale in Irlanda.

La Società ha la residenza fiscale in Irlanda se essa ha il suo centro di gestione e controllo in Irlanda. Resta comunque inteso che gli Amministratori della Società condurranno gli affari della stessa in maniera tale da consentire ciò.

Il reddito e le plusvalenze ricevuti dalla Società derivanti dai titoli emessi in altri paesi oltre all'Irlanda, o le attività depositate in paesi diversi dall'Irlanda, sono soggetti a tassazione, comprese le ritenute d'imposta praticate nei paesi dove tali reddito e plusvalenze abbiano origine. La Società non può beneficiare delle aliquote ridotte sulle ritenute d'imposta in virtù delle convenzioni sulla duplice tassazione per le operazioni effettuate tra l'Irlanda e gli altri paesi. Gli Amministratori dispongono del potere discrezionale sulla scelta della Società di fare domanda per tali agevolazioni e possono decidere di non richiederle se ritengono che siano un ostacolo amministrativo, troppo costoso o comunque inattuabile.

Nel caso in cui la Società riceva un eventuale rimborso delle ritenute d'imposta prelevate, il Valore Patrimoniale Netto della Società non viene rivalutato, e l'importo di qualsiasi rimborso viene distribuito in quote proporzionali agli Azionisti in essere al momento di tale rimborso.

Nonostante quanto esposto sopra, un prelievo fiscale per la Società può sorgere con riguardo agli Azionisti al verificarsi di un "Evento imponibile" nella Società.

Un Evento imponibile comprende:

- (i) tutti i pagamenti agli Azionisti da parte della Società nei confronti delle loro Azioni;
- (ii) tutti i trasferimenti, gli annullamenti, i rimborsi o i riacquisti di Azioni; e
- (iii) qualsiasi presunta vendita da parte di un Azionista delle proprie Azioni alla fine di un "periodo di riferimento" (una "Presunta vendita").

Per "periodo di riferimento" si intende un periodo di 8 anni a partire dalla data di acquisizione delle Azioni da parte di un Azionista e ciascun periodo successivo di 8 anni che parte subito dopo il precedente periodo di riferimento.

Un Evento imponibile non comprende:

- (i) qualsiasi operazione relativa ad Azioni detenute in un sistema di compensazione riconosciuto;
- (ii) qualsiasi scambio da parte di un Azionista in forza di un contratto stipulato a condizioni di

mercato da parte della Società, di Azioni della Società per altre Azioni della Società;

- (iii) alcuni trasferimenti di Azioni tra soggetti sposati o con un'unione civile, o dopo il divorzio;
- (iv) uno scambio di Azioni derivante da un'operazione qualificata di incorporazione o ristrutturazione della Società con un altro organismo d'investimento irlandese; o
- (v) l'annullamento delle Azioni nella Società derivante da uno scambio in relazione a uno schema di incorporazione (come previsto nella sezione 739HA del TCA).

Al verificarsi di un Evento imponibile, la Società è autorizzata a dedurre l'importo d'imposta appropriato su ogni pagamento effettuato a un Azionista nel rispetto dell'Evento imponibile. In caso di un Evento imponibile, laddove nessun pagamento sia effettuato dalla Società all'Azionista, la Società può appropriarsi o annullare il numero richiesto di Azioni per ottemperare agli oneri fiscali.

Qualora un Evento imponibile riguardasse una Presunta vendita e il valore delle Azioni detenute da un Azionista della Società residente in Irlanda fosse inferiore al 10% del valore totale delle Azioni nella Società (o in un Comparto) e la Società avesse operato la scelta di riferire ogni anno all'Autorità fiscale alcuni dati di ciascun Azionista Residente in Irlanda, la Società non sarebbe tenuta a detrarre le relative imposte e sarebbe l'Azionista Residente in Irlanda (e non la Società) a dover pagare l'imposta sulla Presunta vendita, sulla base di un'autocertificazione. Il Credito è accessibile dietro imposta corrispondente relativa all'Evento imponibile per l'imposta adeguata pagata dalla Società o dall'Azionista su una qualsiasi Presunta vendita precedente. In funzione dell'eventuale cessione di Azioni da parte dell'Azionista, viene effettuato un rimborso per ogni credito inutilizzato.

Azionisti

Azionisti non Residenti in Irlanda

Gli Azionisti non Residenti in Irlanda non sono soggetti all'imposta irlandese al verificarsi di un Evento imponibile purché:

- (i) la Società sia in possesso di una Dichiarazione pertinente completa attestante che l'Azionista non sia un Residente irlandese, o
- (ii) la Società sia in possesso di un avviso scritto di approvazione da parte dell'Autorità fiscale attestante che l'onere di fornire una Dichiarazione pertinente sia considerato rispettato nei confronti dell'Azionista e che l'avviso scritto di approvazione non sia stato ritirato dall'Autorità fiscale.

Nel caso in cui la Società non fosse in possesso di una Dichiarazione pertinente o che non fosse in possesso di informazioni che lascino ragionevolmente presupporre come la Dichiarazione pertinente non sia o non sia più sostanzialmente corretta, la Società deve detrarre le imposte al verificarsi di un Evento imponibile relativamente a tale Azionista. L'imposta detratta non viene generalmente rimborsata.

Gli Intermediari che operano per conto degli Azionisti non Residenti in Irlanda possono usufruire della stessa esenzione per conto degli Azionisti per i quali essi stanno operando. L'Intermediario deve compilare una Dichiarazione pertinente che dimostri che egli opera per conto di un Azionista non Residente in Irlanda.

Un Azionista societario non Residente in Irlanda che detiene direttamente o indirettamente Azioni da parte di, o per, una filiale o agenzia degli Azionisti in Irlanda, sarà soggetto all'imposta irlandese sulle società sul reddito per le Azioni o plusvalenze derivanti dalla cessione delle Azioni.

Azionisti Irlandesi Esenti

La Società non è tenuta a detrarre le imposte dall'Azionista Irlandese Esente nella misura in cui la Società sia in possesso di una Dichiarazione pertinente completa da parte di tali soggetti e la Società non abbia motivo di ritenere che questa Dichiarazione sia significativamente non corretta. L'Azionista Irlandese Esente deve notificare alla Società se cessa di essere un Azionista Irlandese Esente. Gli Azionisti Irlandesi Esenti, rispetto ai quali la Società non è in possesso di una Dichiarazione pertinente, sono riconosciuti dalla Società in qualità di Azionisti Irlandesi Non Esenti.

Sebbene la Società non sia tenuta a detrarre l'imposta in relazione agli Azionisti Irlandesi Esenti, detti Azionisti possono essere soggetti all'imposta irlandese sui loro redditi, profitti e plusvalenze relativamente a ciascuna vendita, passaggio, riacquisto, rimborso o annullamento di Azioni o dividendi o distribuzioni o altri pagamenti relativi alle loro Azioni, a seconda delle circostanze. È fatto obbligo ad ogni Azionista Irlandese Esente di riferirsi per le questioni fiscali all'Autorità fiscale.

Azionisti Residenti in Irlanda

Gli Azionisti Residenti in Irlanda (che non sono Azionisti Irlandesi Esenti) sono soggetti all'imposta al verificarsi di un Evento Imponibile. Le imposte con l'aliquota del 41% sono detratte dalla Società sui pagamenti effettuati dagli Azionisti rispetto alle Azioni o sulla vendita, sul passaggio, su una Presunta vendita (soggetta alla soglia del 10% di cui sopra), sull'annullamento, sul rimborso o sul riacquisto di Azioni o di realizzazione di qualsiasi altro pagamento relativo alle Azioni.

Un Azionista Residente in Irlanda, che non sia una società o un Azionista Irlandese Esente, non è soggetto ad alcuna ulteriore imposta sul reddito o sulle plusvalenze relativamente a ogni eventuale vendita, passaggio, Presunta vendita, annullamento, rimborso o riacquisto di Azioni o di realizzazione di ogni altro eventuale pagamento relativo alle sue Azioni.

Qualora l'Azionista Residente in Irlanda fosse una società non Azionista Irlandese Esente, e il pagamento non fosse tassabile come risultato dell'attività di negoziazione ai sensi dell'allegato D Caso I, l'ammontare ricevuto viene considerato come importo netto di un pagamento annuale soggetto a imposte ai sensi dell'Allegato D Caso IV ottenuto deducendo dal reddito lordo l'imposta sul reddito. L'aliquota d'imposta applicabile a un Evento imponibile di un investitore societario residente fiscale in Irlanda è in questo caso del 25%, purché l'investitore societario abbia presentato una dichiarazione alla Società contenente il proprio codice fiscale irlandese.

Qualora l'Azionista Residente in Irlanda fosse una società non Azionista Irlandese Esente, e il pagamento fosse tassabile come risultato dell'attività di negoziazione ai sensi dell'allegato D Caso I, vengono applicate le seguenti disposizioni:

- (i) l'importo ricevuto dall'Azionista è incrementato dell'ammontare delle imposte detratte dalla Società e viene considerato come reddito dell'Azionista per il periodo imponibile nel quale il pagamento viene effettuato;
- (ii) qualora il pagamento sia effettuato sulla vendita, sul passaggio, sulla Presunta vendita, sull'annullamento, sul rimborso o sul riacquisto di Azioni, da tale reddito viene dedotto l'importo in denaro o l'equivalente versato dall'Azionista per l'acquisizione di quelle Azioni; e
- (iii) l'ammontare delle imposte detratte dalla Società è imputabile all'imposta irlandese sulle società tassabile sull'Azionista rispetto al periodo imponibile nel quale il pagamento è effettuato.

Organismi d'investimento di portafoglio personale ("PPIU")

Un Organismo d'investimento è considerato un Organismo d'investimento di portafoglio personale ("PPIU") relativamente a uno specifico Azionista Residente Irlandese qualora quest'ultimo possa influenzare la selezione di una parte o di tutta la proprietà dell'impresa. L'impresa è un PPIU solo rispetto a quegli Azionisti Residenti Irlandesi che possono influenzare la selezione. Un provento derivante da un Evento imponibile rispetto a un PPIU è tassato all'aliquota del 60%. Un'impresa non è considerata un PPIU qualora fossero rispettate alcune condizioni di cui alla sezione 739BA del TCA.

Plusvalenze

In caso di una plusvalenza di valuta ottenuta da un Azionista Residente Irlandese sulla vendita di Azioni, tale Azionista può essere soggetto a imposte sulle plusvalenze di capitale rispetto ad un'eventuale plusvalenza imponibile derivanti dalla cessione.

Imposta di bollo

Poiché la Società è qualificata come organismo di investimento ai sensi della sezione 739B del TCA, essa non è soggetta al pagamento di imposte di bollo sulla sottoscrizione, sul passaggio o riacquisto di Azioni. L'incidenza dell'imposta di bollo per le sottoscrizioni di Azioni o per il passaggio o per il riacquisto di Azioni in contanti

dovrebbe essere in particolar modo esaminata caso per caso.

Tassa sulle acquisizioni di capitale

Nessun onere d'imposta sulle donazioni o sulle successioni (imposta sull'acquisizione dei capitali) viene determinato sulla donazione o sulla successione di Azioni a condizione che:

- (i) alla data della disposizione, il cedente delle Azioni non sia né domiciliato né ordinariamente residente in Irlanda, e, alla data della donazione o successione, il cessionario delle Azioni non sia né domiciliato né ordinariamente residente in Irlanda; e
- (ii) le Azioni siano comprese nella donazione o nella successione alla data della donazione o della successione e alla data di valutazione.

Scambio automatico di informazioni

La Società è tenuta, ai sensi dell'IGA, della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE, della sezione 891E, della sezione 891F e della sezione 891G del TCA e dei regolamenti emanati ai sensi di tali sezioni, a raccogliere talune informazioni sugli investitori.

La Società sarà tenuta a fornire talune informazioni ai Revenue Commissioner (Autorità fiscali irlandesi) in relazione agli investitori (ivi comprese le informazioni relative allo status di residenza fiscale dell'investitore) e anche in relazione ai patrimoni detenuti dagli investitori. Per ulteriori informazioni in merito al FATCA o al CRS, si rimanda al sito Internet dei Revenue Commissioner (Autorità fiscali irlandesi) all'indirizzo www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html.

Ulteriori dettagli in merito al FATCA e al CRS sono riportati di seguito.

Implementazione del FATCA in Irlanda

Il 21 dicembre 2012, i governi di Irlanda e USA hanno firmato l'IGA.

L'IGA ha significativamente aumentato la quantità di informazioni fiscali scambiate automaticamente tra l'Irlanda e gli USA. Esso prevede la comunicazione e lo scambio automatici delle informazioni sui conti detenuti presso le "istituzioni finanziarie" irlandesi da soggetti USA e reciprocamente per i conti finanziari USA di Residenti in Irlanda. La Società è soggetta a questa normativa. Per ottemperarvi, la Società deve chiedere e raccogliere alcune informazioni e documenti dai suoi Azionisti, dagli altri intestatari del conto e (nel caso) i proprietari beneficiari degli Azionisti nonché fornire tutte le informazioni e la documentazione sulle proprietà dirette o indirette dei soggetti USA alle autorità competenti in Irlanda. Gli azionisti e gli altri intestatari devono ottemperare a queste disposizioni e coloro che non lo fanno sono soggetti al rimborso forzato e/o all'imposizione di una ritenuta alla fonte da parte degli USA del 30% sui pagamenti imponibili e/o altre sanzioni monetarie.

L'IGA stabilisce che le istituzioni finanziarie irlandesi comunichino all'Autorità fiscale le informazioni sui detentori di conti USA e, in cambio, le istituzioni finanziarie USA devono comunicare lo stesso all'IRS per i detentori di conti residenti in Irlanda. Le due amministrazioni fiscali si scambiano automaticamente queste informazioni una volta l'anno.

La Società (e/o i suoi agenti debitamente incaricati) hanno il potere di imporre agli Azionisti la comunicazione di qualsiasi informazione sulla loro situazione fiscale, identità o residenza per ottemperare agli obblighi di comunicazione imputati alla Società ai sensi dell'IGA o di qualsiasi altra normativa da esso derivante e s'intende che gli Azionisti, con la sottoscrizione o la detenzione di azioni, abbiano acconsentito implicitamente alla comunicazione automatica di queste informazioni da parte della Società o di qualsiasi altro soggetto all'amministrazione fiscale competente.

Common Reporting Standard dell'OCSE

L'Irlanda ha previsto l'implementazione del CRS tramite la sezione 891F del TCA e l'emanazione dei Regolamenti CRS.

Il CRS è una misura di scambio di informazioni fiscali su scala mondiale dell'OCSE, che mira ad incoraggiare un approccio coordinato per la diffusione dei redditi di individui e organizzazioni.

L'Irlanda e numerosi altri paesi hanno sottoscritto o sottoscriveranno accordi multilaterali modellati sul Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information pubblicato dall'OCSE. Dal 1° gennaio 2016, la Società deve fornire alcune informazioni all'Autorità fiscale sugli investitori residenti o con sede nelle giurisdizioni che sono parte degli accordi CRS.

La Società, o una persona da essa incaricata, deve richiedere e raccogliere alcune informazioni sulla residenza fiscale dei suoi azionisti e "intestatari di conti" ai sensi del CRS e (se il caso) richiedere informazioni sui proprietari beneficiari dei detentori di conti. La Società, o una persona da essa incaricata, deve comunicare le informazioni richieste all'Autorità fiscale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in oggetto della richiesta. L'Autorità fiscale condivide le informazioni opportune con le amministrazioni fiscali delle giurisdizioni interessate. L'Irlanda ha introdotto i Regolamenti CRS nel dicembre 2015 e l'implementazione del CRS per i paesi che lo hanno adottato per primi (compresa l'Irlanda) diventa effettiva dal 1° gennaio 2016.

Alcune Definizioni sulla fiscalità irlandese

Residenza - Società

Una Società che ha il proprio centro di direzione e controllo in Irlanda è residente in Irlanda a prescindere dal luogo di iscrizione formale. Una Società che non ha il proprio centro di direzione e controllo in Irlanda ma che è formalmente iscritta in Irlanda è residente in Irlanda, a meno che non sia considerata non residente in Irlanda in forza di un trattato sulla doppia imposizione tra l'Irlanda e l'altro paese. In alcuni casi limitati, le società iscritte in Irlanda ma con il proprio centro di direzione e controllo all'estero senza un trattato sulla doppia imposizione potrebbero non essere considerate residenti in Irlanda. Regole specifiche possono essere applicate per le società costituite prima del 1° gennaio 2015.

Residenza - Individui

L'anno fiscale irlandese segue l'anno civile.

Un individuo è considerato residente in Irlanda per un dato anno fiscale se:

- (i) trascorre almeno 183 giorni in Irlanda nell'arco dell'anno fiscale; oppure
- (ii) ha una presenza in Irlanda di 280 giorni in totale, contando quelli dell'anno fiscale in oggetto e quelli dell'anno fiscale precedente.

La presenza di un individuo per un periodo non superiore a 30 giorni all'anno non viene considerata ai fini del test sui due anni. Per presenza in Irlanda s'intende la presenza fisica dell'individuo in qualsiasi momento della giornata in questione.

Residenza ordinaria - Individui

L'espressione "residenza ordinaria", distinta da "residenza", si riferisce alle normali abitudini di vita personali e denota la permanenza in un luogo con un certo grado di continuità.

Un individuo residente in Irlanda per tre anni fiscali consecutivi diventa un residente ordinario con effetto a partire dal quarto anno fiscale.

Un individuo residente ordinario in Irlanda cessa di essere tale alla fine del terzo anno fiscale consecutivo in cui non è residente in Irlanda. Perciò, un individuo residente e residente ordinario in Irlanda nel 2018 rimane tale fino alla fine dell'anno fiscale 2021.

Intermediario

indica una persona che:

- (i) svolge un'attività che consiste in, o include, la ricezione di pagamenti da un'impresa d'investimento per conto di altre persone; oppure
- (ii) detiene azioni in un'impresa d'investimento per conto di altre persone.

Tassazione nel Regno Unito

Le informazioni riportate di seguito si riferiscono alla tassazione nel Regno Unito e sono valide per la Società e gli Azionisti che risiedono e, se persone fisiche, sono domiciliate solo nel Regno Unito ai fini fiscali e che sono titolari beneficiari di Azioni come forma d'investimento; non sono valide invece per altre Categorie di contribuenti. **Queste informazioni non costituiscono consulenza fiscale e in caso di dubbi sul trattamento fiscale applicabile si consiglia vivamente di chiedere una consulenza professionale indipendente.**

Attenzione: Le informazioni riportate di seguito sono rivolte soltanto agli investitori residenti in Gran Bretagna e si basano sulla normativa fiscale britannica e sulla sua attuale interpretazione da parte dell'HM Revenue & Customs ("HMRC"). Ciò è soggetto a variazioni a seconda delle circostanze individuali. Va inteso soltanto come una guida e non sostituisce un parere professionale. Non vuole essere un'analisi esauriente di tutte le considerazioni fiscali relative alla detenzione di Azioni della Società. Queste informazioni non costituiscono un parere legale o fiscale, e gli investitori potenziali sono invitati a consultare i loro consulenti professionali circa le implicazioni relative alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, scambio o cessione delle Azioni della Società ai sensi della normativa della giurisdizione in cui vengono tassate.

Questo riassunto, in particolare, non tratta le conseguenze fiscali per le persone non residenti in Gran Bretagna che possiedono delle Azioni della Società, in relazione ad affari, lavoro o carriera svolti in Gran Bretagna (che sia attraverso una filiale, un'agenzia o un'organizzazione stabile ("PE")). Inoltre, il riassunto tratta solo le conseguenze fiscali per gli investitori britannici che detengono Azioni per investimento e non per trading o altri scopi. Non si occupa della posizione di alcune classi di investitori, come gli intermediari in titoli e le compagnie d'assicurazione, i fondi fiduciari, i fondi d'investimento autorizzati o le società d'investimento e i soggetti che hanno acquistato delle Azioni in ragione di un impiego proprio o altrui; né si occupa della posizione dei soggetti residenti ma non domiciliati in Gran Bretagna.

Come per qualsiasi investimento, non c'è alcuna garanzia sul fatto che la posizione fiscale reale o proposta in vigore al momento dell'investimento perduri per un periodo di tempo indefinito. Quanto segue di basa sulla normativa fiscale applicabile alla data del presente documento, insieme alla prassi HMRC, entrambe suscettibili di cambiare in qualsiasi momento - talvolta con un effetto retroattivo.

La Società

Gli Amministratori intendono condurre gli affari della Società in modo che (i) non diventi residente nel Regno Unito ai fini fiscali, (ii) non svolga attività commerciale nel Regno Unito tramite una sede permanente in questo Paese e (iii) tutte le transazioni commerciali (se del caso) nel Regno Unito siano condotte per mezzo di un intermediario o di un gestore degli investimenti che agisca quale agente indipendente nel normale svolgimento della sua attività. In base a quanto detto qui sopra la Società non dovrebbe essere soggetta all'imposta sul reddito o sulle società del Regno Unito sul proprio reddito e su guadagni diversi da certe fonti di reddito britanniche.

Gli Amministratori, il Gestore degli investimenti e il Gestore delegato vogliono che i rispettivi affari siano svolti in modo da soddisfare questi requisiti nei limiti delle loro rispettive capacità di controllo. Non si può tuttavia garantire che le condizioni necessarie siano rispettate in ogni momento.

Regole per lo UK Offshore Fund (status di Reporting Fund)

Ogni Categoria di Azioni di ciascun Fondo è trattata come un "fondo offshore" separato ai sensi del regime fiscale per i fondi britannici offshore ai sensi della Parte 8 del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 ("TIOPA 2010"). Gli Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 (i "Regolamenti 2009") (Statutory Instrument 2009/3001) stabiliscono il regime per la tassazione degli investimenti in "fondi offshore" che si applica con riferimento al fatto che il fondo opti per un regime di tipo reporting (i "**reporting fund**") o meno (i "**non-reporting fund**").

Ai sensi dei Regolamenti 2009, i soggetti residenti in Gran Bretagna ai fini fiscali pagano l'imposta sul reddito (o l'imposta sul reddito delle società) alla loro aliquota marginale per eventuali guadagni (i "**guadagni offshore**") derivanti dal rimborso, dal trasferimento o da altra cessione di azioni, a meno che esse non siano considerate un reporting fund (oppure, per i periodi che iniziano prima del 1° dicembre 2009, un distributing fund) per tutto il periodo in cui l'investitore detiene la partecipazione. Si faccia anche riferimento alle considerazioni indicate di seguito sul trattamento dei "fondi obbligazionari", che si applicano a prescindere dal fatto che una Categoria di Azioni rientri nel regime dei reporting fund.

Rispetto a ciascuna Categoria di Azioni che abbia optato per il regime di tipo reporting fund, la Società è tenuta a dichiarare tutti i redditi oggetto di informativa agli investitori e alla HMRC entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli investitori britannici saranno tassati sulla loro quota di eccedenza per qualsiasi reddito

dichiarato rispetto alle distribuzioni realmente percepite da tale reporting fund (oltre ad essere tassati sulle distribuzioni stesse) nel periodo dichiarato. Qualora si ottenesse la certificazione di reporting fund, gli investitori saranno soggetti alla tassazione del reddito dichiarato attribuito alla loro partecipazione come se esso fosse stato distribuito come spiegato in precedenza.

Azionisti

Trattamento del reddito

A seconda delle circostanze personali, gli Azionisti residenti nel Regno Unito ai fini fiscali saranno tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito o sulle società per quanto riguarda i dividendi, altre distribuzioni di reddito effettuate dalla Società, siano esse reinvestite o meno, unitamente alla quota di reddito oggetto di informativa trattenuta da un reporting fund. La natura dell'addebito dell'imposta e qualsiasi diritto a un credito d'imposta con riferimento a tali dividendi o distribuzioni dipenderanno da una serie di fattori, che possono comprendere la composizione degli attivi pertinenti della Società e l'entità della partecipazione dell'Azionista nella Società.

Su base annuale, la Società calcola e dichiara l'eccedenza sui ricavi da riportare per Azione, per il periodo in oggetto per ogni Categoria di Azioni con lo status di reporting fund, comunicandola a tutti gli investitori interessati. L'eccedenza sui ricavi è presumibilmente trasmessa all'investitore britannico sei mesi dopo la fine del periodo di rilevamento (ossia il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, se la Società continua a chiudere i suoi rendiconti finanziari il 31 ottobre).

Investitori societari

Le Azioni di un Fondo detenute da azionisti societari residenti nel Regno Unito saranno considerate accordi di prestito se, in qualsiasi momento dell'esercizio contabile di tale azionista societario, quel Fondo non superi il test per la qualificazione degli investimenti ai sensi della Parte 6, Capitolo 3, del CTA 2009 e venga classificato come "fondo obbligazionario". In generale, ciò accade se più del 60% del valore di mercato totale degli investimenti di quel Fondo si qualifica come "investimenti qualificati" rappresentati perlopiù da debito pubblico o privato, titoli o depositi di liquidità (esclusi i liquidi in attesa d'investimento) o alcuni contratti derivati o partecipazioni in altri fondi che ad un certo punto dell'esercizio contabile pertinente vengono classificati come "fondi obbligazionari". In tal caso, le Azioni di quel Fondo saranno trattate ai fini dell'imposta sulle società come nel regime sugli accordi di prestito, con il risultato che tutti i rendimenti su quelle Azioni rispetto ad ogni esercizio contabile di tale persona (compresi guadagni, profitti e perdite) saranno tassati o esonerati come reddito o spesa sulla base di una "contabilizzazione al valore equo". Di conseguenza, una persona che acquisisca Azioni in quel Fondo potrà, a seconda delle proprie circostanze, incorrere in un incremento dell'imposta sulle società per un aumento non realizzato del valore delle sue partecipazioni azionarie (e, analogamente, ottenere una riduzione dell'imposta sulle società per una riduzione non realizzata del valore delle sue partecipazioni azionarie). Nel 2013, il Governo del Regno Unito si è consultato sul futuro del regime sugli accordi di prestito, ivi comprese proposte potenziali finalizzate a riformare questo aspetto del regime.

Se un Fondo della Società viene classificato come "fondo obbligazionario", dovrà essere confermato annualmente rivedendo la proporzione degli "investimenti qualificati" rispetto al patrimonio totale durante tutto il periodo.

Qualora un Fondo non fosse trattato come un "fondo obbligazionario", le distribuzioni o presunte distribuzioni di dividendi percepite da società residenti nel Regno Unito da quel Fondo potrebbero ricadere in una Categoria di distribuzione esente che esenterebbe tali dividendi dall'imposta sulle società del Regno Unito purché le condizioni pertinenti siano soddisfatte. Inoltre, anche alle distribuzioni effettuate a società non britanniche che svolgano attività nel Regno Unito attraverso un'organizzazione stabile potrà essere applicata un'esenzione dall'imposta sui dividendi, a condizione che le Azioni detenute da tali società siano utilizzate o detenute dalla suddetta organizzazione stabile.

Investitori persone fisiche

Se un Fondo della Società non supera il test degli investimenti idonei ai sensi dell's378a Income Tax (Trading and Other Income) Act del 2005 e sia pertanto considerato un "fondo obbligazionario", un azionista persona fisica sarà generalmente soggetto all'imposta sul reddito del Regno Unito calcolata sui dividendi o sulle presunte distribuzioni a tassi marginali interi come se si trattasse di un interesse (ossia al 20%/40% o al 45% a seconda se la persona fisica è rispettivamente un contribuente ad aliquota agevolata/aliquota superiore/aliquota addizionale). Si richiama l'attenzione delle persone fisiche sul fatto che è prevista una detrazione annua sui risparmi personali che esenta dalle imposte le prime 1.000 GBP di reddito da risparmi per i contribuenti soggetti ad aliquota agevolata (GBP 500 per i contribuenti con aliquota superiore). Il reddito da risparmi comprende le distribuzioni

pagate da qualsiasi Fondo che non superi il test per la qualificazione degli investimenti. La detrazione non è prevista per i contribuenti con aliquota superiore addizionale.

Qualora un qualsiasi Fondo superasse il test degli investimenti idonei, un azionista persona fisica sarà generalmente soggetto all'imposta sul reddito del Regno Unito calcolata sui dividendi o sulle presunte distribuzioni ricevuti da quel Fondo secondo scaglioni di dividendi. Le prime 2.000 GBP di dividendi ricevuti (o presumibilmente ricevuti) dai residenti del Regno Unito in un esercizio fiscale non saranno soggette all'imposta sul reddito (sebbene continuo per le soglie di aliquota superiore e addizionale). Oltre questa franchigia, le aliquote fiscali che si applicano ai dividendi saranno il 7,5% per chi è soggetto all'aliquota agevolata, il 32,5% per quella superiore e il 38,1% per quella addizionale.

Investitori esenti del Regno Unito e altri investitori

Alcuni investitori (ad esempio, i fondi pensione approvati) possono essere fiscalmente esenti. Possono altresì trovare applicazione regole diverse nei confronti di alcuni non residenti. Ancora una volta, si raccomanda a questi investitori di richiedere un parere professionale su misura in materia fiscale.

Alienazione di partecipazioni in reporting fund – Investitori persone fisiche

Tutti i guadagni realizzati da un investitore persona fisica alla vendita, al rimborso o ad altra alienazione della propria partecipazione in un reporting fund saranno successivamente tassati come plusvalenze, a condizione che alla partecipazione sia stato riconosciuto lo status di reporting fund (e, ove applicabile, per i periodi che inizino prima del 1° dicembre 2009, lo status di distributing fund) per l'intero periodo in cui l'investitore ha detenuto la partecipazione. Il reddito non distribuito relativo a tale partecipazione che sia stata assoggettata a imposta potrebbe essere trattato come spesa in conto capitale ai fini del calcolo dell'importo della plusvalenza.

Le persone fisiche sono tenute al pagamento dell'imposta sulle plusvalenze del Regno Unito solo se i guadagni imponibili totali (al netto delle perdite consentite) nell'esercizio superino l'esenzione annua. Qualora fossero realizzati guadagni superiori a tale esenzione, la quota in eccesso sarà tassabile all'aliquota dell'imposta sulle plusvalenze del Regno Unito applicabile all'investitore, pari al 10% o (per i contribuenti con aliquota superiore o addizionale) al 20%.

Trattamento delle partecipazioni dei fondi soggetti ad obbligo d'informativa - Investitori societari

Si richiama l'attenzione degli azionisti societari residenti in Gran Bretagna soggetti all'imposta sulle imprese britannica sul fatto che, ai sensi del regime di relazioni creditizie, se in qualsiasi momento essi detengono una partecipazione in un "fondo obbligazionario" (a prescindere dallo status di reporting fund, ossia un fondo soggetto ad obbligo d'informativa), le relative azioni sono trattate ai fini dell'imposta sulle società come dei diritti in una relazione creditizia, con il risultato che tutti i rendimenti delle azioni del relativo Fondo rispetto ad ogni esercizio per l'investitore societario (compresi guadagni, profitti e perdite) saranno tassati o esonerati come reddito o spesa sulla base di una "valutazione al valore contabile equo". Di conseguenza, gli investitori societari della Società possono, a seconda delle circostanze, incorrere in un onere fiscale ricondotto sotto l'imposta sulle società britannica oppure in un aumento non realizzato del valore delle loro partecipazioni azionarie (e, analogamente, ottenere una riduzione dell'imposta sulle società britannica per una riduzione non realizzata del valore delle loro partecipazioni azionarie) su base annuale. Si prevede che i Fondi della Società siano trattati come "fondi obbligazionari" ai sensi del CTA 2009, Parte 6, Capitolo 3.

Se il reporting fund (o Categoria d'Azioni dello stesso regime) non è considerato un "fondo obbligazionario", gli investitori societari britannici sono invece sottoposti all'imposta sulle società sui guadagni imponibili sulle dismissioni calcolata alla loro aliquota d'imposta societaria marginale, al momento pari al 19%. Tutte le plusvalenze degli investitori societari possono essere compensate con le minusvalenze disponibili e con l'indennità d'indicizzazione, che rappresenta una correzione dell'inflazione al costo base maturato tra le date di acquisto e di vendita, ove pertinente. L'indennità d'indicizzazione è stata congelata con decorrenza dal 31 dicembre 2017.

Si prega di notare che in talune circostanze, agli scopi fiscali nel Regno Unito, una "cessione" potrà altresì includere un trasferimento di interessi tra Categorie della Società.

Cessione di partecipazioni nei fondi non reporting

Come illustrato in precedenza, i soggetti non residenti in Gran Bretagna ai fini fiscali pagano l'imposta sul reddito (o l'imposta sul reddito delle società) al loro tasso marginale per eventuali guadagni derivanti dal rimborso, dal trasferimento o dalla cessione di azioni di non-reporting fund. Non è prevista alcuna indennità d'indicizzazione e

tali guadagni sono sempre sottoposti alle regole per i “fondi obbligazionari” applicabili agli investitori societari come illustrato in precedenza.

Altre considerazioni sui fondi soggetti ad obbligo d’informativa o reporting fund

Non appena ottenuto lo status di reporting fund dall’HMRC per le Categorie pertinenti, tale status permarrà a tempo indeterminato fino a quando i requisiti annuali di conformità sono rispettati e le Categorie d’Azioni non sono sottratte volontariamente dal regime. Se viene revocato lo status di reporting fund da parte di HMRC per qualsiasi Categoria d’Azioni del reporting fund, la suddetta non potrebbe riottenere lo status di reporting fund e sarebbe da quel momento e per sempre esclusa dal Regime di reporting fund. Se, tuttavia, lo status di reporting fund viene ritirato volontariamente ai sensi del Regolamento 116 dei Regolamenti 2009, la Società può inoltrare una nuova domanda per ottenere lo status di reporting fund in futuro, se gli Amministratori lo ritengono opportuno.

È intenzione degli Amministratori ottenere lo status di reporting fund per le Categorie di azioni dei Fondi, ove opportuno. Rimandiamo al sito Web dell’HMRC (<https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>), in cui è riportato un elenco aggiornato delle Categorie di azioni dei Fondi che godono dello status di reporting fund.

Gli Amministratori devono adottare tutte le misure praticabili e coerenti sia con i requisiti di legge e regolamentari della Repubblica d’Irlanda e della Gran Bretagna, che con gli obiettivi e le politiche d’investimento dei Fondi, allo scopo di ottenere, per tutte le Categorie di Azioni del reporting fund, lo status di reporting fund in Gran Bretagna e che esso sia applicato a tutti gli esercizi. Bisogna tuttavia considerare che non vi è alcuna garanzia sul fatto che si ottenga effettivamente l’approvazione in prima battuta, e che trovi applicazione per qualsiasi specifico esercizio. Le condizioni esatte che devono essere rispettate da parte della Società, per ottenere lo status di reporting fund per ogni Categoria di Azioni, potrebbero venir modificate nella prassi di HMRC o da novità nelle disposizioni della legislazione fiscale britannica.

Ai sensi del Regolamento del 2009, la Società trasmette una richiesta iniziale una tantum entro i) il termine del primo periodo per il quale è richiesto lo status di reporting fund e ii) il termine di un periodo di 3 mesi dal momento in cui gli interessi nella Categoria di Azioni pertinente sono stati messi a disposizione degli investitori nel Regno Unito (a seconda di quale sia la data successiva). Successivamente la Società presenterà una relazione annuale all’HMRC entro sei mesi dalla fine dell’anno. La Società inoltre metterà a disposizione degli investitori una relazione entro sei mesi dalla fine dell’anno, che riporterà tutte le distribuzioni effettuate agli investitori e il reddito dichiarato eccedente qualsiasi importo effettivamente distribuito, le date della distribuzione e una dichiarazione attestante se le rispettive Categorie di azioni della Società continueranno a essere un reporting fund.

Altre considerazioni relative al Regno Unito

Si richiama l’attenzione delle persone fisiche alle disposizioni contenute nelle Sezioni da 714 a 751 dell’Income Tax Act del 2007 (“ITA 2007”), che riportano le misure anti-evasione applicabili al trasferimento di attività a persone residenti all’estero in circostanze che potrebbero rendere tali persone fisiche soggette a imposta su profitti non distribuiti della Società.

Si informano gli investitori persone giuridiche residenti nel Regno Unito che, laddove essi investano nella Società, potranno essere soggetti alle disposizioni britanniche sulle società estere controllate (“CFC”) contenute nella Parte 9A del TIOPA 2010. Ciò vale solo per gli investitori societari residenti in Gran Bretagna con una partecipazione rilevante nella Società uguale o superiore al 25% (singolarmente o congiuntamente alle persone associate). Le nuove norme “CFC” ricorrono a test preliminari (pre-gateway) e di accesso (gateway) al fine di definire nello specifico dove i profitti saranno trasferiti al di fuori del Regno Unito. Laddove taluni profitti di una società estera superino i test preliminari e di accesso e non siano esclusi da eventuali altre esenzioni, da condizioni di ammissione o esenzioni *safe harbour*, essi saranno suddivisi tra le società britanniche che vantano un interesse pertinente del 25% o superiore nella Società. Tale commissione CFC potrà essere ridotta attraverso un credito relativo a ogni eventuale imposta estera applicabile ai profitti suddivisi, nonché attraverso eventuali detrazioni applicate nel Regno Unito e che potrebbero essere altrimenti rivendicate. Vi sono disposizioni specifiche che prevedono detrazioni per le società che vantano partecipazioni in fondi offshore nei casi in cui si preveda ragionevolmente che il limite del 25% relativo al test sull’interesse pertinente non possa essere rispettato. Si raccomanda alle società residenti in Gran Bretagna che detengono una quota del 25 per cento o superiore dei profitti della Società (direttamente o indirettamente) di richiedere un consiglio fiscale professionale su misura. Queste disposizioni non si applicano alla tassazione delle plusvalenze.

Si richiama l’attenzione degli investitori sulle disposizioni riportate nella Sezione 13 del Taxation of Chargeable Gains Act del 1992 (“TCGA”), ai sensi delle quali in determinate circostanze in cui la Società sarebbe considerata

una società "chiusa" ai fini fiscali del Regno Unito, una quota dei redditi da capitale percepiti dalla Società potrà essere attribuita ad un investitore che detenga, da solo o in associazione con altre persone, più del 25% delle Azioni, restando inteso che tale quota sarà pari alla partecipazione in proporzione di quella persona nella Società. La Sezione 13 del TCGA non si applicherà laddove le attività che diano origine al reddito non siano state alienate né acquisite o detenute nell'ambito di un piano o di accordi aventi quale fine primario l'elusione fiscale. Nel caso di Azionisti che siano persone fisiche domiciliate al di fuori del Regno Unito, si applicherà la Sezione 13 del TCGA, fatta salva la remittance basis in determinate circostanze.

Poiché le cessioni di Categorie di azioni che non avevano lo status di fondo a distribuzione/reporting fund sono tassate come utili da reddito offshore, le disposizioni del Capitolo 2 del Regolamento del 2009 sostituiscono "guadagni utili da reddito offshore" per tutti i riferimenti a "utile imponibile" nella sezione 13 TCGA.

Si richiama l'attenzione degli investitori residenti e domiciliati nel Regno Unito anche alla Parte 13 Capitolo 1 ITA 2007, secondo la quale l'HMRC può cercare di eliminare vantaggi fiscali da certe operazioni su titoli. Gli Amministratori non ritengono che questa sezione debba applicarsi agli Azionisti a seguito della pura emissione di Azioni a loro nome, tuttavia non è stata chiesta o ottenuta nessuna esenzione ai sensi di tale sezione.

Imposta di bollo e Stamp Duty Reserve Tax (SDRT)

Le osservazioni esposte qui di seguito sono intese come una guida all'imposta di bollo e alla posizione SDRT generale nel Regno Unito e non si riferiscono a persone come operatori di mercato, broker, negozianti di titoli, intermediari e persone associate ad accordi di deposito o servizi di compensazione, alle quali si applicano norme speciali.

L'imposta di bollo o SDRT del Regno Unito non è dovuta sull'emissione di Azioni. Nessuna imposta di bollo del Regno Unito è dovuta sulla registrazione di un trasferimento delle Azioni in un registro tenuto in Irlanda. L'imposta di bollo del Regno Unito è peraltro dovuta, maggiorata di interessi e qualsiasi eventuale penale, qualora tale trasferimento sia necessario per fare affidamento su di esso in una causa promossa in un tribunale del Regno Unito (che non sia una causa penale) e il trasferimento sia stato effettuato nel Regno Unito o sia correlato a qualsiasi questione o fatto materiale fatto o da farsi nel Regno Unito. La SDRT del Regno Unito non è dovuta sull'accordo di trasferimento delle Azioni, purché le Azioni non siano registrate in alcun registro della Società tenuto nel Regno Unito e le Azioni non siano associate ad azioni britanniche.

Altri paesi e territori

La distribuzione di dividendi agli Azionisti e il riacquisto di Azioni possono comportare un'imposizione fiscale sugli Azionisti secondo il regime tributario in vigore nei loro vari paesi di residenza, cittadinanza o domicilio. Gli investitori residenti in certi paesi o di cui ne hanno la cittadinanza e nei quali è in vigore una legislazione contro i fondi offshore possono essere soggetti correntemente a imposizione fiscale sul rendimento non distribuito e sui profitti della Società. Gli Amministratori, la Società, ogni Fondo e ogni agente della Società non saranno responsabili di qualsiasi aspetto fiscale riguardante i singoli investitori.

Queste informazioni sono di natura generale e si basano su quanto a conoscenza degli Amministratori riguardo alla legislazione sul reddito e alla prassi attualmente vigenti in Irlanda e nel Regno Unito e possono cambiare con il tempo. Si applicano unicamente a persone che detengono Azioni come forma d'investimento e potrebbero non applicarsi a certe Categorie di persone come ad esempio i negozianti di titoli. Non devono essere considerate consulenza legale o fiscale.

Per qualsiasi dubbio sulla propria situazione tributaria o per ottenere informazioni più dettagliate rispetto alle linee generali esposte qui sopra, si invitano gli investitori a chiedere una consulenza adeguata riguardo agli obblighi fiscali derivanti dall'acquisto, detenzione, riscatto, vendita, conversione o altra dismissione di Azioni ai sensi della legislazione vigente nel loro paese di domicilio, residenza o cittadinanza.

Rischi generali

I Fondi investiranno prevalentemente in attività selezionate dal Gestore delegato coerentemente con i rispettivi obiettivi e politiche d'investimento. Gli investimenti di un Fondo in titoli e derivati sono esposti alle normali oscillazioni del mercato e ad altri rischi inerenti all'investimento in titoli e derivati. Il valore degli investimenti e il rendimento derivante, e pertanto il valore e il rendimento derivati dalle Azioni di ogni Fondo può aumentare e diminuire; il valore e il rendimento derivato dalle Azioni di ogni Fondo possono anch'essi aumentare e diminuire e un investitore potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito.

Tutte le perdite subite dalla Società o da un Fondo a seguito del ritardato o mancato pagamento dei ricavi di sottoscrizioni rispetto alle richieste di sottoscrizione ricevute saranno a carico del rispettivo investitore o, se non fosse possibile recuperare tali perdite dall'investitore in oggetto, del rispettivo Fondo.

Rischi di investimento dei Fondi

Riacquisti e sottoscrizioni di notevole entità

Nel caso di riacquisti di notevole entità può essere più difficile per il Gestore delegato assicurare la disponibilità di fondi sufficienti senza liquidare posizioni in un momento non opportuno o a condizioni sfavorevoli. Nel caso di sottoscrizioni di notevole entità può essere più difficile per il Gestore delegato procedere a investimenti sufficienti in un singolo Giorno di negoziazione.

Rischio di titoli non quotati

Un Fondo può investire in titoli non quotati che saranno valutati al probabile valore di realizzazione come descritto qui sopra. Il valore equo di tali titoli è intrinsecamente difficile da stimare e molto incerto. Per la valutazione di attività come i contratti derivati si può consultare il Gestore delegato, con l'apposita approvazione del Depositario. Esiste un conflitto inerente di interessi tra il ruolo del Gestore delegato nella verifica del valore di contratti derivati forniti dall'altra parte e le altre responsabilità del Gestore delegato. Questo rischio è comunque attenuato dal ruolo di supervisione svolto dal Depositario, come descritto qui sopra nella Parte 4.

Rischio di liquidità

Non tutti i titoli o gli strumenti detenuti dai Fondi potrebbero essere quotati o dotati di rating e, di conseguenza, la liquidità potrebbe essere ridotta. Il rischio di liquidità sussiste quando determinati investimenti risultano difficili da acquistare o vendere. Inoltre, alcuni mercati in cui investe un Fondo potrebbero essere meno liquidi e più volatili rispetto ai mercati azionari mondiali principali, comportando una possibile fluttuazione del prezzo dei titoli.

Gli investimenti di un Fondo in titoli illiquidi possono ridurre i rendimenti, perché il Fondo potrebbe non essere in grado di vendere titoli illiquidi in un momento oppure a un prezzo vantaggioso, impedendogli di trarre vantaggio da altre opportunità d'investimento. I Fondi le cui strategie d'investimento principali interessano titoli esteri, strumenti derivati o titoli dal rischio di mercato e/o di credito consistente tendono ad avere una maggiore esposizione al rischio di liquidità.

Inoltre, il mercato di alcuni investimenti può diventare illiquido per effetto di condizioni di mercato o economiche sfavorevoli, indipendentemente da eventuali variazioni sfavorevoli specifiche delle condizioni di un emittente particolare. In tali casi, per via di limitazioni agli investimenti in titoli illiquidi e della difficoltà di acquistare e vendere tali titoli o strumenti, un Fondo potrebbe non essere in grado di conseguire il livello di esposizione desiderato nei confronti di un determinato settore. Nella misura in cui le principali strategie d'investimento di un Fondo riguardino titoli di società dalla piccola capitalizzazione di mercato, titoli esteri, settori illiquidi di titoli a reddito fisso oppure titoli dal rischio di mercato e/o di credito consistente, il Fondo tenderà ad avere la massima esposizione al rischio di liquidità. Inoltre, i titoli a reddito fisso di più lunga durata fino alla scadenza sono esposti a livelli di rischio di liquidità più elevati rispetto ai titoli a reddito fisso di più breve durata. Infine, il rischio di liquidità fa anche riferimento al rischio di richieste di rimborso insolitamente elevate ovvero ad altre condizioni di mercato inusuali in grado di rendere difficile per un Fondo onorare totalmente le richieste di rimborso nel periodo di tempo consentito. Al fine di rispettare tali richieste di rimborso, un Fondo potrebbe essere tenuto a vendere titoli a prezzi ridotti oppure a condizioni sfavorevoli. Di conseguenza, il Fondo potrebbe subire perdite e il suo Valore patrimoniale netto potrebbe risentirne negativamente. Può altresì darsi il caso che, in contemporanea a un Fondo, altri operatori di mercato tentino di liquidare partecipazioni a reddito fisso, aumentando così l'offerta sul mercato e contribuendo al rischio di liquidità e a pressioni al ribasso dei prezzi.

Rischio di tasso d'interesse

Con l'espressione rischio di tasso d'interesse si fa riferimento ai rischi associati alle variazioni che i tassi d'interesse hanno sul mercato. Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire sul valore di uno strumento di debito indirettamente (soprattutto nel caso di obbligazioni a tasso fisso) o direttamente (soprattutto nel caso di Titoli di debito i cui tassi sono variabili). In linea generale, il rialzo dei tassi d'interesse influirà negativamente sul prezzo di uno strumento a tasso fisso mentre il ribasso dei tassi d'interesse avrà un effetto positivo sul prezzo di uno strumento a tasso fisso. Anche gli strumenti di debito a tasso variabile reagiscono alle variazioni dei tassi d'interesse con modalità analoghe, sebbene ciò accada generalmente in misura minore (a seconda, tuttavia, delle caratteristiche dei termini di ricalcolo, ivi compreso l'indice selezionato, la frequenza di ricalcolo e il ricalcolo dei cap o floor, tra gli altri fattori). La sensibilità dei tassi d'interesse è generalmente più pronunciata e meno prevedibile per gli strumenti di debito con programmi di rimborso anticipato o pagamento incerti. In aggiunta, il rialzo dei tassi d'interesse aumenterà, in linea generale, i costi degli interessi per i titoli presi a prestito da un Fondo.

Rischio dei rating di credito

I rating di credito degli strumenti di debito o degli obbligati rappresentano i pareri o le stime delle agenzie di rating con riferimento alla qualità creditizia di tali strumenti od obbligati e non sono una garanzia di qualità. In aggiunta, le agenzie di rating tentano di valutare la sicurezza del capitale e dei pagamenti degli interessi e non valutano i rischi di oscillazione del valore di mercato. Pertanto, tali rating di credito potrebbero non riflettere pienamente i rischi effettivi di un investimento. Inoltre, le agenzie di rating potrebbero non modificare tempestivamente i loro rating di credito in risposta ad eventi successivi e la condizione finanziaria corrente di un obbligato potrebbe essere migliore o peggiore di quanto indicato da un rating.

Rischio di credito e di insolvenza

Con l'espressione rischio di credito si intende la probabilità che un emittente o un obbligato non esegua il pagamento del capitale, degli interessi o di altri importi dovuti su uno strumento.

La solidità finanziaria e la solvibilità di un obbligato sono i fattori primari che influenzano il rischio di credito; tuttavia, anche altri fattori, tra i quali, in via puramente esemplificativa, la mancata osservanza da parte di un obbligato del proprio piano aziendale, un rallentamento nel settore di attività, un cambiamento del contesto competitivo o condizioni economiche negative potrebbero anch'essi contribuire al rischio di credito. In aggiunta, la mancanza, l'inadeguatezza o un deterioramento del valore del collaterale o di altre attività che si prevede siano le risorse in caso di rimborso o di rafforzamento del credito per uno strumento di debito potrebbe influire sul rischio di credito. Gli investimenti di un Fondo potrebbero essere subordinati alle obbligazioni di debito senior di un emittente od obbligato. Questi investimenti subordinati potrebbero comportare un rischio di credito superiore e perdite maggiori in caso di insolvenza rispetto a quelli associati ad obbligazioni senior dello stesso obbligato. I segmenti subordinati o junior nella struttura del capitale potrebbero assorbire perdite derivanti da eventi di insolvenza prima dei segmenti di debito con grado di privilegio superiore. Il rischio di credito può variare nel corso della durata di vita di uno strumento e i rating attribuiti agli strumenti di debito dalle agenzie di rating potrebbero subire un declassamento in una data successiva all'emissione.

Alcune obbligazioni di debito in cui un Fondo investe potrebbero prevedere uno schema di pagamento dei soli interessi, con l'importo del capitale che rimarrebbe investito e a rischio fino alla scadenza dell'investimento. In aggiunta, le obbligazioni junior e talune altre tipologie di prestiti potrebbero prevedere pagamenti in natura (o la possibilità di optare di volta in volta per il pagamento in contanti degli interessi oppure per la capitalizzazione degli stessi), il che avrebbe un effetto analogo al differimento dei pagamenti in contanti correnti. In tali casi, la capacità di un obbligato di rimborsare il capitale di un investimento potrebbe dipendere dall'esito positivo di un evento di liquidità (come una cessione di attivi), dal rifinanziamento delle obbligazioni di debito e/o dal successo a lungo termine dell'obbligato (e del rispettivo gruppo societario più ampio), la cui occorrenza è incerta.

Gli investimenti di un Fondo potrebbero essere penalizzati se qualsiasi dei rispettivi emittenti od obbligati fosse soggetto a un effettivo o presunto deterioramento della qualità creditizia. I rendimenti di un Fondo potrebbero essere penalizzati dall'insolvenza o dal peggioramento presunto del credito di un singolo titolo od obbligazione di debito e dalle fluttuazioni generali o specifiche per settore o per classe di rating degli spread di credito. Qualsiasi deterioramento effettivo o presunto potrebbe condurre a un aumento degli spread di credito dei titoli di un emittente od obbligato.

Nessuna assicurazione o garanzia

Non si può assicurare o garantire che gli obiettivi d'investimento prefissati dei Fondi saranno realizzati e tutto l'investimento di un Azionista è a rischio. Il rendimento ricavato da ogni Azionista sul proprio investimento in certi momenti può quindi essere inadeguato alla realizzazione del proprio obiettivo d'investimento. Gli Azionisti di ogni Fondo parteciperanno economicamente ai rischi d'investimento relativi a quel Fondo su base comune per il periodo di tempo nel quale sono registrati come titolari di Azioni.

Altri (eventuali) fattori di rischio specifici di ogni Fondo sono descritti nei rispettivi Supplementi. I rischi d'investimento descritti in questo Prospetto informativo non intendono essere un'esposizione completa o esauriente di tutti i rischi. Si consiglia agli investitori di rivolgersi a un consulente professionale prima di procedere ad un investimento.

Rischio sui derivati

Rischio sugli Strumenti finanziari derivati e sulle Operazioni di finanziamento tramite titoli

I derivati (come le opzioni, i futures, i contratti a termine, i contratti di cambio a termine, gli swap, i credit default swap) siano essi over-the-counter (OTC) o quotati su un mercato regolamentato sono strumenti altamente specializzati che richiedono tecniche d'investimento e analisi del rischio diverse da quelle associate ai titoli azionari e agli strumenti di debito. L'uso di derivati e di operazioni di finanziamento tramite titoli richiede una conoscenza approfondita non solo dello strumento sottostante ma anche degli strumenti derivati e delle operazioni di finanziamento tramite titoli. In particolare, l'uso e la complessità dei derivati richiedono l'applicazione di controlli adeguati per seguire le transazioni avviate e la capacità di valutare il rischio che la negoziazione di derivati arreca ad un portafoglio. Non si può garantire o assicurare che l'uso di derivati consentirà di realizzare o sarà di aiuto nella realizzazione degli obiettivi d'investimento di un Fondo.

Quando un Fondo stipula contratti di swap utilizzando tecniche basate su derivati, sarà esposto al rischio che la controparte o il provider dell'infrastruttura del mercato (ad esempio, una stanza di compensazione) non adempia agli obblighi contrattuali. In caso di fallimento o insolvenza della controparte o del provider dell'infrastruttura del mercato, un Fondo potrebbe subire ritardi nella liquidazione della posizione e sostenere perdite notevoli, ivi compresa la perdita degli attivi forniti come collaterale. Esiste anche la possibilità che negoziazioni correnti di derivati siano concluse inaspettatamente a seguito di eventi che esulano dal controllo del Gestore degli investimenti o del Gestore delegato (ad esempio bancarotta, cessazione dei servizi o mancata prestazione dei servizi da parte dei provider di servizi, dichiarazione di illegalità o modifica delle norme fiscali o contabili relative a tali operazioni) successivi al momento in cui l'accordo è stato stipulato.

Il mercato degli swap è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, e molte banche e società di investimenti agiscono come mandanti, provider di servizi e come agenti, utilizzando una documentazione standardizzata. Di conseguenza il mercato degli swap ha acquistato liquidità ma non si può assicurare che in qualsiasi momento specifico esista un mercato liquido secondario per qualsiasi swap particolare. Sussiste inoltre la possibilità che i derivati non siano perfettamente correlati agli attivi, ai tassi d'interesse o agli indici sottostanti. Valutazioni non appropriate possono tradursi in una maggiore richiesta di liquidità da parte delle controparti o in una perdita rispetto all'ammontare del Valore patrimoniale netto del Fondo. Non sempre vi è un rapporto diretto o parallelo tra un derivato e il valore degli attivi, dei tassi d'interesse o degli indici da cui è derivato. Per queste ragioni, l'uso di derivati da parte di un Fondo non sempre è un mezzo efficiente per conseguire l'obiettivo d'investimento dello stesso e a volte può avere anche un effetto opposto.

In aggiunta, l'uso di derivati potrebbe avere un effetto leva sugli attivi del Fondo o potrebbe corrispondere a una vendita allo scoperto. Questo conduce al rischio derivante dall'uso di risorse finanziarie relativamente modeste per ottenere un numero elevato di posizioni di mercato. In condizioni di ribasso del mercato, la leva può incrementare le perdite sulla posizione in derivati in questione. In condizioni di ribasso del mercato, la vendita di opzioni e altri derivati potrebbe significare la perdita totale del prezzo d'acquisto o dei premi.

Le Operazioni di finanziamento tramite titoli determinano diversi rischi per il Fondo e i rispettivi investitori, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rischio di controparte qualora la controparte di un'Operazione di finanziamento tramite titoli non adempiesse al proprio obbligo di restituire attivi equivalenti a quelli ad essa forniti dal relativo Fondo e il rischio di liquidità qualora il Fondo non fosse in grado di liquidare il collaterale ad esso fornito per coprire un'insolvenza della controparte.

Rischio collegato al prestito titoli: come nel caso di qualunque prolungamento del credito, esistono rischi collegati a ritardi nei pagamenti o al recupero crediti. Qualora il prestatario di titoli risulti inadempiente o insolvente rispetto

agli obblighi collegati ad un'operazione di prestito titoli, il collaterale (se presente) fornito in relazione a tale operazione sarà richiamato. Un'operazione di prestito titoli potrebbe comportare il ricevimento del collaterale. Sussiste tuttavia il rischio che il valore del collaterale (se del caso) possa diminuire e, di conseguenza, il Fondo subire delle perdite.

Contratti di riacquisto: un Fondo può sottoscrivere contratti di riacquisto. Di conseguenza, il Fondo sosterrà un rischio di perdita nell'eventualità in cui, tra l'altro, la controparte dell'operazione di riacquisto non adempia ai propri obblighi e il Fondo sia costretto ad esercitare in ritardo, o impossibilitato ad esercitare, i propri diritti di cessione dei titoli sottostanti. In particolare, il Fondo sarà soggetto al rischio di una possibile diminuzione del valore dei titoli sottostanti nel periodo in cui lo stesso intenda avvalersi del proprio diritto, al rischio di incorrere in spese collegate all'esercizio di tali diritti e al rischio di perdere tutto o parte del reddito derivante dal contratto. A seguito della vendita di qualsiasi collaterale, il Fondo sarebbe un creditore non garantito rispetto alla controparte per qualsiasi pretesa residua.

Rischio di controparte e di pagamento

La Società può stipulare contratti su derivativi over-the-counter (OTC) ed effettuare Operazioni di finanziamento tramite titoli per ogni Fondo e, di conseguenza, sarà esposta al rischio che le controparti di tali contratti possano non essere in grado, in caso di insolvenza o simili, di adempiere agli obblighi contrattuali. Se una controparte non fosse in grado di adempiere agli obblighi contrattuali, il Fondo per il quale la Società abbia stipulato tale contratto potrebbe subire una perdita, con ripercussioni negative sul valore dello stesso. La Società non sarà soggetta a restrizioni in merito al fatto di concentrare una parte o tutti i contratti su derivati o le Operazioni di finanziamento tramite titoli con una controparte. Nella misura in cui un Fondo stipuli contratti su derivati negoziati over-the-counter, piuttosto che su un mercato regolamentato, questo potrebbe accrescere il potenziale di perdita per il medesimo. La Società tenterà di mitigare questo rischio ricevendo un collaterale di valore almeno pari all'esposizione mid-market calcolata al valore mark-to-market di ogni Fondo rispetto a ciascuna controparte pertinente al momento della valutazione, fermi restando la soglia e gli importi minimi di trasferimento. Nell'eventualità in cui una controparte fosse insolvente e il Fondo si trovasse nella condizione "in-the-money" con riferimento alle operazioni con quella controparte, l'importo del collaterale detenuto dal medesimo potrebbe essere insufficiente per coprire il valore mark-to-market cristallizzato. Il Fondo in questione sarebbe considerato un creditore non garantito rispetto alla controparte con riferimento all'importo residuo dovuto al medesimo (ossia la differenza tra il valore liquidato del collaterale detenuto dal Fondo e il valore mark-to-market cristallizzato dell'importo dal medesimo reclamato ai sensi del contratto).

Rischio di leva finanziaria

Il Gestore delegato potrebbe ricorrere alla leva finanziaria, mediante l'uso di swap e altri strumenti derivati, il che potrebbe incrementare la volatilità dei Fondi. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che il livello desiderato di leva finanziaria venga conseguito da ciascun Fondo. Se da un lato la leva finanziaria offre opportunità per incrementare i rendimenti totali, dall'altro essa potrebbe anche aumentare le perdite potenziali. Di conseguenza, qualsiasi evento che possa penalizzare, direttamente o indirettamente, il valore di un investimento del Fondo, potrebbe essere ampliato della misura in cui tale Fondo impieghi la leva finanziaria. L'effetto cumulativo del ricorso alla leva finanziaria da parte di un Fondo, sia in modo diretto che indiretto, su un mercato che evidenzia un andamento negativo per gli investimenti dell'entità che ricorre all'uso della leva finanziaria potrebbe tradursi in una perdita per tale Fondo, che potrebbe essere superiore rispetto a se il medesimo non avesse impiegato alcuna leva finanziaria. In aggiunta, nella misura in cui un Fondo stipuli contratti di assunzione prestiti, i tassi di tali prestiti incideranno sui risultati operativi del medesimo. Il livello di leva finanziaria potrebbe variare sull'intera durata di vita di ciascun Fondo.

Rischio di garanzia

La Banca centrale chiede che la garanzia ricevuta da un Fondo ai sensi di un accordo di prestito o di riacquisto di titoli sia contabilizzata al valore di mercato giornalmente per garantire che il suo valore sia pari o superiore al valore dei titoli prestati o dell'importo investito. Qualora, a seguito di variazioni del mercato, il valore della garanzia sia inferiore al valore dei titoli prestati o dell'importo investito, il Fondo può chiedere una garanzia aggiuntiva alla controparte tale da permettere di mantenere il valore della garanzia e del margine richiesto. Una flessione del valore della garanzia darà origine a un rischio creditizio della controparte che sussisterà fino alla consegna della garanzia aggiuntiva. Nel corso normale degli eventi, la garanzia aggiuntiva viene consegnata il giorno lavorativo successivo alla data di richiamo del collaterale.

Un Fondo può ricevere una garanzia da una controparte anche per un'operazione su derivati OTC allo scopo di riportare l'esposizione di tale Fondo a detta controparte al di sotto dei limiti stabiliti dalla Banca centrale. La Banca

centrale richiede inoltre che la garanzia fornita dalla controparte di un'operazione su derivati OTC sia contabilizzata al valore di mercato giornalmente; ciò darà origine a un rischio di credito simile qualora, a seguito di variazioni del mercato, il valore della garanzia diminuisca e non sia stata ancora consegnata una garanzia aggiuntiva.

In conformità alla Normativa della Banca Centrale, un Fondo può investire la garanzia liquida ricevuta ai sensi di un accordo di prestito di titoli, di riacquisto o da una controparte di un'operazione su derivati OTC, in azioni o quote emesse da un Fondo del mercato monetario idoneo, laddove tale fondo sia gestito direttamente o per delega dal Gestore degli investimenti o da un'altra società alla quale esso sia legato da gestione o controllo comune. Tutti questi investimenti possono essere soggetti a una parte proporzionale delle commissioni di gestione del Fondo del mercato monetario idoneo, che si aggiungerebbe alle commissioni di gestione degli investimenti annuali addebitate dal Fondo in oggetto. Il Fondo del mercato monetario idoneo non può addebitare alcuna commissione di sottoscrizione, conversione o rimborso.

I rischi collegati al diritto di una controparte di riutilizzare qualsiasi garanzia comprendono la possibilità che, al momento dell'esercizio di tale diritto di riutilizzo, queste attività non appartengano più al Fondo interessato e il Fondo abbia solamente una richiesta contrattuale finalizzata al ritorno di attività equivalenti. In caso di insolvenza di una controparte, il Fondo verrà classificato come creditore non garantito e non potrà recuperare le proprie attività dalla controparte. Più in generale, le attività soggette a un diritto di riutilizzo da parte di una controparte potrebbero generare una complessa catena di operazioni su cui il Fondo o i suoi delegati non avranno alcuna visibilità o controllo.

Derivati negoziati in Borsa

Un Fondo può essere tenuto a pagare depositi di margine e premi agli intermediari in relazione ai contratti future e di opzione stipulati per il relativo Fondo. Mentre i contratti negoziati in Borsa sono generalmente garantiti dalla Borsa stessa, il Fondo interessato può comunque essere esposto a frodi o all'insolvenza dell'intermediario tramite il quale è stata effettuata l'operazione. Il Fondo interessato cercherà di ridurre al minimo tale rischio, negoziando solo tramite società rinomate e selezionate in base a criteri quali il rating creditizio, la conformità alle normative, la capitalizzazione di mercato, lo status normativo e la giurisdizione di riferimento e/o quella del gruppo controllante.

Rischio di cambio

Operazioni in valuta estera, rischio di cambio ed esposizione valutaria

Gli investimenti di un Fondo potrebbero essere denominati in varie valute. Tuttavia, ciascun Fondo valuterà i propri investimenti nella propria Valuta di base. I potenziali investitori con attività e passività predominanti in valute diverse dalla Valuta di base di un Fondo devono tener conto del possibile rischio di perdite derivanti da oscillazioni di valore tra la valuta d'investimento e tali altre valute. Una variazione del valore di tali valute estere rispetto alla Valuta di base risulterà in una variazione corrispondente del valore nella Valuta di base delle attività del Fondo denominate in tali valute. I tassi di cambio sono determinati dalle forze della domanda e dell'offerta nei mercati dei cambi. Queste forze a loro volta subiscono l'influsso della bilancia dei pagamenti internazionale e di altre condizioni economiche e finanziarie, interventi governativi, speculazioni e altri fattori. I tassi di cambio possono inoltre subire l'influsso delle politiche e degli interventi dei governi sui mercati valutari, e certe valute possono ricevere un sostegno positivo, rispetto alla sterlina, da parte del loro o di altri governi. I cambiamenti della politica governativa, inclusa una cessazione dell'intervento di sostegno valutario, possono determinare cambiamenti repentini della valutazione di tali monete. A seconda dell'obiettivo d'investimento del Fondo, il Gestore o i suoi delegati possono tentare di mitigare questo rischio di cambio avvalendosi di derivati. Non può essere tuttavia fornita alcuna garanzia in merito al fatto che tale mitigazione avrà l'effetto desiderato.

Rischio dei tassi di cambio

I tassi di cambio possono subire fluttuazioni significative in brevi periodi di tempo, provocando, unitamente ad altri fattori, anche la fluttuazione del Valore patrimoniale netto del Fondo. Nella misura in cui una quota ingente di attivi totali di un Fondo sia denominata in valute di determinati paesi, tale Fondo sarà più suscettibile ai rischi di sviluppi economici e politici negativi in tali paesi.

Rischio delle Categorie di Azioni denominate in valute diverse dalla Valuta di base

Le Categorie di Azioni di un Fondo possono essere denominate in valute diverse dalla Valuta di base del Fondo e le variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di base e la valuta di denominazione della categoria potrebbero

condurre a una svalutazione del valore della partecipazione degli investitori espressa nella Valuta di base, persino nei casi in cui sia prevista una copertura per tale categoria. Non può essere tuttavia fornita alcuna garanzia in merito al fatto che tale mitigazione avrà l'effetto desiderato. Ove non fosse prevista una copertura per la classe, all'atto della sottoscrizione, del riacquisto, dello scambio e delle distribuzioni sarà effettuata una conversione valutaria ai tassi di cambio prevalenti.

Il Fondo non intende impegnarsi in attività collegate a prodotti derivati a livello di Categoria di Azioni all'interno di un Fondo, tranne che per scopi di copertura valutaria. Tale attività di copertura valutaria può esporre ogni Categoria di azioni al rischio di contaminazione incrociata poiché non è possibile garantire (in via contrattuale o in altro modo) che il ricorso di una controparte in tali accordi sia limitato alle attività della relativa Categoria di azioni. Sebbene i costi, i guadagni e le perdite delle operazioni di copertura valutaria si accumulino esclusivamente per la relativa Categoria di Azioni, gli investitori sono comunque esposti al rischio che le operazioni di copertura valutaria effettuate in una Categoria di Azioni possano avere un impatto negativo su un'altra Categoria di Azioni, in particolare qualora, in conformità con il regolamento (UE) n. 648/2012 relativo a strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni ("EMIR"), tali operazioni di copertura valutaria richiedano che il Fondo presenti una garanzia (cioè il margine iniziale o di variazione). Tali garanzie sono presentate da un Fondo e comportano un rischio per il Fondo (piuttosto che per una singola Categoria di Azioni perché la Categoria di Azioni non rappresenta una parte separata delle attività del Fondo) ed espongono così gli investitori in altre Categorie di azioni ad una parte di tale rischio.

A causa della mancanza di attività separate tra Categorie di Azioni, i derivati utilizzati nella copertura valutaria di una determinata Categoria di Azioni divengono parte del pool di attività comune che introduce un potenziale rischio di controparte e operativo per tutti gli investitori del Fondo. Ciò potrebbe comportare un rischio di contagio (noto anche come "spill-over") per altre Categorie di Azioni, alcune delle quali potrebbero non avere una copertura valutaria. Sebbene saranno adottate tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di contagio, tale rischio non può essere completamente eliminato, ad esempio a causa dell'insolvenza di una controparte in un'operazione su derivati o a causa di perdite relative ad attività specifiche di determinate Categorie di Azioni che superino il valore della Categoria di azioni stessa.

Se un Fondo ricorre ad una strategia di copertura del rendimento di una Categoria particolare di Azioni a un tasso di cambio diverso dalla Valuta di base del Rispettivo Fondo, il ricorso a tale strategia potrebbe notevolmente limitare il vantaggio degli Azionisti di tale Categoria nel caso in cui la valuta di copertura scendesse rispetto alla Valuta di base del Fondo.

Un Fondo può effettuare operazioni in valuta e/o ricorrere all'uso di derivati al fine di attivare una protezione contro le fluttuazioni di valore relativo delle proprie posizioni in portafoglio in conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio tra le date di negoziazione e regolamento di operazioni specifiche od operazioni previste in titoli. Sebbene queste operazioni siano concepite per ridurre al minimo il rischio di perdita dovuto a una flessione di valore della valuta coperta, esse limitano anche qualsiasi potenziale utile che potrebbe essere realizzato laddove il valore della valuta coperta aumentasse. La corrispondenza perfetta tra gli importi del contratto e il valore dei titoli in questione non sarà generalmente possibile in quanto il valore futuro di tali titoli varierà in conseguenza delle oscillazioni che gli stessi avranno sul mercato tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di scadenza. Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito all'esecuzione positiva di una strategia di copertura, che corrisponda esattamente al profilo degli investimenti di un Fondo. Potrebbe non essere possibile attivare una copertura contro fluttuazioni di cambio generalmente previste a un prezzo sufficiente per proteggere gli attivi dalla flessione prevista di valore delle posizioni del portafoglio in conseguenza di tali fluttuazioni. I rendimenti di un Fondo potrebbero essere fortemente influenzati dalle oscillazioni dei tassi di cambio in quanto le posizioni in valuta detenute dal Fondo potrebbero non corrispondere alle posizioni in titoli detenute.

Prestiti

Il collaterale specifico utilizzato per garantire un prestito potrebbe subire una flessione di valore o divenire illiquido, il che potrebbe penalizzare il valore del prestito. Molti prestiti inoltre non sono negoziati attivamente, e ciò potrebbe pregiudicare la capacità da parte del Fondo di realizzare il pieno valore qualora sia necessario liquidare tali attività.

Rischio di partecipazione a prestiti

Nell'acquisto di partecipazioni a prestiti, il Fondo acquisterà diritti contrattuali solo nei confronti del venditore, non del prestatario. I pagamenti dovuti al Fondo saranno eseguiti solo nella misura in cui il venditore li avrà ricevuti dal prestatario. Il Fondo di conseguenza si assumerà il rischio di credito sia del venditore che del prestatario, nonché di qualsiasi altro intermediario partecipante. La liquidità delle assegnazioni e delle partecipazioni è limitata e si

prevede che tali titoli potranno essere venduti soltanto a un numero limitato di investitori istituzionali.

Alcuni prestiti potrebbero incorporare caratteristiche di prelievo posticipato, per i quali sebbene l'obbligo origini anteriormente all'investimento, l'importo anticipato sarà prelevato e rimborsato e/o riprelevato per gradi. Inoltre, alcuni prestiti potrebbero incorporare caratteristiche di credito rotativo, per i quali sebbene l'obbligo origini anteriormente all'investimento, l'importo anticipato potrebbe essere prelevato interamente o per gradi, rimborsato e riprelevato per l'intera durata del prestito. In ogni caso, il Fondo è tenuto a fornire questi importi in ciascuna fase fino al livello dell'impegno contrattuale totale dal medesimo assunto per il periodo in cui rimanga un partecipante del finanziamento.

Titoli a tasso fisso

I titoli a tasso fisso sono particolarmente influenzati dalle tendenze dei tassi di interesse e d'inflazione. Quando i tassi di interesse salgono i valori capitali possono scendere e viceversa. L'inflazione erode il valore reale del capitale. Inoltre le società possono non essere in grado di rimborsare le obbligazioni emesse.

Condizioni generali economiche e del mercato

Sul successo delle attività di un Fondo influiscono le condizioni generali economiche e del mercato, quali ad esempio i tassi di interesse, il credito disponibile, i tassi d'inflazione, l'instabilità economica, modifiche di leggi, barriere commerciali, controlli valutari e situazioni politiche nazionali e internazionali. Questi fattori possono influire sul livello e sulla volatilità dei prezzi dei titoli e sulla liquidità degli investimenti del Fondo. La volatilità o l'illiquidità possono erodere i profitti del Fondo o causare perdite.

Rischio legato ai mercati emergenti

I Fondi possono investire direttamente o indirettamente in titoli di società con sede nei mercati emergenti o emessi dai governi di tali paesi. L'investimento in titoli di tali paesi e società comporta talune considerazioni di norma non associate all'investimento in titoli di paesi sviluppati o di società con sede in paesi sviluppati, ivi comprese considerazioni di natura politica ed economica, quali maggiori rischi di esproprio, nazionalizzazione e instabilità sociale, politica ed economica generale; la portata ridotta dei mercati dei titoli di tali paesi e il basso volume di negoziazioni, che comportano una potenziale mancanza di liquidità e la volatilità dei prezzi; oscillazioni del tasso di cambio tra valute e costi associati alla conversione valutaria; talune politiche governative che potrebbero limitare le opportunità di investimento di un Fondo e problemi che potrebbero insorgere in relazione alla compensazione e al regolamento delle operazioni. Inoltre, le norme di reporting contabile e finanziario vigenti in taluni di tali paesi non sono di norma equivalenti a quelle vigenti nei paesi più sviluppati, e di conseguenza gli investitori in società che hanno sede in tali paesi dispongono di un numero di informazioni inferiore rispetto a quelle disponibili per gli investitori in società con sede in paesi maggiormente sviluppati. In generale vi sono inoltre meno normative relative ai mercati dei titoli dei mercati emergenti rispetto ai paesi maggiormente sviluppati. Anche gli investimenti effettuati attraverso una banca depositaria in un paese emergente possono presentare dei notevoli rischi.

Rischi specifici legati all'investimento in titoli russi

Sebbene l'investimento in titoli russi non costituisca l'investimento principale dei Fondi, esso rappresenta una parte delle scelte d'investimento effettuate da taluni Fondi. I Fondi possono investire una parte delle proprie attività in titoli di emittenti che abbiano sede in Russia. Oltre ai rischi sopra riportati alla voce "Titoli dei mercati emergenti", gli investimenti in titoli di emittenti russi possono comportare un rischio particolarmente elevato e considerazioni specifiche di norma non associate all'investimento su mercati maggiormente sviluppati, molti dei quali sono legati alla continua instabilità politica ed economica russa e al lento sviluppo della relativa economia di mercato. Gli investimenti in titoli russi dovranno essere considerati come altamente speculativi. Tali rischi e considerazioni specifiche includono: (a) ritardi nel regolamento delle operazioni di portafoglio e il rischio di perdita implicato nel sistema russo di registrazione e custodia delle azioni; (b) diffusione di corruzione, insider trading e criminalità nel sistema economico russo; (c) difficoltà di ottenimento di valutazioni di mercato accurate per molti titoli russi, dovuta, in parte alla quantità limitata di informazioni disponibili pubblicamente; (d) situazione finanziaria generale delle società russe, che potrebbe comportare quantità particolarmente elevate di debiti intersocietari; (e) rischio che il sistema fiscale russo non venga riformato al fine di evitare un'imposizione fiscale incoerente, retroattiva e/o eccessiva o, in alternativa, il rischio che un sistema fiscale riformato possa comportare un'applicazione incoerente e imprevedibile delle nuove leggi in materia fiscale; (f) rischio che il governo russo ovvero altri organismi esecutivi o legislativi possano decidere di non continuare a sostenere i programmi di riforme economiche implementati dall'epoca dello scioglimento dell'Unione sovietica; (g) assenza di disposizioni

di governance societaria applicate in Russia a livello generale, e (h) assenza di regole o normative sulla tutela degli investitori.

I titoli russi sono emessi sotto forma smaterializzata e la registrazione della proprietà avviene all'interno di un registro tenuto a cura del conservatore dei registri dell'emittente. I trasferimenti vengono eseguiti mediante l'inserimento di voci nei libri dei conservatori dei registri. I cessionari di azioni non godono di alcun diritto di proprietà sulle azioni stesse finché il loro nominativo non compare nel registro degli azionisti dell'emittente. La prassi e la giurisprudenza relative alla registrazione delle partecipazioni non sono molto sviluppate in Russia e possono pertanto verificarsi ritardi di registrazione oppure la mancata registrazione delle azioni. Come altri mercati emergenti, la Russia non dispone di una fonte centrale di rilascio o pubblicazione di informazioni sulla custodia dei titoli. Il Depositario non può pertanto garantire la completezza o lo stato di aggiornamento della distribuzione di notifiche relative alla custodia dei titoli.

Rischio collegato allo Stock Connect

Un Fondo potrebbe effettuare negoziazioni tramite i programmi Shanghai Stock Connect e Shenzhen Stock Connect.

Lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect sono programmi di connessione tra borse per la negoziazione e la compensazione dei titoli sviluppati da Hong Kong Securities Clearing Company Limited ("HKSCC"), Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK"), Shanghai Stock Exchange ("SSE"), Shenzhen Stock Exchange ("SZSE") e China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ("ChinaClear") allo scopo di agevolare l'accesso reciproco ai mercati azionari tra la Cina continentale e Hong Kong. SSE, SZSE e SEHK consentiranno agli investitori di effettuare negoziazioni in titoli azionari idonei quotati sull'altra borsa mediante società o intermediari locali (i "Titoli Stock Connect", mentre i programmi saranno di seguito denominati lo "Stock Connect"). Lo Stock Connect si articola in un "Northbound Trading Link" (per gli investimenti in azioni della Repubblica Popolare Cinese ("RPC")) e in un "Southbound Trading Link" (per gli investimenti in azioni di Hong Kong). Grazie al Northbound Trading Link, gli investitori, tramite i rispettivi intermediari di Hong Kong e la società di servizi di negoziazione di titoli costituita da SEHK, possono effettuare negoziazioni in azioni idonee quotate su SSE e SZSE inoltrando gli ordini a SSE e SZSE.

Lo Stock Connect è soggetto a limitazioni di quota. In particolare, quando il saldo restante della quota giornaliera northbound scende a zero o la quota giornaliera northbound viene superata durante l'opening call, i nuovi ordini d'acquisto saranno respinti (sebbene gli investitori potranno vendere i loro titoli interzona indipendentemente dal saldo della quota). Pertanto, le limitazioni di quota potrebbero ridurre la capacità del Fondo di investire tempestivamente in Azioni China A tramite lo Stock Connect e il Fondo potrebbe non essere in grado di perseguire efficacemente la strategia d'investimento. È previsto che SEHK, SSE e SZSE si riservino il diritto di sospendere le negoziazioni northbound e/o southbound se necessario per assicurare un mercato equo e ordinato e che i rischi vengano gestiti in modo prudente. Prima di un'eventuale sospensione sarà necessario ottenere il consenso dall'autorità competente. Laddove si procedesse a una sospensione delle negoziazioni northbound tramite lo Stock Connect, la capacità del Fondo di accedere al mercato cinese sarebbe compromessa. La "connettività" del programma Stock Connect prevede l'inoltro transfrontaliero degli ordini. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che i sistemi di SEHK e degli operatori di mercato funzioneranno adeguatamente o continueranno ad essere idonei rispetto ai cambiamenti e agli sviluppi di entrambi i mercati. Nell'eventualità in cui i sistemi in questione non funzionassero adeguatamente, le negoziazioni su entrambi i mercati, mediante il programma, potrebbero essere interrotte. La capacità del Fondo di accedere al mercato delle Azioni China A (e pertanto di perseguire la strategia d'investimento) potrebbe essere compromessa.

Secondo le normative vigenti nella RPC, un investitore potrà vendere le sue azioni solo se nel suo conto vi sia un numero sufficiente di titoli; in caso contrario, SSE o SZSE rifiuterà il suo ordine di vendita. SEHK eseguirà controlli preventivi sugli ordini di vendita di Azioni China A presentati dai suoi operatori (ad esempio, gli intermediari mobiliari) per accertarsi che non vi siano vendite oltre il consentito. Qualora un Fondo intendesse vendere alcune sue Azioni China A, il medesimo dovrà trasferirle nei rispettivi conti dei suoi intermediari prima dell'apertura del mercato nel giorno della vendita. Se non rispetterà questa scadenza, non potrà effettuare la vendita. A causa di quest'obbligo, il Fondo potrebbe non essere in grado di vendere tempestivamente i suoi investimenti in Azioni China A.

HKSCC è "l'instatario fiduciario" dei Titoli Stock Connect acquistati dagli investitori di Hong Kong e stranieri tramite lo Stock Connect. Gli investitori stranieri come il Fondo che investono tramite lo Stock Connect e detengono i Titoli Stock Connect tramite HKSCC sono i titolari effettivi degli attivi e possono pertanto esercitare i loro diritti tramite il fiduciario. I Titoli Stock Connect sono privi di certificato e vengono detenuti da HKSCC per i

titolari del conto. Il deposito fisico e il ritiro dei Titoli Stock Connect non sono attualmente disponibili per il Fondo. Gli investitori di Hong Kong e stranieri come il Fondo possono detenere i Titoli Stock Connect solo mediante i loro intermediari/depositari. La titolarità di tali strumenti da parte di detti investitori è comprovata dalle registrazioni di questi intermediari/depositari, quali gli estratti conto cliente.

Il mancato o ritardato adempimento da parte di HKSCC dei suoi obblighi potrebbe tradursi nel mancato regolamento o nella perdita dei Titoli Stock Connect e/o delle somme di denaro ad essi correlate e il Fondo e i rispettivi investitori potrebbero, di conseguenza, subire perdite. Il Fondo o il Gestore non sarà responsabile di tali perdite.

Dal momento che HKSCC opera solo in qualità di intestatario fiduciario e non di titolare effettivo dei Titoli Stock Connect, nell'eventualità poco probabile che HKSCC sia assoggettata a procedure di liquidazione a Hong Kong, si rammenta agli investitori che i Titoli Stock Connect non saranno considerati come parte del patrimonio generale di HKSCC disponibile per la distribuzione ai creditori, persino ai sensi delle leggi della Cina continentale.

Lo Stock Connect è relativamente nuovo e sarà assoggettato ai regolamenti promulgati dalle autorità di regolamentazione e alle norme di implementazione emanate dalle borse valori della RPC e di Hong Kong. Inoltre, le autorità di regolamentazione potrebbero emanare di tanto in tanto nuovi regolamenti aventi a oggetto le operazioni e l'esecutività giuridica transfrontaliera in relazione alle negoziazioni internazionali nell'ambito dello Stock Connect. Si rammenta agli investitori che i regolamenti non sono testati e non vi sono certezze in merito alla loro applicazione. Inoltre, i regolamenti correnti possono essere modificati. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che lo Stock Connect non sarà abolito. Il Fondo, che può investire sui mercati della RPC tramite lo Stock Connect, potrebbe essere penalizzato da questi cambiamenti.

Rischio di contaminazione

La Società è una società d'investimento multicomparto con passività separate tra i Fondi. Di conseguenza, ai sensi del diritto irlandese, una qualsiasi passività ascrivibile a un dato Fondo potrà essere decurtata solo dalle attività di quel Fondo e le attività degli altri Fondi non potranno essere utilizzate per coprire la passività di quel Fondo. In aggiunta, qualsiasi contratto stipulato dalla Società comprenderà, ai sensi di legge, un termine implicito affinché la controparte del contratto non possa avanzare alcun ricorso rispetto alle attività di un qualsiasi altro Fondo, se non nei confronti del Fondo rispetto al quale abbia stipulato il contratto. Queste disposizioni sono vincolanti sia per i creditori che in caso di insolvenza, ma non impediscono l'applicazione di qualsiasi altro disposto o norma di legge che richieda l'uso delle attività di un Fondo per coprire una parte o la totalità delle passività di un altro Fondo in ragione di frodi o false dichiarazioni. In aggiunta, sebbene queste disposizioni siano vincolanti in un tribunale irlandese, inteso come foro primario per intentare un procedimento esecutivo nei confronti della Società con riferimento a un credito, tali disposizioni non sono state testate in altre giurisdizioni e vi è pertanto la possibilità che un creditore possa tentare di insinuarsi al passivo o confiscare le attività di un Fondo a copertura di un obbligo in capo a un altro Fondo in una giurisdizione che non riconosca il principio di separazione delle passività tra Fondi.

Alla data di questo Prospetto informativo gli Amministratori non erano a conoscenza di alcuna passività in essere o eventuale di qualsiasi Fondo della Società.

Volatilità

Il Fondo investirà in strumenti che possono essere molto volatili. Se gli investimenti in cui è esposto il Fondo sono ben più volatili del previsto ciò può portare ad oscillazioni ampie e brusche del Valore patrimoniale netto e a perdite molto consistenti.

Rischio di titoli ad alto rendimento/non di prima qualità

I titoli classificati di qualità inferiore generalmente offrono rendimenti superiori rispetto ai titoli di qualità superiore, per compensare la minore affidabilità creditizia e il rischio più alto di insolvenza insito in tali titoli. I titoli classificati di qualità inferiore tendono generalmente a riflettere gli sviluppi sul breve termine delle società e dei mercati in misura maggiore rispetto ai titoli di qualità superiore che reagiscono soprattutto a oscillazioni del livello generale dei tassi d'interesse. In una fase di contrazione dell'economia o durante un periodo prolungato di rialzo dei tassi d'interesse, gli emittenti di titoli ad alto rendimento con forte indebitamento finanziario potrebbero subire forti pressioni e non disporre di introiti sufficienti a far fronte agli impegni di pagamento degli interessi. Il numero di investitori in titoli di qualità inferiore è minore e potrebbe essere più difficile acquistare e vendere titoli alle condizioni migliori.

Rischio di gestione degli investimenti

La performance degli investimenti di ogni Fondo dipenderà in ampia misura dai servizi resi da certi dipendenti chiave del Gestore delegato. Un eventuale decesso, incapacità o dimissioni di queste persone può avere effetti negativi sulla performance di un Fondo.

Concentrazione degli investimenti

Tenuto conto delle restrizioni esposte nel Prospetto informativo in certi momenti un Fondo può detenere un numero relativamente ristretto di investimenti e/o quantità significative di liquidità o equivalenti di denaro liquido. In questo caso il Fondo può essere esposto a perdite consistenti qualora detenga una posizione importante in un investimento particolare che perde valore o subisce gli effetti di altri eventi negativi, inclusa l'insolvenza dell'emittente. Se un Fondo detiene forti quantità di liquidità o equivalenti di denaro liquido in qualsiasi momento gli investitori devono considerare che la sottoscrizione di Azioni del Fondo in quel momento è diversa dall'effettuare un deposito in banca o altro istituto fiduciario, il valore delle Azioni non sarà assicurato o garantito e oscillerà in linea con la performance degli investimenti sottostanti.

Commissione di performance

Per tutti i Fondi della Società la commissione legata alla performance viene calcolata per ogni singola Azione in circolazione alla fine del Periodo di performance, e la commissione complessiva dovuta per una specifica Categoria di azioni è la somma di tutti i calcoli individuali relativi a tale Categoria di azioni. Nell'applicazione del metodo per il calcolo della commissione di performance si cerca di evitare possibili disuguaglianze tra gli Azionisti; tuttavia non si può escludere che in alcune occasioni un Azionista possa pagare una commissione di performance per la quale non ha ricevuto alcun beneficio.

L'andamento del mercato nonché la gestione attiva del portafoglio potrebbero generare performance positive e questo potrebbe condurre a circostanze in cui una quota della commissione di performance sia pagata sulla base dell'andamento del mercato.

Rischio di discontinuità del LIBOR

A decorrere dalla fine del 2021, le banche della commissione non saranno più obbligate dalla FCA ad inviare i tassi per il calcolo del LIBOR e, pertanto, non è possibile prevedere se e in che misura esse continueranno a fornire tali dati da questa data e se il LIBOR continuerà secondo la prassi corrente. Nell'eventualità in cui il LIBOR fosse cessato o non fosse diversamente disponibile, il tasso d'interesse sugli strumenti di debito che vi facciamo riferimento dovrà essere determinato sulla base di disposizioni suppletive applicabili. In talune circostanze, si potrebbe fare affidamento sulla fornitura, da parte delle banche di riferimento, delle quotazioni offerte per il tasso LIBOR, che potrebbe non essere disponibile, o richiedere l'applicazione di un tasso fisso sulla base dell'ultimo tasso LIBOR pertinente disponibile. In aggiunta, ove fosse necessario modificare tali disposizioni suppletive per riflettere tale discontinuità e vi fossero incertezze in merito all'implementazione di un tasso d'interesse alternativo, non potrà essere fornita alcuna garanzia che tali modifiche o tassi d'interesse alternativi mitigheranno il rischio futuro di tasso d'interesse. Pertanto, tali modifiche potrebbero incidere negativamente sui tassi d'interesse applicabili degli strumenti di debito che facciano riferimento al LIBOR e sul loro valore e liquidità e questo, a sua volta, potrebbe penalizzare la performance del Fondo, il Valore patrimoniale netto, gli utili del Fondo e i rendimenti per gli Azionisti.

Partecipazione agli utili

Una commissione legata alla performance può costituire un incentivo per il Gestore a effettuare investimenti per un Fondo con rischio maggiore di quello che risulterebbe in assenza di una commissione basata sulla performance del Fondo.

Rischio legato ai contratti di riacquisto e riacquisto inverso

Ai sensi del Regolamento, un Fondo può sottoscrivere contratti di riacquisto. In caso di insolvenza della controparte di un contratto di riacquisto, il Fondo potrebbe subire una perdita nella misura in cui i proventi derivanti dalla vendita dei titoli sottostanti e di altro collaterale da questi detenuto in relazione al contratto di riacquisto respinto siano inferiori al prezzo di riacquisto. In aggiunta, in caso di fallimento o procedimento analogo della controparte del contratto di riacquisto o di mancato riacquisto dei titoli da parte della stessa secondo quanto convenuto, il Fondo potrebbe subire perdite, ivi compresa la perdita degli interessi o del capitale del titolo, e dover sostenere i costi associati al ritardo e all'esecuzione del contratto di riacquisto. Un tribunale fallimentare potrebbe

decidere che i titoli non appartengono al Fondo e ordinarne la vendita per pagare i debiti del venditore.

Rischio di tassazione

Si veda la Parte 8 – “Tassazione” dove sono esposte le possibili implicazioni fiscali per gli Azionisti.

Rischi legali, fiscali e regolamentari

Nel corso della vita dei Fondi possono sopravvenire cambiamenti del sistema legale, fiscale e regolamentare con possibili effetti negativi sulla capacità dei Fondi di perseguire i propri obiettivi d’investimento.

Rischi operativi (compresi la Sicurezza informatica e il Furto d’identità)

L’investimento in un Fondo, in qualunque caso, può implicare dei rischi operativi derivanti da fattori come errori di processamento, errori umani, procedure interne o esterne inadeguate o difettose, malfunzionamenti infrastrutturali e tecnologici, avvicendamenti nel personale, infiltrazione di soggetti non autorizzati nonché errori causati dai soggetti prestatori di servizi come il Gestore, il Gestore delegato o l’Agente amministrativo. Sebbene la Società si impegni per minimizzare tali eventi attraverso i controlli e la supervisione, non si possono del tutto escludere eventuali incidenti in grado di generare perdite per un Fondo.

Il Gestore, il Gestore delegato, l’Agente amministrativo e il Depositario (e i loro rispettivi gruppi) si occupano tutti della manutenzione dei sistemi informatici. Tuttavia, come per qualsiasi sistema, questi sistemi possono essere oggetto di attacchi alla sicurezza informatica o minacce analoghe, che possono determinare violazioni della sicurezza dei dati, furti, interruzioni dei servizi del Gestore, del Gestore delegato, dell’Agente amministrativo e/o del Depositario, oppure la capacità di chiudere posizioni e la diffusione o l’alterazione di informazioni sensibili e confidenziali. Nonostante l’esistenza di politiche e procedure messe a punto per individuare e impedire tali violazioni e mantenere la sicurezza, l’integrità e la confidenzialità delle informazioni, nonché l’esistenza di misure per garantire la continuità delle attività e il ripristino a seguito di disastri messe a punto per minimizzare gli effetti di eventuali violazioni o interruzioni, sia per la Società che per i suoi delegati, queste violazioni della sicurezza potrebbero anche generare, potenzialmente, delle perdite patrimoniali e creare importanti rischi finanziari e/o legali a carico della Società.

Rischi legati alla Volcker Rule

Le autorità regolamentari USA hanno adottato la “Volcker Rule”, che impone numerose restrizioni agli organismi finanziari come Bank of New York Mellon Corporation e le sue affiliate (“**BNY Mellon**”), ma stabilisce anche diverse eccezioni.

La Volcker Rule esclude i “fondi pubblici stranieri”, come i nostri Fondi, che soddisfano alcuni criteri, tra cui, nel caso dei nostri Fondi, la detenzione delle partecipazioni nei Fondi soprattutto da parte di soggetti terzi rispetto a BNY Mellon e i suoi amministratori e dipendenti (l’autorità richiede che almeno l’85% del Fondo sia detenuto da soggetti non USA che non sono collegati a BNY Mellon o suoi amministratori o dipendenti). Perciò, nei casi in cui BNY Mellon debba fornire il capitale d’avviamento a un Fondo, essa si adopera per raccogliere fondi attraverso gli investimenti di soggetti terzi e/o ridurre il suo investimento in capitale d’avviamento in modo tale che esso non superi il 15% del Fondo, entro, di norma, tre anni dalla creazione del Fondo.

In caso BNY Mellon sia costretta a disinvestire tutto o parte del suo capitale d’avviamento, ciò comporterebbe la dismissione di partecipazioni del portafoglio allo scopo di generare liquidità. Tali dismissioni comportano i seguenti rischi: BNY Mellon potrebbe inizialmente possedere una percentuale maggiore del Fondo, e un’eventuale riduzione obbligatoria potrebbe aumentare il tasso di rotazione del portafoglio, con un corrispondente aumento dei costi d’intermediazione e trasferimento, nonché delle implicazioni fiscali. Una descrizione dettagliata dell’investimento di BNY Mellon nei Fondi può essere fornita su richiesta.

Rischio legato al Dodd-Frank Act

Il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (**DFA**) è stato adottato dal Congresso degli Stati Uniti in luglio del 2010. È necessario che le autorità di regolamentazione finanziaria propongano e adottino diverse norme per implementare le disposizioni di legge del DFA. Con la sua approvazione, vi sono state (e continueranno ad esservi) sostanziali modifiche nel processo decisionale e a livello normativo che hanno interessato e continueranno ad interessare i gestori di fondi privati, i fondi che questi gestiscono e il settore finanziario nel complesso. Secondo il DFA, la Securities and Exchange Commission statunitense ha imposto requisiti aggiuntivi in materia di registrazione, informativa e tenuta delle scritture, che potrebbero aumentare i costi oltre che gli obblighi legali, gestionali e di compliance del Gestore, del Gestore degli investimenti, del

Gestore delegato e della Società e incrementare il tempo dedicato ad attività non correlate agli investimenti. Fino a quando le autorità di regolamentazione federali statunitensi non avranno implementato tutti i requisiti del DFA, non è chiaro quanto gravosi saranno questi requisiti. Il DFA interessa una vasta gamma di attori del mercato con i quali la Società potrebbe avere rapporti, ivi compresi le banche commerciali, le banche d'investimento, altre istituzioni finanziarie non bancarie, agenzie di rating, intermediari ipotecari, cooperative di credito, compagnie assicurative e broker-dealer. Le modifiche a livello normativo che interessino gli altri attori del mercato potrebbero cambiare il modo in cui il Gestore, il Gestore degli investimenti o il Gestore delegato conduce le attività con queste controparti. Potrebbero essere necessari diversi anni per comprendere l'impatto del DFA sul settore finanziario nel complesso e, pertanto, questa incertezza protratta potrebbe rendere i mercati più volatili e potrebbe essere più difficile per il Gestore degli investimenti e il Gestore delegato eseguire la strategia d'investimento della Società e dei relativi Fondi. Inoltre, l'attuale amministrazione USA ha lasciato intendere che parti del DFA potrebbero essere posticipate, modificate o eliminate e sono state avanzate proposte di legge che apporterebbero numerose modifiche al DFA. Si constata di conseguenza una sostanziale incertezza in merito al contesto normativo per il settore finanziario negli Stati Uniti.

Impatto delle norme sulla cartolarizzazione dell'Unione europea

Si anticipa che, ai sensi di talune esenzioni e disposizioni transitorie, gli strumenti detenuti da un Fondo potrebbero configurarsi come Posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi del Regolamento sulla cartolarizzazione. In tali casi, il Fondo sarà classificato come un "investitore istituzionale" ai fini del Regolamento sulla cartolarizzazione e, in quanto tale, sarà direttamente assoggettato agli obblighi di cui al regolamento stesso con riferimento alle Posizioni verso la cartolarizzazione che detenga o proponga di detenere. In particolare, il Regolamento sulla cartolarizzazione prevede disposizioni che armonizzano e sostituiscono i requisiti in materia di mantenimento del rischio e due diligence (ivi compreso l'orientamento corrispondente previsto tramite standard tecnici) applicabili al Fondo con riferimento alle Posizioni verso la cartolarizzazione che detiene.

Sussistono differenze sostanziali tra le norme che si applicavano alle cartolarizzazioni anteriormente al 1° gennaio 2019 e il quadro normativo ora applicabile ai sensi del Regolamento sulla cartolarizzazione.

Tale regolamento prevede, per ciascun Fondo che intende investire in cartolarizzazioni regolamentate dell'Unione europea, l'obbligo, tra le altre cose, di (i) essere in grado di dimostrare che tale investitore abbia condotto una valutazione di due-diligence con riferimento a varie questioni, ivi comprese le caratteristiche di rischio della singola cartolarizzazione e delle relative esposizioni sottostanti, (ii) verificare che il cedente, il promotore o il prestatore originario con riferimento alla cartolarizzazione pertinente abbia esplicitamente comunicato all'investitore di mantenere su base continuativa un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 per cento rispetto a determinati segmenti o esposizioni ad attivi con rischio di credito, (iii) verificare, ove del caso, alcune questioni concernenti la concessione di crediti che diano origine alle esposizioni sottostanti da parte del cedente o del prestatore originario e (iv) verificare che il cedente, il promotore o la società veicolo per la cartolarizzazione ("**SSPE**") abbia messo a disposizione dell'investitore, ove applicabile, alcune informazioni, in conformità ai requisiti sulla trasparenza. Un investitore istituzionale è inoltre soggetto a vari obblighi ai sensi del Regolamento sulla cartolarizzazione con riferimento alle procedure e ad altre questioni correlate al monitoraggio di tale investimento.

Il mancato adempimento di uno o più degli obblighi precedenti potrebbe tradursi nell'imposizione di varie sanzioni amministrative o misure correttive in capo (i) al Fondo o, (ii) con riferimento agli strumenti sottostanti soggetti al Regolamento sulla cartolarizzazione, al cedente, al promotore, al prestatore e/o alla SSPE (ove applicabile), che, in tal caso, potranno essere esigibili o rimborsabili dalle parti dell'operazione a favore degli strumenti sottostanti, nella misura in cui tali sanzioni o misure si configurino come sanzioni pecuniarie imposte su tale parte dell'operazione.

Le norme che fissano le sanzioni devono essere emanate dai singoli Stati membri del SEE in conformità al quadro previsto dal Regolamento sulla cartolarizzazione. Tra le altre cose, questo quadro consente l'applicazione di sanzioni penali e specifiche ammende massime pari a euro 5.000.000 (o importo equivalente) o al 10 per cento del fatturato netto totale annuo o (anche se questo può essere superiore agli altri livelli massimi indicati) al doppio dell'importo del beneficio ottenuto dalla violazione.

Alla data del presente Prospetto informativo, gli standard tecnici che si prevede dovrebbero fungere da orientamento più minuzioso sull'applicazione delle disposizioni del Regolamento sulla cartolarizzazione sono ancora in fase di finalizzazione. Fatto salvo quanto suesposto, si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, allo stato attuale, sia disponibile un orientamento vincolante limitato con riferimento all'adempimento degli obblighi di cui al Regolamento sulla cartolarizzazione. Permangono dubbi in merito ad alcuni aspetti degli obblighi e a cosa sia o sarà necessario per dimostrare la conformità alle normative nazionali, in particolare con riferimento al contenuto dell'articolo 7 del Regolamento sulla cartolarizzazione. Gli investitori sono pertanto tenuti ad informarsi in merito a tali obblighi (e a qualsiasi norma di recepimento corrispondente emanata dalle competenti autorità nazionali), alle circostanze in cui siano applicabili, in aggiunta a qualsiasi altro requisito normativo ad essi applicabile con riferimento agli investimenti nel Fondo.

L'imposizione di sanzioni o misure correttive in capo al Fondo (o indirettamente alle parti dell'operazione con riferimento agli strumenti sottostanti) potrebbe incidere direttamente e in modo negativo sugli importi esigibili sullo

strumento.

Il Regolamento sulla cartolarizzazione e qualsiasi altra modifica alle leggi o ai regolamenti, l'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi regolamento o modifica al trattamento del capitale degli strumenti potrebbero incidere negativamente sulla posizione del Fondo e, in aggiunta, avere effetti negativi sul prezzo e sulla liquidità degli strumenti sul mercato secondario. Fatto salvo quanto suesposto, non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che gli obblighi del Regolamento sulla cartolarizzazione, o l'interpretazione o l'applicazione dello stesso, non cambieranno (sia in seguito a proposte di legge avanzate dalla Commissione europea che diversamente) e permangono dubbi, ove fossero apportate modifiche, se queste incideranno sulla posizione degli investitori correnti o futuri, in particolare per quanto riguarda alcuni aspetti degli obblighi e cosa sia o sarà necessario per dimostrare la conformità alle normative nazionali.

Conto Sottoscrizioni/Rimborsi

La Società gestisce un Conto Sottoscrizioni/Rimborsi per tutti i suoi Fondi. Gli importi versati in questo conto sono considerati di proprietà dei rispettivi Fondi e non godono della protezione degli Investor Money Regulations. Il rischio per gli investitori, per quanto riguarda gli importi versati dalla Società nel Conto Sottoscrizioni/Rimborsi per conto di un Fondo, è che ad un dato momento quest'ultimo (ovvero un altro Fondo della Società) diventi insolvente. Per quanto riguarda le eventuali rivendicazioni degli investitori sugli importi versati nel Conto Sottoscrizioni/Rimborsi, esse qualificerebbero gli investitori interessati come creditori non garantiti della Società.

FATCA

Gli Stati Uniti e l'Irlanda hanno stipulato un accordo intergovernativo per implementare il FATCA (accordo "IGA"). Ai sensi dell'IGA, un soggetto classificato come Istituzione finanziaria straniera (una "IFS") ma trattato come residente in Irlanda è tenuto a fornire all'Autorità fiscale alcune informazioni sui suoi detentori di "conti" (ossia gli Azionisti). L'IGA prevede lo scambio automatico di informazioni tra l'Autorità fiscale e l'IRS per quanto riguarda i conti delle IFS irlandesi detenuti da soggetti USA, nonché il reciproco scambio di informazioni sui conti finanziari USA intestati a soggetti residenti in Irlanda. Posto che la Società soddisfi i requisiti dell'IGA e della legislazione irlandese, non è soggetta alla ritenuta FATCA sui pagamenti in entrata né su quelli in uscita.

Sebbene la Società cerchi di rispettare tutti gli obblighi che le sono imposti per evitare l'applicazione della ritenuta fiscale FATCA, non si può dare per scontato che la Società vi riesca. Allo scopo di rispettare le condizioni FATCA, la Società richiede alcune informazioni agli investitori sul loro status FATCA. Se la Società venisse assoggettata alla ritenuta fiscale prevista dal regime FATCA, il valore delle Azioni di tutti gli Azionisti potrebbe subire delle conseguenze rilevanti.

Tutti gli investitori/azionisti potenziali devono consultarsi con i loro consulenti fiscali a proposito delle possibili implicazioni del FATCA sull'investimento nella Società.

CRS

L'Irlanda ha previsto l'implementazione del CRS tramite la sezione 891F del TCA e l'emanazione dei Regolamenti del 2015 sulla Fornitura di alcune informazioni da parte delle Istituzioni finanziarie soggette ad obbligo d'informativa (i "Regolamenti CRS").

Il CRS, applicato in Irlanda dal 1° gennaio 2016, è una misura di scambio di informazioni fiscali su scala mondiale dell'OCSE, che mira ad incoraggiare un approccio coordinato per la diffusione dei redditi di individui e organizzazioni.

La Società rientra nelle Istituzioni finanziarie soggette ad obbligo d'informativa ai sensi del CRS e deve soddisfare le condizioni previste dal CRS in Irlanda. Per soddisfare queste ultime, la Società richiede ai propri investitori di fornire alcune informazioni sulla loro residenza fiscale e, in alcuni casi, sulla residenza fiscale dei proprietari beneficiari dell'investitore. La Società, o un soggetto nominato dalla stessa, deve comunicare le informazioni richieste all'Autorità fiscale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno in esame per cui queste informazioni sono state sollecitate. L'Autorità fiscale condivide le informazioni opportune con le amministrazioni fiscali delle giurisdizioni interessate.

Tutti gli investitori/azionisti potenziali devono consultarsi con i loro consulenti fiscali a proposito delle possibili implicazioni del CRS sull'investimento nella Società.

UK Banking Act del 2009

Lo UK Banking Act del 2009 delinea i poteri e i meccanismi speciali di risoluzione di cui devono disporre Bank of England e la Treasury and Financial Conduct Authority (congiuntamente, le Autorità) nei rapporti con le banche che non soddisfino o con ogni probabilità non soddisferanno le condizioni soglia previste dallo UK Financial Services and Markets Act del 2000 per condurre attività regolamentate. Qualora fossero soddisfatti gli idonei parametri di attivazione, le Autorità potranno: (i) trasferire le azioni o il patrimonio di una banca a una società commerciale, (ii) trasferire il patrimonio di una banca a una società ponte che sia interamente detenuta da Bank of England, o (iii) trasferire le azioni di una banca a un intestatario del Tesoro. Ai sensi dello UK Banking Act del 2009, le Autorità possono ordinare il trasferimento del patrimonio di una banca a prescindere da qualsiasi obbligo di consenso al trasferimento o restrizione al trasferimento di natura contrattuale o di altra natura.

Qualora, con riferimento a un Fondo, la Società stipulasse contratti, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contratti di swap su tassi d'interesse o partecipazioni con una banca interessata, i diritti della Società con riferimento al patrimonio trasferito potrebbero essere compromessi. Inoltre, qualora il patrimonio detenuto fiduciariamente per il Fondo da una banca interessata fosse trasferito, le Autorità potrebbero ordinare la modifica o la rimozione di tale trust.

Rischio relativo al Depositario

Se un Fondo investe in strumenti finanziari che possono essere affidati in custodia ("**Attivi depositabili**"), il Depositario deve svolgere tutte le funzioni inerenti la custodia ed è responsabile di eventuali perdite sugli attivi in custodia, a meno che non possa provare che la perdita derivi da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state comunque inevitabili malgrado tutti i ragionevoli sforzi per evitarlo. In caso di perdite (e in assenza di prove di una causa esterna), il Depositario deve restituire al Fondo attivi identici a quelli persi, oppure l'importo corrispondente, senza ritardi non giustificati.

Se un Fondo investe in attivi diversi da strumenti finanziari che possono essere affidati in custodia ("**Attivi non depositabili**"), il Depositario è tenuto soltanto a verificare la proprietà di tali attivi da parte del Fondo e a conservare in archivio menzione degli attivi per cui il Depositario ha verificato la proprietà da parte del Fondo. In caso di perdite su questi attivi, il Depositario è responsabile soltanto se la perdita deriva da una sua mancanza intenzionale o per negligenza, rispetto agli obblighi previsti dal Contratto di Deposito.

Dato che è probabile che i tutti Fondi investano sia in Attivi depositabili che in Attivi non depositabili, va notato che le funzioni di custodia del Depositario per quanto riguarda le rispettive Categorie di attivi e le responsabilità corrispondenti imputabili allo stesso per l'esercizio delle sue funzioni differiscono sensibilmente.

I Fondi godono di un elevato livello di protezione in termini di responsabilità del Depositario per custodia degli Attivi depositabili. Tuttavia, il livello di protezione degli Attivi non depositabili è significativamente più basso. Di conseguenza, maggiore è la quota del Fondo investita in Categorie di Attivi non depositabili, maggiore è il rischio che eventuali perdite su tali attivi risultino non recuperabili. Per quanto venga stabilito caso per caso se uno specifico investimento del Fondo sia un Attivo depositabile o meno, va notato in generale che i derivati negoziati dal Fondo fuori borsa sono comunque Attivi non depositabili. È possibile che anche altre tipologie di attivi in cui il Fondo può investire di volta in volta siano sottoposte allo stesso trattamento. Visto il regime di responsabilità del Depositario previsto dalla Direttiva OICVM V, questi Attivi non depositabili, da un punto di vista della custodia, espongono il Fondo a un maggiore livello di rischio rispetto agli Attivi depositabili, come le azioni e le obbligazioni negoziate sui mercati regolamentati.

Rischio politico e/o normativo

Il valore del patrimonio di un Fondo potrebbe essere influenzato dalle incertezze, come gli sviluppi politici internazionali, le modifiche alle politiche di governo, le modifiche a livello tributario, le restrizioni sugli investimenti esteri e al rimpatrio delle valute, le oscillazioni valutarie e altri sviluppi nelle leggi e nei regolamenti dei paesi in cui potrebbero essere effettuati gli investimenti. Inoltre, i principi contabili, di auditing e rendicontazione e riguardanti l'infrastruttura giuridica di taluni paesi in cui potrebbero essere effettuati gli investimenti potrebbero non prevedere lo stesso livello di protezione degli investitori e di informazione agli investitori che si applichino generalmente nei maggiori mercati mobiliari.

Cambiamenti del contesto politico britannico

I Fondi potrebbero dover far fronte ai rischi potenziali associati al referendum sulla permanenza o meno del Regno Unito nell'Unione europea, che ha avuto luogo il 23 giugno del 2016 e che ne ha decretato l'uscita. Ove applicabile, questo esito potrebbe interessare in misura sostanziale e negativa il quadro normativo a cui il Gestore

degli investimenti e il Gestore delegato sono attualmente assoggettati nel Regno Unito, in particolare con riferimento alla regolamentazione e alla tassazione dei servizi finanziari. Inoltre, la decisione di uscire dall'Unione europea potrebbe tradursi nella sostanziale volatilità dei mercati dei cambi e potrebbe condurre a una debolezza sostenuta del tasso di cambio della sterlina inglese rispetto al dollaro USA, all'euro e ad altre valute, il che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sui Fondi. Il voto per l'uscita dall'Unione europea potrebbe dare l'avvio a un periodo sostenuto di incertezza, mentre il Regno Unito tenta di negoziare i termini di questo passaggio. Potrebbe inoltre destabilizzare alcuni o tutti gli altri 27 membri dell'UE (alcuni dei quali sono paesi in cui il Gestore degli investimenti e/o il Gestore delegato conducono la propria attività) e/o l'Eurozona. Potrebbero esservi implicazioni negative per il valore di alcuni investimenti dei Fondi, per la loro capacità di stipulare transazioni, valutare e realizzare alcuni investimenti o diversamente implementare la politica d'investimento. Questo potrebbe essere dovuto, tra le altre cose, a una maggiore incertezza e volatilità nel Regno Unito, nell'UE e su altri mercati finanziari, alle fluttuazioni del valore delle attività, alle fluttuazioni dei tassi di cambio, a una maggiore illiquidità degli investimenti ubicati, negoziati o quotati nel Regno Unito, nell'UE o altrove, ai cambiamenti in termini di volontà e capacità delle controparti finanziarie e altre controparti di stipulare transazioni, o ai prezzi e ai termini ai quali siano pronti ad effettuare le transazioni e/o alle modifiche dei quadri legale e normativo a cui la Società, il Gestore degli investimenti, il Gestore delegato e/o alcune delle attività del Fondo sono o saranno assoggettati.

Non esaustività dei fattori di rischio

I rischi illustrati nel presente Prospetto informativo non costituiscono una descrizione completa o esaustiva di tutti i rischi. Gli investitori potenziali devono essere coscienti del fatto che l'investimento nella Società o in qualsiasi Fondo può essere esposto a rischi di natura eccezionale nel tempo. Prima di investire, si invitano gli investitori a rivolgersi a un consulente professionista.

Altri (eventuali) fattori di rischio per ogni Fondo sono descritti nei rispettivi Supplementi.

Le persone interessate all'acquisto di Azioni devono informarsi in merito:

- (a) ai requisiti di legge previsti nei loro paesi per l'acquisto di Azioni;
- (b) a qualsiasi restrizione valutaria che possa essere applicabile; e
- (c) alle conseguenze fiscali in termini di reddito o di altri aspetti per l'acquisto e il riacquisto di Azioni.

Costituzione e capitale sociale

La Società è stata costituita e registrata in Irlanda ai sensi della Legge come società d'investimento multicomparto a capitale variabile e responsabilità separata tra i Fondi in data 5 dicembre 2006 e registrata al numero 431087.

Il capitale sociale nominale della Società è di 2 Azioni di sottoscrizione di 1 euro ciascuna e 1.000.000.000.000 azioni senza valore nominale designate inizialmente come azioni non classificate.

Le azioni non classificate possono essere emesse come Azioni. Il prezzo di emissione deve essere pagato completamente all'accettazione. Le Azioni della Società non prevedono alcun diritto di prelazione.

Atto costitutivo e Statuto

La clausola 2 dell'Atto costitutivo prevede che l'oggetto unico della Società sia l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide da raccolta pubblica di capitale operando in base al criterio di diversificazione del rischio secondo il Regolamento.

Lo Statuto contiene disposizioni con i seguenti effetti:

- (i) **Autorità degli Amministratori di assegnare Azioni.** Gli Amministratori sono autorizzati generalmente e incondizionatamente a esercitare tutti i poteri della Società per assegnare titoli, incluse loro frazioni, fino ad un ammontare pari al capitale sociale autorizzato ma non ancora emesso della Società.
- (ii) **Modifica dei diritti.** I diritti spettanti per ogni Categoria possono essere modificati o abrogati con il consenso scritto dei titolari di tre quarti delle Azioni emesse di tale categoria, o qualora sanciti dall'approvazione di una risoluzione speciale in un'assemblea generale separata dei titolari di azioni della categoria, e possono essere modificati o abrogati secondo queste modalità o quando la Società è attiva o durante o in previsione di una liquidazione. Il quorum di tale assemblea generale separata in prima convocazione sarà di due persone titolari o rappresentanti per procura di almeno un terzo delle azioni emesse della Categoria in questione e il quorum di un'assemblea in seconda convocazione sarà di un titolare di Azioni della Categoria in questione o il suo/la sua rappresentante.
- (iii) **Diritti di voto.** Subordinatamente alla revoca del diritto di voto nel caso di non conformità a ogni notifica che richieda la comunicazione del diritto di proprietà di Azioni e subordinatamente a ogni diritto o restrizione attualmente associato a qualsiasi Categoria o Categorie di Azioni, ad una votazione per alzata di mano durante un'assemblea generale o assemblea della Categoria di Azioni della Società ogni Azionista titolare di Azioni presente in persona o per delega avrà diritto a un voto e ad ogni votazione ogni Azionista presente in persona o per delega avrà diritto a un voto per ogni Azione di cui è titolare.
- (iv) **Variazione del capitale sociale.** La Società può di volta in volta, con risoluzione ordinaria, aumentare il capitale sociale della quantità e/o del numero di azioni come prescritto dalla risoluzione. Con risoluzione ordinaria la Società può anche accorpate e dividere il capitale sociale in Azioni di importo superiore, suddividere le Azioni in Azioni di importo o valore inferiore o eliminare tutte le Azioni che alla data di approvazione della risoluzione non sono state sottoscritte o promesse di essere sottoscritte da nessuno e ridurre il capitale sociale nominale per un importo equivalente a quello delle Azioni così eliminate o cambiare la valuta di denominazione di qualsiasi Categoria di Azioni.
- (v) **Interessi degli Amministratori.** Previa comunicazione come descritto più avanti della natura e portata del suo interesse, nessun Agente amministrativo in carica o presunto sarà interdetto dalle sue funzioni in base alla stipula di contratti con la Società, né sarà evitata la stipula di qualsiasi contratto o accordo di questo tipo da parte o per conto di qualsiasi altra società nella quale un Agente amministrativo abbia interessi di qualsiasi tipo, né qualsiasi Agente amministrativo che stipuli tale contratto e abbia tali interessi sarà obbligato a rendere conto alla Società di qualsiasi profitto realizzato in base a questo contratto o accordo come conseguenza della carica ricoperta da tale Agente amministrativo o del rapporto fiduciario così stabilito.

Un Agente amministrativo è tenuto a dichiarare la natura del suo interesse in occasione della riunione degli Amministratori nel corso della quale il contratto o l'accordo sono stati presi in considerazione per la

prima volta, o, se all'epoca di tale riunione l'Agente amministrativo non era cointeressato al contratto o accordo proposti, nella prima riunione degli Amministratori successiva all'insorgere di tale cointeressenza.

Un Amministratore non voterà in una riunione degli Amministratori o in una commissione degli Amministratori su alcuna risoluzione riguardante una questione nella quale abbia un interesse sostanziale diretto o indiretto (e che non abbia origine dal suo interesse in azioni o obbligazioni o altri titoli o altro nella Società o tramite essa) o un compito in conflitto reale o potenziale con gli interessi della Società. Un Amministratore non voterà (o sarà conteggiato nel quorum delle presenze) su alcuna risoluzione riguardante la sua nomina (o le condizioni della sua nomina) a qualsiasi carica o posizione che generi profitti nella Società.

Un Amministratore avrà diritto (in assenza di qualsiasi altro interesse sostanziale come indicato nel capitolo "Interessi degli Amministratori" più avanti) a votare ed essere conteggiato nel quorum per qualsiasi risoluzione riguardante le questioni descritte qui di seguito:

- (a) l'assegnazione a proprio favore di qualsiasi titolo, garanzia o indennità a fronte di somme da esso prestate alla Società o a qualsiasi altra società controllata o associata, o di obblighi da esso assunti su richiesta o a favore della Società o di qualsiasi altra società controllata o associata;
- (b) l'assegnazione di qualsiasi titolo, garanzia o indennità a terzi a fronte di un debito o obbligo della Società o di qualsiasi altra società controllata o associata, del quale si è assunto la responsabilità totale o parziale, da solo o congiuntamente ad altri, fornendo una garanzia o un'indennità o tramite l'assegnazione di titoli;
- (c) qualsiasi proposta riguardante qualsiasi offerta di sottoscrizione, acquisto o scambio di azioni o obbligazioni o altri titoli della Società o da parte di questa o di qualsiasi altra società controllata o associata per sottoscrizione, quando ha interessi presenti e futuri in tale offerta come partecipante alla sottoscrizione iniziale o a sottoscrizioni successive;
- (d) qualsiasi proposta relativa a qualsiasi altra società in cui ha interessi diretti o indiretti come funzionario, azionista o altre circostanze.

La Società con risoluzione ordinaria può sospendere o applicare meno rigidamente le disposizioni descritte qui sopra, in qualsiasi misura, o ratificare qualsiasi transazione non debitamente autorizzata a causa di un'infrazione a esse.

- (vi) **Poteri di assunzione di prestiti.** Subordinatamente al Regolamento gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società in materia di assunzione di prestiti o raccolta di fondi e prelievi a carico delle sue operazioni, proprietà e attività (presenti e future), nonché al capitale non versato o qualsiasi sua parte, purché tutte queste assunzioni di prestiti rientrino nei limiti stabiliti dalla Banca centrale.
- (vii) **Comitati.** Gli Amministratori possono delegare qualsiasi loro potere a qualsiasi comitato composto o no da Amministratori. Qualsiasi delega di questo tipo può essere assoggettata a qualsiasi condizione imposta dagli Amministratori, può essere collaterale o a esclusione dei loro propri poteri, ed è revocabile. Subordinatamente a tutte queste condizioni l'operato di un comitato composto da due o più membri sarà disciplinato dalle disposizioni dello Statuto che regolano l'operato degli Amministratori, ove del caso.
- (viii) **Dimissioni degli Amministratori.** Gli Amministratori non hanno l'obbligo di dimettersi a rotazione o al raggiungimento di certi limiti di età.
- (ix) **Retribuzione degli Amministratori.** Salvo disposizioni contrarie adottate di volta in volta dalla Società in sede di assemblea generale, la retribuzione ordinaria di ogni Amministratore sarà stabilita di volta in volta con una risoluzione degli Amministratori. Qualsiasi Amministratore che svolga funzioni esecutive (inclusa a tali fini la carica di presidente o presidente aggiunto) o che faccia parte di qualsiasi comitato o presti altri servizi che a parere degli Amministratori esulano dall'ambito dei compiti ordinari di un Amministratore, può percepire una retribuzione addizionale sotto forma di stipendio, commissione o altro, come stabilito dagli Amministratori. Agli Amministratori possono essere pagate tutte le debite spese di trasferta, albergo e altro sostenute per la presenza a riunioni degli Amministratori o comitati creati dagli Amministratori o ad assemblee generali o separate dei titolari di qualsiasi Categoria di azioni della Società o per quanto altro correlato allo svolgimento dei propri compiti.

- (x) **Trasferimento di Azioni.** Subordinatamente alle condizioni descritte qui sopra le azioni di ogni Azionista possono essere trasferite su richiesta scritta in qualsiasi forma consueta o comune o in qualsiasi altra forma approvata dagli Amministratori. Gli Amministratori a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di giustificazione possono rifiutare la registrazione di qualsiasi trasferimento di un'azione a favore di una Persona statunitense, di qualsiasi persona che per effetto della detenzione di azioni violerebbe qualsiasi legge o norma di qualsiasi paese o autorità governativa o che determinerebbe uno svantaggio normativo, pecuniario, legale, fiscale o amministrativo sostanziale per il Fondo in oggetto o per i suoi detentori di quote in solido, nonché qualsiasi trasferimento quando il trasferente o il beneficiario è minorenne o incapace di intendere e di volere. Gli Amministratori possono rifiutare il riconoscimento di qualsiasi strumento di trasferimento a meno che non sia relativo a non più di una Categoria di azioni, a favore di non più di quattro persone e sia fatto pervenire alla sede legale o altra sede stabilita dagli Amministratori.
- (xi) **Diritto di riacquisto.** Gli Azionisti hanno il diritto di chiedere alla Società il riacquisto delle proprie Azioni conformemente alle disposizioni dello Statuto.
- (xii) **Dividendi.** Lo Statuto consente agli Amministratori di dichiarare dividendi per qualsiasi Categoria di Azioni secondo quanto ritengano giustificato dai profitti del rispettivo Fondo. Gli Amministratori possono effettuare il pagamento completo o parziale di qualsiasi dividendo dovuto ai titolari di Azioni con una distribuzione in natura di qualsiasi attività del Fondo in questione, e in particolare di qualsiasi investimento a cui ha diritto il Fondo in questione. Tutti i dividendi non riscossi entro sei mesi dalla data in cui sono stati dichiarati cadranno in prescrizione e saranno reincamerati dal rispettivo Fondo.
- (xiii) **Fondi.** Gli Amministratori devono costituire un portafoglio di beni patrimoniali separato per ogni Fondo creato di volta in volta dalla Società, e al quale si applicherà quanto segue:
- (a) i ricavi dell'assegnazione ed emissione di azioni di ogni Categoria del Fondo saranno imputati al Fondo costituito a tale scopo, e gli investimenti, le passività, il rendimento e le spese relativi saranno imputati a tale Fondo subordinatamente alle disposizioni dello Statuto;
 - (b) ogni attività derivante da qualsiasi altra attività (liquida o in altra forma) inclusa in qualsiasi Fondo sarà imputata nei libri contabili e nelle registrazioni della Società allo stesso Fondo dalle cui attività è stata derivata; qualsiasi aumento o diminuzione del valore di tale attività sarà imputata al Fondo pertinente;
 - (c) nel caso di attività della Società che a parere degli Amministratori non sono imputabili a un Fondo o a Fondi particolari, gli Amministratori con l'approvazione del Depositario le attribuiranno a uno o più Fondi, ripartendole tra essi secondo le modalità e sulla base ritenuta a proprio giudizio giusta ed equa; gli Amministratori avranno inoltre il potere di modificare, e di volta in volta modificheranno con l'approvazione del Depositario, la base sulla quale sono state già effettuate distribuzioni di attività;
 - (d) ad ogni Fondo saranno addebitate le passività, le spese, i costi, gli oneri o le riserve della Società relative o attribuibili a tale Fondo e tutte le passività, le spese, i costi, gli oneri o le riserve della Società non attribuibili a un Fondo o a Fondi particolari saranno assegnate e prelevate dagli Amministratori con l'approvazione del Depositario secondo le modalità e sulla base ritenuta equa e giusta dagli Amministratori a proprio insindacabile giudizio; gli Amministratori avranno anche il potere di modificare in qualsiasi momento e modificheranno di volta in volta con l'approvazione del Depositario tale base, inclusa, se consentita dalle circostanze, la redistribuzione di tali passività, spese, costi, oneri e riserve;
 - (e) nel caso in cui si attinga a qualsiasi attività attribuibile ad un Fondo per la copertura di una passività non attribuibile a tale Fondo, si applicheranno le disposizioni della sezione 1406 della Legge.
- (xiv) **Scambi di Azioni di un Fondo**

Conformemente alle disposizioni dello Statuto un titolare di Azioni di qualsiasi Categoria di un Fondo in qualsiasi Giorno di negoziazione avrà il diritto di scambiare di volta in volta tutte o una parte di tali Azioni con Azioni di un'altra Categoria (che può essere una Categoria già esistente o che gli Amministratori hanno deciso di lanciare con effetto da tale Giorno di negoziazione).

(xv) **Scioglimento di un Fondo**

- (a) qualsiasi Fondo può essere sciolto dagli Amministratori a proprio insindacabile giudizio dandone avviso scritto al Depositario, alla concorrenza di uno qualsiasi degli eventi elencati qui di seguito:
- (i) in ogni momento nel quale il Valore patrimoniale netto del Fondo in questione sia inferiore all'importo stabilito dagli Amministratori per tale Fondo; o
 - (ii) nel caso di revoca dell'autorizzazione o altra approvazione ufficiale di qualsiasi Fondo; o
 - (iii) all'approvazione di qualsiasi legge che renda illegale o impossibile o non consigliabile, a parere degli Amministratori, la prosecuzione del Fondo in oggetto; o
 - (iv) nel caso in cui vi sia una modifica negli aspetti sostanziali dell'attività, nella situazione economica o politica relativa a un Fondo, che a parere degli Amministratori possa avere conseguenze negative significative sugli investimenti dei Fondi; o
 - (v) nel caso in cui gli Amministratori ritengano che sia nel migliore interesse degli Azionisti del relativo Fondo.
- (b) gli Amministratori comunicheranno lo scioglimento di un Fondo agli Azionisti di quest'ultimo e in tale avviso stabiliranno la data in cui lo scioglimento entrerà in vigore, che sarà fissata a giudizio insindacabile degli Amministratori in un momento posteriore al recapito di tale avviso;
- (c) con effetto dalla data in cui qualsiasi Fondo sarà sciolto o per il caso (i) qui di seguito, a partire da altra data eventualmente fissata dagli Amministratori:
- (i) Nessuna Azione del Fondo in oggetto può essere emessa o venduta dalla Società;
 - (ii) Il Gestore delegato dietro istruzioni degli Amministratori realizzerà tutte le attività esistenti nel Fondo in oggetto (tale realizzazione sarà effettuata e portata a termine secondo le modalità ed entro il periodo di tempo successivo allo scioglimento ritenuto opportuno dagli Amministratori);
 - (iii) Il Depositario dietro istruzioni comunicate di volta in volta dagli Amministratori distribuirà agli Azionisti in proporzione ai loro rispettivi interessi nel Fondo in oggetto tutti i ricavi liquidi netti derivati dalla realizzazione del Fondo e disponibili ai fini di tale distribuzione, purché il Depositario non sia tenuto (tranne che nel caso della distribuzione finale) a distribuire qualsiasi importo pecuniario attualmente in suo possesso il cui ammontare è insufficiente a pagare 1 sterlina inglese o il suo equivalente nella rispettiva valuta per ogni Azione del Fondo in oggetto, e purché il Depositario abbia il diritto di trattenere dalle somme pecuniarie in suo possesso come parte del Fondo in oggetto tutto quanto necessario al pagamento di tutti i costi, oneri, spese, richieste e reclami esistenti, effettuati o ricevuti dal Depositario o dagli Amministratori correlati a o derivanti dalla liquidazione del Fondo in oggetto ed essere risarcito ed indennizzato senza penalizzazione di tali costi, oneri, spese, richieste e reclami, e
 - (iv) Ogni distribuzione di questo tipo sarà effettuata secondo le modalità stabilite dagli Amministratori a proprio insindacabile giudizio, tuttavia unicamente su presentazione dei certificati o buoni acquisto relativi alle Azioni, se emesse, del Fondo in questione per il quale si effettua la distribuzione e dietro consegna al Depositario del modulo di domanda di pagamento richiesto dal Depositario a proprio insindacabile giudizio. Qualsiasi ricavato non reclamato o altre liquidità giacenti presso il Depositario allo scadere di dodici mesi dalla data in cui ne è stato autorizzato il pagamento saranno pagate presso l'ufficio giudiziario subordinatamente al diritto del Depositario di detrarre tutte le spese eventualmente sostenute per effettuare tale pagamento;
- (d) gli Amministratori avranno il potere di proporre e applicare una ricostituzione e/o accorpamento della Società o di qualsiasi Fondo/i secondo i termini approvati dagli Amministratori conformemente alle condizioni esposte qui di seguito, vale a dire:
- (i) previo rilascio dell'approvazione da parte della Banca centrale; e

- (ii) a condizione che gli Azionisti del Fondo o dei Fondi in oggetto siano stati messi a conoscenza del piano di ricostituzione e/o accorpamento in una forma approvata dagli Amministratori e che gli Azionisti del Fondo o dei Fondi in oggetto abbiano approvato una risoluzione speciale relativa al suddetto piano.

Il relativo piano di ricostituzione e/o accorpamento avrà effetto dall'avvenuto adempimento di tali condizioni o a partire da una data posteriore prevista dal piano o fissata dagli Amministratori, e a partire dalla quale le condizioni di tale piano saranno vincolanti per tutti gli Azionisti; gli Amministratori avranno il potere di procedere e procederanno a tutti gli atti e a tutte le misure necessarie per la sua applicazione.

(xvi) **Liquidazione.** Lo Statuto contiene disposizioni con i seguenti effetti:

- (a) Nel caso di liquidazione della Società il liquidatore, subordinatamente alle disposizioni della Legge, destinerà le attività di ogni Fondo secondo le modalità e nell'ordine ritenuti opportuni per soddisfare le richieste dei creditori relative a tale Fondo.
- (b) Le attività disponibili per la distribuzione tra i titolari saranno destinate come segue: innanzitutto la quota di attività di un Fondo attribuibile ad ogni Categoria di Azioni sarà distribuita agli Azionisti della rispettiva Categoria nella stessa proporzione tra il numero di Azioni detenute da ogni Azionista e il numero totale di Azioni correlato ad ogni Categoria di Azioni emesse alla data di inizio della liquidazione; successivamente, ogni saldo residuo e non attribuibile a qualsiasi Categoria di Azioni sarà destinato al pagamento al/i titolare/i delle Azioni di sottoscrizione di somme fino alla concorrenza dell'importo nominale pagato e successivamente distribuito *pro-rata* tra le Categorie di Azioni in base al Valore patrimoniale netto di ogni Categoria di Azioni alla data di inizio della liquidazione, distribuendo ai titolari l'importo assegnato ad una Categoria secondo queste modalità *pro-rata* con riferimento al numero di Azioni detenute in quella Categoria di Azioni.
- (c) Un Fondo può essere liquidato ai sensi della sezione 1406 del Companies Act e in tale caso le disposizioni dello Statuto relative alla liquidazione si applicheranno *mutatis mutandis* rispetto a tale Fondo.
- (d) Se la Società è liquidata (volontariamente, in amministrazione controllata o per ingiunzione di un tribunale) il liquidatore può, con l'autorità sancita da una risoluzione speciale dei rispettivi Azionisti e ogni altra sanzione richiesta dalla Legge, suddividere in natura tra gli Azionisti di qualsiasi Categoria o Categorie di un Fondo tutte o parte delle attività della Società pertinenti a tale Fondo, e indipendentemente dall'appartenenza a una stessa specie di tali attività, e può a tal fine stabilire il valore ritenuto equo per ogni Categoria o più Categorie o Categorie di proprietà, e può stabilire in che modo sarà effettuata tale ripartizione, se tra tutti gli Azionisti della Società o tra i titolari di diverse Categorie di Azioni in un Fondo. Il liquidatore può con siffatta autorità assegnare i diritti di proprietà di qualsiasi parte delle attività in affidamento a conti fiduciari a favore degli Azionisti ritenuti adeguati dal liquidatore nell'esercizio della sua autorità, e la liquidazione della Società può essere conclusa e la Società sciolta ma solo in modo tale che nessun Azionista sia obbligato ad accettare qualsiasi attività rispetto alla quale esista una passività. Un Azionista può chiedere che il liquidatore invece di trasferire le attività in natura le dimetta e gli sia pagato il ricavato netto delle vendite.

(xvii) **Pacchetto azionario di un Amministratore.** Lo Statuto non prevede pacchetti azionari degli Amministratori.

Interessi degli Amministratori

- (a) Sia Charles Farquharson che Lee Hutson-Pope sono dipendenti del Gestore delegato. Greg Brisk è un amministratore del Gestore degli investimenti e del Gestore delegato e dipendente di BNY Mellon.

Contratti rilevanti

Oltre ai contratti ordinari per lo svolgimento ordinario degli affari della Società, sono stati stipulati anche i contratti descritti qui di seguito e che sono o possono essere rilevanti:

- (a) L'Accordo di gestione prevede che il Gestore debba amministrare la Società in conformità allo Statuto e alle disposizioni del presente Prospetto informativo. Ai sensi dell'Accordo di gestione, il Gestore ha il diritto di ricevere commissioni secondo quanto descritto in ciascun Supplemento.

L'Accordo di gestione rimarrà in forza fino alla sua risoluzione a opera di una delle parti con preavviso scritto di novanta giorni alla controparte. Ciascuna parte può risolvere in qualsiasi momento l'Accordo di gestione in caso di nomina di un arbitro delle attività della parte o di occorrenza di un evento simile oppure di violazione sostanziale dei propri obblighi a opera di una delle parti e di mancato risanamento di detta violazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione della controparte in proposito. La Società può inoltre risolvere l'Accordo di gestione qualora la Banca centrale stabilisca che il Gestore non è più autorizzato a esercitare le proprie funzioni e doveri.

Il Gestore non è responsabile di eventuali perdite subite dalla Società o dai suoi Azionisti associate all'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi dell'Accordo di gestione, salvo qualora dette perdite siano riconducibili a negligenza, frode o dolo nell'esecuzione o nella mancata esecuzione da parte del Gestore o da suo delegato dei propri obblighi o doveri. La Società dovrà risarcire e mantenere indenne il Gestore e rispettivi amministratori, funzionari, collaboratori, dipendenti, agenti e delegati da/nei confronti di qualsiasi azione, procedura, pretesa, richiesta, perdita, danno, costo e spesa (comprese commissioni e spese legali e professionali) eventualmente effettuati o avviati nei confronti del Gestore o ancora da quest'ultimo subiti o sostenuti direttamente o indirettamente per effetto di eventuali violazioni di qualunque clausola dell'accordo da parte della Società o ancora a seguito della pretesa di una qualsivoglia parte del diritto agli Investimenti oppure per effetto dell'esecuzione o mancata esecuzione dei suoi obblighi o doveri, ai sensi del presente documento, ma escludendo le imposte sul reddito o gli utili complessivi del Gestore, purché e nella misura in cui tali azioni, procedure, pretese, richieste, perdite, danni, costi e spese siano attribuibili a frode, negligenza o dolo nell'esecuzione o mancata esecuzione dei suoi obblighi o doveri da parte del Gestore o dei soggetti all'uopo designati dal medesimo.

L'Accordo di gestione permette al Gestore di delegare le sue funzioni di gestione ad altre parti.

- (b) L'Accordo di gestione degli investimenti tra il Gestore e il Gestore degli investimenti. Questo accordo prevede che il Gestore nominato resti in carica fino a disdetta inviata per iscritto da una delle parti con preavviso di tre mesi. In certi casi definiti nell'accordo ognuna delle due parti può disdire l'accordo con effetto immediato comunicandolo per iscritto (conformemente alla procedura stabilita nell'accordo) al verificarsi di certi eventi specificati nell'accordo, per esempio la liquidazione di una delle due parti. Questo accordo prevede inoltre che il Gestore possa presentare un reclamo al funzionario del Gestore addetto alla conformità, secondo i requisiti della FCA, per l'esame effettivo e la corretta evasione di reclami relativi all'attività di investimenti presentati da coloro che investono nella Società. Questo accordo include certe indennità a favore del Gestore (e di ognuno dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti, impiegati, agenti e incaricati) con limitazioni mirate all'esclusione di tutto quanto sia attribuibile a frode, negligenza o trascuratezza intenzionale nello svolgimento o mancato svolgimento da parte del Gestore (o delle persone da esso designate) dei compiti o degli obblighi previsti da questo accordo.
- (c) Il Contratto di Deposito tra la Società e il Depositario ai sensi del quale la Società ha incaricato il Depositario della custodia di tutte le liquidità e le attività del relativo Fondo. Il presente contratto resterà in vigore per un periodo indefinito, a meno che non venga risolto dalla Società o dal Depositario per mezzo di comunicazione scritta con almeno novanta giorni di preavviso. In certi casi definiti nel contratto, ognuna delle due parti può risolvere il contratto con effetto immediato comunicandolo per iscritto (conformemente alla procedura stabilita nel Contratto di Deposito) al verificarsi di certi eventi specificati nello stesso, per esempio la liquidazione di una delle due parti. Il contratto prevede che il Depositario è responsabile nei confronti della Società o degli Azionisti per tutte le perdite derivanti da una sua mancanza intenzionale o per negligenza, rispetto agli obblighi previsti dal Contratto di Deposito e dalla Direttiva OICVM V. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società e degli Azionisti per tutte le perdite imputabili al Depositario o a un soggetto terzo opportunamente incaricato, per qualsiasi strumento finanziario tenuto in custodia, a meno che non sia possibile provare che la perdita derivi da un evento esterno al di fuori del ragionevole controllo del Depositario, le cui conseguenze sarebbero state comunque inevitabili malgrado tutte le ragionevoli misure per evitarlo (determinate ai sensi della Direttiva OICVM V) ed è responsabile della restituzione degli strumenti finanziari o dell'importo corrispondente al Fondo o alla Società senza ritardo ingiustificato. Il Contratto di Deposito prevede delle indennità per il Depositario su alcune perdite, escludendo tuttavia i casi in cui il Depositario è responsabile della perdita. Il Contratto di Deposito è soggetto alla legislazione irlandese e i tribunali irlandesi avranno la giurisdizione non esclusiva nei confronti di eventuali contenziosi o rivendicazioni derivanti o connessi al Contratto di Deposito.

- (d) L'Accordo di amministrazione tra la Società, il Gestore e l'Agente amministrativo ai sensi del quale l'Agente amministrativo è stato incaricato di fornire al Fondo certi servizi amministrativi, contabili, di registrazione, agenzia di trasferimento, segreteria e altri servizi correlati. Questo accordo potrà essere disdetto da una parte per mezzo di comunicazione scritta alla controparte con un preavviso di almeno 90 giorni e può essere risolto: (i) da una delle due parti tramite avviso scritto inviato alla controparte nel caso di liquidazione o assegnazione di un amministratore giudiziale alla stessa, o qualora la controparte non sia in grado di pagare i suoi debiti alla scadenza; (ii) immediatamente da una parte nel caso di grave violazione dell'accordo della controparte e mancato rimedio di tale violazione entro 30 giorni dal ricevimento di un avviso scritto richiedente tale rimedio; o (iii) dalla Società e/o dal Gestore, nel caso in cui la Banca centrale per la Repubblica d'Irlanda abbia revocato all'Agente amministrativo l'autorizzazione ad attuare come tale. L'Accordo di amministrazione prevede che l'Agente amministrativo non sarà responsabile per eventuali perdite di qualsiasi tipo subite dalla Società, dal Gestore o dagli Azionisti e derivanti dall'adempimento delle proprie obbligazioni, a condizione che tali perdite non siano state provocate da negligenza, malafede, frode o dolo. Salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo in questione, l'Agente amministrativo non sarà responsabile per eventuali perdite o mancati guadagni conseguenza indiretta o speciale o in connessione con l'accordo in questione. La Società si compromette inoltre a mantenere indenne e a risarcire l'Agente con il patrimonio della Società nei confronti di ogni tipo di costi, richieste e spese promossi nei confronti di, sofferti o sostenuti dall'Agente amministrativo, con motivo dell'adempimento o il mancato adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo in questione, ed a scanso di dubbi, l'esenzione di responsabilità e l'indennità previste ai sensi dell'accordo in questione non coprono eventuali perdite o mancati guadagni conseguenza indiretta o speciale, sofferti o sostenuti direttamente dall'Agente amministrativo o da qualsivoglia funzionario, dipendente e agente da questi debitamente autorizzato.
- (e) L'Accordo di distribuzione tra la Società, il Gestore e il Distributore; questo Accordo stabilisce che la nomina del Distributore ad agente di distribuzione sarà continuativa salvo e fino a disdetta da una delle due parti, che la comunicherà con preavviso scritto di almeno tre mesi anche se in certi casi l'Accordo può essere disdetto immediatamente con avviso scritto da una delle due parti; questo Accordo include certe indennità a favore del Distributore come agente di distribuzione, con limitazioni che consentano di escludere fatti dovuti a frode, negligenza o trascuratezza intenzionale da parte del Distributore, dei suoi collaboratori o agenti nello svolgimento o nel mancato svolgimento dei propri obblighi e compiti.
- (f) L'Accordo di gestione delegata tra il Gestore degli investimenti e il Gestore delegato; questo accordo stabilisce che la nomina del Gestore delegato sarà continuativa salvo e fino a disdetta da una delle due parti, con preavviso scritto all'altra parte non inferiore a 90 giorni (o della durata concordata tra le parti); in certi casi tuttavia l'accordo può essere disdetto immediatamente notificandolo per iscritto all'altra parte; questo accordo include certe indennità a favore del Gestore delegato con restrizioni mirate a escludere fatti dovuti a negligenza, trascuratezza intenzionale, frode del Gestore delegato o di un soggetto da esso designato nello svolgimento o nel mancato svolgimento degli obblighi e dei compiti qui descritti.

Informazioni per gli investitori nel Regno Unito

1. Documenti

Copie dei seguenti documenti possono essere esaminate gratuitamente presso le sedi del Gestore durante l'orario normale di lavoro infrasettimanale, esclusi il sabato e le festività pubbliche:

- (a) l'Atto costitutivo e lo Statuto della Società e ogni sua modifica;
- (b) le ultime relazioni annuali e semestrali; e
- (c) l'ultimo Prospetto informativo.

Copie gratuite dell'ultimo Prospetto informativo, dell'Atto costitutivo, dello Statuto, della relazione annuale e della relazione semestrale possono essere chieste gratuitamente al Gestore.

La sede commerciale principale del Gestore è 160 Queen Victoria Street, Londra, EC4V 4LA.

2. Altre informazioni e servizi disponibili presso il Gestore

- (a) Le informazioni sull'ultimo Valore patrimoniale netto per Azione pubblicato possono essere richieste presso la sede del Gestore;

- (b) Gli investitori di ogni Fondo possono chiedere a quest'ultimo il riacquisto delle proprie azioni e ricevere il pagamento del prezzo di riacquisto tramite il Gestore; e
- (c) I reclami riguardante la gestione della Società possono essere presentati al Gestore.

Documenti disponibili per consultazione e informazioni aggiornate

Copie dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società (oltre alle relazioni periodiche e ai bilanci, a pubblicazione avvenuta) possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore o dall'Agente amministrativo durante il normale orario di lavoro nel corso della settimana, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Una versione aggiornata del KIID è resa disponibile per consultazione in formato elettronico sul sito Internet definito dalla Società allo scopo. Nel caso in cui la Società proponga l'autorizzazione di uno o più Fondi al collocamento pubblico in altri Stati membri dell'Ue, viene diffusa la documentazione aggiuntiva seguente sul sito Internet:

- il presente Prospetto informativo;
- le relazioni annuale e semestrale pubblicate più di recente per ciascun Fondo;
- lo Statuto.

Per argomenti non coperti dal presente Prospetto informativo e in caso di modifiche che non siano state riportate in una versione rivista del presente Prospetto informativo, possono essere fornite agli Azionisti informazioni aggiornate su richiesta e senza oneri, a proposito:

- dell'identità del Depositario e una descrizione dei suoi doveri e degli eventuali conflitti d'interessi;
- della descrizione di tutte le funzioni di custodia delegate dal Depositario, l'elenco dei delegati e dei sotto-delegati e degli eventuali conflitti d'interessi collegati a tali deleghe.

Sono rese disponibili anche le informazioni sulle procedure giudiziarie della Società e le sue politiche di "esecuzione alle migliori condizioni" da parte dell'Agente amministrativo e senza oneri.

Politica sulle remunerazioni

Il Gestore si è dotato di una politica sulle remunerazioni nel rispetto della Direttiva OICVM V. Questa politica sulle remunerazioni impone delle regole ai dipendenti e ai dirigenti della Società le cui attività hanno conseguenze significative sul profilo di rischio dei Fondi. Il Gestore garantisce che le sue politiche sulle remunerazioni e le relative prassi sono coerenti con una gestione del rischio robusta ed efficace, non incoraggiando l'assunzione di rischi che vanno al di là del profilo di rischio dei Fondi e dello Statuto, nel rispetto della Direttiva OICVM V. Il Gestore garantisce che la politica sulle remunerazioni sia coerente in ogni momento con la strategia di business, gli obiettivi, i valori e gli interessi del Gestore, dei Fondi e degli Azionisti, e che includa misure per un'appropriata gestione di tutti gli eventuali conflitti d'interessi in ogni momento. Ulteriori dettagli sulla politica sulle remunerazioni (compreso il calcolo delle remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità delle persone responsabili della loro attribuzione) sono disponibili al seguente sito internet: www.insightinvestment.com. È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea della politica sulle remunerazioni facendone richiesta al Gestore.

PARTE 11 – DEFINIZIONI

Agente amministrativo	State Street Fund Services (Ireland) Limited o qualsiasi altra persona o persone al momento nominate agente amministrativo in sostituzione dell'Agente amministrativo suddetto, conformemente alla Normativa della Banca Centrale.
AIF	indica i fondi d'investimento alternativo, secondo la definizione del regolamento 5(1) degli European Union (Alternative Investment Fund) Managers Regulations 2013 (S.I n. 257 se 2013) e/o qualsiasi altro organismo di investimento collettivo che soddisfi i criteri definiti dal Regolamento 68(e) dei Regolamenti.
Area euro	nome collettivo di tutti gli stati membri dell'Ue che adottano la valuta unica conformemente al Trattato di Roma della CE del 25 marzo 1957 (modificato dal Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992).
Attività ammesse	tipologie di investimenti in cui gli OICVM sono autorizzati a investire secondo quanto previsto dal Regolamento.
Attività liquide o Attività in equivalenti di denaro liquido	includono, ma non limitatamente a essi Titoli di debito e correlati a titoli di debito, depositi bancari, strumenti e obbligazioni emessi o garantiti da qualsiasi governo sovrano o loro agenzie e titoli, strumenti e obbligazioni emesse da organismi sovranazionali o internazionali pubblici, banche, società o altri emittenti commerciali. È previsto che gli emittenti e/o garanti di questi titoli, strumenti o obbligazioni avranno un rating creditizio al momento dell'acquisto pari almeno ad A1/P1 (o suo equivalente) assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta come Standard & Poor's, o saranno ritenuti dal Gestore delegato di qualità equivalente.
Atto costitutivo	Atto costitutivo della Società ed eventuali modifiche successive.
Autorità fiscale	indica l'autorità fiscale irlandese (Irish Revenue Commissioners).
Azione	rispetto alle attività di un Fondo o rispetto a un'Azione di qualsiasi Categoria è l'importo determinato secondo i principi esposti nella Parte 4 qui sopra come il Valore patrimoniale di un Fondo o il Valore patrimoniale netto per Azione.
Azioni	azioni della Società, laddove consentito o richiesto dal contesto, le azioni di un Fondo.
Azioni a reddito	Azioni per le quali gli Amministratori intendono dichiarare e distribuiscono dividendi, purché nel rispettivo Fondo vi siano profitti assegnabili a tali Azioni.
Azioni a reinvestimento	Azioni per le quali gli Amministratori intendono dichiarare e reinvestire nel rispettivo Fondo i dividendi per conto dei rispettivi Azionisti purché nel Fondo in oggetto vi siano profitti da distribuire assegnabili a tali Azioni.
Azioni a tesaurizzazione	azioni della Società senza diritto a qualsiasi distribuzione di rendimento; il rendimento attribuibile a tali azioni resta invece nel rispettivo Fondo ed è riflesso nel Valore patrimoniale netto di tali azioni.
Azioni di sottoscrizione	azioni di sottoscrizione del capitale sociale.
Azioni e titoli correlati	includono, ma senza che l'elenco sia esaustivo, valori mobiliari, ricevute di deposito, titoli convertibili, azioni privilegiate, warrant e obbligazioni convertibili in azioni ordinarie o privilegiate.
Azionista irlandese esente	indica: (a) una società di gestione qualificata ai sensi della sezione 739B(1) del TCA; (b) un organismo di investimento ai sensi della sezione 739B(1) del TCA; (c) una partnership d'investimento a responsabilità limitata ai sensi della sezione 739J del TCA:

- (d) un fondo pensioni definito come fondo approvato esente ai sensi della sezione 774 del TCA o un contratto di rendita vitalizia differita o una società fiduciaria a cui si applica la sezione 784 o 785 del TCA;
- (e) una società operante nel ramo vita come definito ai sensi della sezione 706 del TCA;
- (f) una società d'investimento speciale come definito ai sensi della sezione 737 del TCA;
- (g) un fondo aperto a cui si applica la sezione 731(5)(a) del TCA;
- (h) un ente di carità costituito in persona cui si riferisce la sezione 739D(6)(f)(i) del TCA;
- (i) una persona che ha diritto all'esenzione dalla tassazione del reddito e delle plusvalenze in virtù della sezione 784A(2) o della sezione 848B del TCA e le Azioni possedute rappresentano le attività di un fondo pensione autorizzato o di un fondo pensione minima autorizzato;
- (j) una persona che ha diritto all'esenzione dalla tassazione del reddito e delle plusvalenze in virtù della sezione 787I del TCA e le Azioni possedute rientrano in un piano previdenziale personale ai sensi della sezione 787A del TCA;
- (k) la National Asset Management Agency;
- (l) il Courts Service;
- (m) un organismo di credito cooperativo ai sensi della sezione 2 del Credit Union Act 1997;
- (n) una società con sede in Irlanda, soggetta all'imposta sulle società ai sensi della Sezione 739G(2) del TCA, ma solo quando la Società è un fondo del mercato monetario;
- (o) una società soggetta all'imposta sulle società ai sensi della sezione 110(2) del TCA con rispetto ai pagamenti fatti a favore della Società;
- (p) qualsiasi altro soggetto autorizzato dagli Amministratori di volta in volta, a condizione che la partecipazione azionaria del soggetto in questione non determini una potenziale pendenza fiscale a carico della Società nei confronti dell'Azionista ai sensi della Parte 27, Capitolo 1A, del TCA;
- (q) la National Treasury Management Agency dell'Irlanda o un fondo d'investimento di cui al significato contenuto nella Sezione 739D(6)(kb) del TCA;

se necessario, la Società è in possesso della pertinente Dichiarazione nei confronti dell'Azionista.

Azionisti

titolari di Azioni, ognuno dei quali è un **Azionista**.

Banca centrale

indica la Banca centrale d'Irlanda o qualsiasi autorità normativa a essa subentrante, avente il compito di autorizzare e vigilare sulla Società.

Categoria(e)

indica la categoria o le categorie di Azioni (se presenti) relative a un Comparto (ognuna delle quali puocompito di autorizzare e vigilare sulla Società.ligazioni convinari, di negoziazione, di riacquisto o in relazione all'importo minimo di sottoscrizione, alla politica dei dividendi, alle commissioni dei fornitori di servizi o ad altre specifiche caratteristiche).

I dettagli relativi a ciascuna Categoria saranno descritti nel relativo Supplemento.

**Conto Sottoscrizioni/
Rimborsi**

indica il conto a nome della Società attraverso cui passano i pagamenti delle sottoscrizioni e il ricavato per i rimborsi, nonché l'eventuale reddito da dividendo per ciascun Fondo, i cui dettagli sono illustrati nel Modulo di domanda.

**Contratto di
amministrazione**

indica il contratto, compresi modifiche e rinnovi, tra la Società e l'Amministratore stipulato in data 1° febbraio 2017 ed eventuali modifiche, sostituzioni o integrazioni successive nel rispetto della Normativa della Banca Centrale, in forza del quale la controparte è nominata distributore della Società.

Contratto di deposito	indica il contratto stipulato tra la Società e il Depositario in data 1° luglio 2017 ed eventuali modifiche, sostituzioni o integrazioni successive nel rispetto della Normativa della Banca Centrale, in forza del quale la controparte è nominata depositario della Società.
Contratto di distribuzione	indica il contratto, compresi modifiche e rinnovi, tra la Società e il Distributore stipulato in data 1° febbraio 2017 ed eventuali modifiche, sostituzioni o integrazioni successive nel rispetto della Normativa della Banca Centrale, in forza del quale la controparte è nominata distributore della Società.
Contratto di gestione	indica il contratto tra la Società e il Gestore stipulato in data 1° febbraio 2017 ed eventuali modifiche, sostituzioni o integrazioni successive nel rispetto della Normativa della Banca Centrale, in forza del quale la controparte è nominata gestore della Società.
Contratto di gestione degli investimenti	indica il contratto, compresi modifiche e rinnovi, tra il Gestore e il Gestore degli investimenti stipulato in data 1° febbraio 2017 ed eventuali modifiche, sostituzioni o integrazioni successive nel rispetto della Normativa della Banca Centrale, in forza del quale la controparte è nominata gestore degli investimenti della Società.
Contratto di sub-gestione degli investimenti	indica il contratto, compresi modifiche e rinnovi, tra il Gestore degli investimenti e il Sub-Gestore degli investimenti stipulato in data 1° febbraio 2017 ed eventuali modifiche, sostituzioni o integrazioni successive nel rispetto della Normativa della Banca Centrale, in forza del quale la controparte è nominata sub-gestore degli investimenti della Società.
Controparte idonea	<p>indica una controparte in derivati OTC con cui il Fondo può negoziare e che appartiene a una delle Categorie approvate dalla Banca Centrale che, alla data del presente Prospetto informativo, comprendono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) un'Istituzione pertinente; (ii) un'impresa finanziaria, autorizzata ai sensi della Direttiva Markets in Financial Instruments Directive in uno Stato Membro del SEE; (iii) una società di un gruppo facente capo a un'entità approvata come holding bancaria dalla Federal Reserve degli Stati Uniti d'America, per cui la suddetta società è soggetta alla supervisione consolidata sulle holding bancarie da parte della Federal Reserve.
CRS	indica lo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio dell'OCSE, noto anche come Common Reporting Standard, e qualsiasi accordo con autorità competenti bilaterale o multilaterale, accordi intergovernativi e trattati, leggi, regolamenti, istruzioni ufficiali o altri strumenti che favoriscono l'implementazione degli stessi, così come qualsiasi legge che dia applicazione al Common Reporting Standard.
Data di pagamento	sono le date specificate nel Supplemento di un Fondo per il ricevimento di somme in pagamento di sottoscrizioni o invio di somme per il riacquisto di Azioni.
Depositario	indica State Street Custodial Services (Ireland) Limited o suoi eventuali successori dovutamente incaricati con l'approvazione della Banca Centrale in qualità di depositari della Società, ai sensi della Normativa della Banca Centrale.
Dichiarazione Apposita	indica la dichiarazione apposita da compilare a cura di un Azionista come stabilita nella Scheda 2B del TCA.
Direttiva	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE e successive modificazioni, accordamenti o sostituzioni di volta in volta applicati.

Direttiva delegata MiFID II	indica la Direttiva delegata (UE) della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari.
Direttiva MiFID II	indica la Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (rifusione) (Direttiva 2014/65/UE).
Direttiva OICVM V	indica la Direttiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 a modifica della Direttiva 2009/65/CE sul coordinamento di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative relative agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari che riguardano la funzione del depositario, la remunerazione e le sanzioni, e successive modifiche di volta in volta e compresi i regolamenti d'integrazione delegati della Commissione Europea in vigore di volta in volta.
Diritti e spese	tutte le imposte di bollo e altri diritti, tasse, spese governative, commissioni di agenti, commissioni di intermediazione, oneri bancari, commissioni di trasferimento, spese di registrazione e altre spese dovute per l'acquisizione o la dismissione di attività della Società o di un Fondo, a seconda del caso.
Distributore	indica, fatto salvo quanto diversamente indicato in modo specifico nel Supplemento del relativo Fondo, Insight Investment Funds Management Limited e/o qualsiasi altra persona/e debitamente nominata suo successore o aggiunto conformemente alla Normativa della Banca Centrale.
Dollaro USA, USD, US\$ o \$	valuta legale degli Stati Uniti d'America.
Euro e €	la valuta legale della Repubblica d'Irlanda e di tutti gli altri membri dell'area euro.
FATCA	significa (a) le sezioni dalla 1471 alla 1474 dell'Internal Revenue Code USA del 1986 oppure qualsiasi regolamento o altra linea guida ufficiale derivante; (b) qualsiasi accordo intergovernativo, trattato, regolamento, linea guida o altro accordo tra il Governo irlandese (o un altro organo governativo irlandese) e gli USA o qualsiasi altra giurisdizione (inclusi gli organismi governativi), stipulato allo scopo di conformarsi, agevolare, integrare, implementare o applicare le norme, i regolamenti o le linee guida definiti al precedente paragrafo (a); e(c) qualsiasi legge, regolamento o linea guida in Irlanda che disciplina le questioni illustrate nei paragrafi precedenti.
FCA	Financial Conduct Authority britannica, inclusa qualsiasi autorità sostitutiva.
FOE	indica le Spese operative fisse, descritte in maggior dettaglio nella precedente Parte 6 "Commissioni e spese".
Fondo	indica uno dei Fondi della Società, i cui ricavi di emissione sono raccolti in pool separati in un portafoglio distinto e investito coerentemente rispetto all'obiettivo d'investimento e alle politiche che disciplinano il fondo e che è costituito dalla Società previa approvazione della Banca Centrale.
Fondo del Mercato monetario idoneo	indica un fondo del mercato monetario idoneo, così come definito dal Regolamento S.I. 375 del 2017 dell'Unione europea relativo ai mercati degli strumenti finanziari, e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.
Gestore	indica Insight Investment Management (Europe) Limited o qualsiasi altro soggetto o soggetti al momento debitamente nominati gestore della Società successivamente a Insight Investment Management (Europe) Limited, in conformità alle Regole della Banca centrale.
Gestore degli investimenti	Insight Investment Funds Management Limited o qualsiasi altra persona o persone debitamente nominate dal Gestore al momento a fungere da gestore degli investimenti della Società o di qualsiasi Fondo della Società per succedere a Insight Investment Funds Management Limited che è stato nominato conformemente alle Regole della Banca Centrale.

Gestore delegato	Insight Investment Management (Global) Limited o qualsiasi altra persona o persone debitamente nominata Gestore delegato della Società o di qualsiasi Fondo della Società in sostituzione di Insight Investment Management (Global) Limited.
Giorno di negoziazione	per ogni Categoria di Azioni il Giorno lavorativo o i Giorni lavorativi specificati nel rispettivo Supplemento di ogni Fondo o altro/i giorno/i stabilito/i di volta in volta dagli Amministratori (o relativi delegati debitamente nominati) e comunicato/i anticipatamente a tutti gli Azionisti o agli Azionisti del/i Fondo/i interessato/i purché ricorra almeno una volta ogni quindici giorni per ogni Fondo.
Giorno lavorativo	giorno di apertura lavorativa delle banche nei paesi, territori e/o nelle città specificati nel relativo Supplemento di ogni Fondo o altri giorni eventualmente stabiliti dagli Amministratori (o relativi delegati debitamente nominati).
Importo minimo detenuto	numero di Azioni o le Azioni con valore (eventuale) specificato nel relativo Supplemento di un Fondo.
Importo minimo di riacquisto	indica l'eventuale importo minimo specificato nel Supplemento interessato.
Intermediario	persona che (a) svolge un'attività di affari che consiste o include il ricevimento di pagamenti da un organismo d'investimento residente in Irlanda per conto di altre persone, o (b) detiene azioni di un organismo d'investimento per conto di altre persone.
Investitore istituzionale	Comprende: società o organizzazioni come banche, gestori di investimenti o altri professionisti del settore finanziario che investono per conto proprio o per conto di altri investitori istituzionali o clienti sulla base di un accordo di gestione discrezionale; società di assicurazione e di riassicurazione; fondi pensione; società industriali, commerciali e finanziarie; autorità locali e regionali; organismi di investimento collettivo; investitori consumati ed esperti; le strutture che una qualsiasi delle tipologie di investitori di cui sopra ha creato per la gestione delle proprie attività
Investor Money Regulations	indica i Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Sezione 48(1)) Investor Money Regulations 2015 per i fornitori di servizi per fondi, e successive ed eventuali modifiche.
Irlanda	Repubblica d'Irlanda.
Istituzioni pertinenti	indica gli istituti di credito autorizzati in uno Stato Membro del SEE o istituti di credito autorizzati da uno stato firmatario (non membro del SEE) degli Accordi di Basilea sull'armonizzazione del capitale del luglio 1988 oppure istituti di credito autorizzati in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.
KIID	indica il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Legge	indica l'Irish Companies Act 2014 e sue eventuali modifiche, integrazioni, consolidamenti o altri interventi successivi.
Legislazione sulla protezione dei dati	indica il regime di protezione dei dati dell'Unione europea introdotto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679).
Mercati regolamentati	le borse valori e i mercati elencati nell'Appendice 2.
Mese	mese di calendario.

Modulo di domanda	modulo da presentare per una richiesta iniziale di sottoscrizione o trasferimento di Azioni.
Modulo di riacquisto	Modulo di riacquisto di Azioni.
Normativa della Banca Centrale	indica i Regolamenti della Banca Centrale e qualsiasi altro strumento stabilito per legge, regolamenti, norme, comunicazioni, requisiti o istruzioni della Banca Centrale emessi di volta in volta e applicabili nei confronti della Società ai sensi dei Regolamenti.
OCSE	indica l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Offerta iniziale	offerta iniziale di sottoscrizione delle Azioni nel corso nel Periodo di offerta iniziale e al Prezzo di emissione iniziale come specificato nel relativo Supplemento del Fondo.
OICVM	indica un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari che è autorizzato ai sensi dei Regolamenti oppure è autorizzato da un'autorità competente in un altro stato membro dell'Unione europea secondo la Direttiva 2008/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, così come emendata, integrata, consolidata o altrimenti modificata di volta in volta.
Operazioni di finanziamento tramite titoli	Si intendono contratti di riacquisto, contratti di riacquisto inverso, contratti di prestito titoli e altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione dello SFTR in cui un Fondo è autorizzato ad impegnarsi.
OTC	indica over-the-counter e fa riferimento ai derivati negoziati tra due controparti.
Periodo di offerta iniziale	periodo durante il quale le Azioni sono offerte in prima sottoscrizione al Prezzo di emissione iniziale come stabilito nel rispettivo Supplemento e che può essere abbreviato o prolungato dagli Amministratori a proprio insindacabile giudizio.
Periodo di Riferimento	periodi di 8 anni contati a partire dalla data di acquisto di un'Azione da parte dell'Azionista, ed ogni successivo periodo di 8 anni che inizia immediatamente dopo il precedente periodo di riferimento.
Persona associata	persona associata ad un Amministratore e, e solo nel caso, che essa lo sia; <ul style="list-style-type: none"> (a) coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio/a di tale amministratore; (b) persona che agisce in qualità di fiduciario di qualsiasi trust i cui beneficiari principali siano l'Agente amministrativo, il suo coniuge e qualsiasi suo figlio/a o qualsiasi ente societario da esso controllato; (c) socio di tale Amministratore.
Persona correlata	persone definite come tali nel capitolo "Transazioni della Società e conflitti di interesse".
Persona statunitense o degli Stati Uniti	indica ai fini del presente Prospetto informativo una persona che rientra in una delle due seguenti categorie: (a) una persona che rientra nella definizione di "Persona statunitense" ai sensi della Rule 902 del Regolamento S del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche (la Legge del 1933) o (b) una persona esclusa dalla definizione di "Persona non statunitense" di cui alla Rule 4.7 della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense. Per maggiore chiarezza, una persona è esclusa da questa definizione di Persona statunitense solo se non soddisfa la definizione di "Persona statunitense" di cui alla Rule 902 e si qualifica come "Persona non statunitense" ai sensi della Rule 4.7 della CFTC. <p>Una "Persona statunitense" ai sensi della Rule 902 del Regolamento S comprende quanto indicato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti; (b) qualsiasi società di persone o di capitali organizzata o costituita ai sensi

- delle leggi degli Stati Uniti;
- (c) qualsiasi proprietà immobiliare il cui esecutore o curatore sia una Persona statunitense;
 - (d) qualsiasi trust il cui trustee sia una Persona statunitense;
 - (e) qualsiasi agenzia o filiale di un'entità non statunitense con sede negli Stati Uniti;
 - (f) qualsiasi patrimonio gestito su base non discrezionale o simile (che non sia una proprietà immobiliare o un trust) detenuto da un intermediario o altro fiduciario a favore o per conto di una Persona statunitense;
 - (g) qualsiasi patrimonio gestito su base discrezionale o simile (che non sia una proprietà immobiliare o un trust) detenuto da un intermediario o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti; e
 - (h) qualsiasi società di persone o di capitali se:
 - (i) organizzata o costituita ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione non statunitense; e
 - (ii) fondata da una Persona statunitense principalmente allo scopo di investire in titoli non registrati ai sensi della Legge del 1933, a meno che non sia organizzata o costituita, e posseduta, da investitori accreditati (secondo quanto definito dalla Rule 501(a) Regolamento D ai sensi della Legge del 1933) che non siano persone fisiche, proprietà immobiliari o trust.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, l'espressione "Persona statunitense" di cui alla Rule 902 non comprende: (a) qualsiasi patrimonio gestito su base discrezionale o simile (che non sia una proprietà immobiliare o un trust) detenuto a beneficio o per conto di una Persona non statunitense da un intermediario o altro fiduciario professionista organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti; (b) qualsiasi proprietà immobiliare in relazione alla quale il fiduciario professionista che agisce in veste di esecutore o curatore sia una Persona statunitense, se (i) l'esecutore o il curatore della proprietà immobiliare che non è una Persona statunitense goda di poteri discrezionali d'investimento esclusivi o congiunti con riferimento agli asset della proprietà immobiliare, e (ii) la proprietà immobiliare sia disciplinata dal diritto non statunitense; (c) qualsiasi trust il cui fiduciario professionista che agisce in veste di trustee sia una Persona statunitense, se il trustee che non è una Persona statunitense goda di poteri discrezionali d'investimento esclusivi o congiunti con riferimento agli asset del trust, e nessun beneficiario del trust (e nessun settlor se il trust sia revocabile) sia una Persona statunitense; (d) un piano previdenziale per dipendenti istituito e amministrato in conformità alle leggi di un paese diverso dagli Stati Uniti e alle prassi consuetudinarie e alla documentazione di tale paese; (e) qualsiasi agenzia o filiale di una Persona statunitense con sede al di fuori degli Stati Uniti se (i) l'agenzia o la filiale operi sulla base di valide ragioni commerciali e (ii) l'agenzia o la filiale sia attiva nel settore assicurativo o bancario e sia assoggettata in misura sostanziale a regolamenti, rispettivamente, assicurativi o bancari nella giurisdizione in cui ha sede; e (f) alcune organizzazioni internazionali di cui alla Rule 902(k)(2)(vi) del Regolamento S ai sensi della Legge del 1933, ivi comprese le rispettive agenzie, consociate e i piani pensionistici.

La Rule 4.7 della CFTC prevede nella sezione pertinente che le persone indicate di seguito siano considerate "Persone non statunitensi":

- (a) una persona fisica che non sia residente degli Stati Uniti o un'enclave del governo degli Stati Uniti, le sue agenzie o i suoi enti;
- (b) una società di persone, di capitali o altra entità, che non sia un'entità costituita principalmente per investimenti passivi, organizzata ai sensi del diritto di una giurisdizione non statunitense e avente sede principale in una giurisdizione non statunitense;
- (c) una proprietà immobiliare o un trust, il cui reddito non sia soggetto all'imposta sui redditi statunitense, indipendentemente dalla fonte;
- (d) un'entità organizzata principalmente per investimenti passivi, come un pool, una società d'investimento o altra entità analoga, a condizione che le quote di partecipazione nell'entità detenute da persone che non si

qualificano come Persone non statunitensi o che si qualificano altrimenti come persone idonee (secondo la definizione della Rule 4.7(a)(2) o (3) della CFTC) rappresentino complessivamente meno del dieci per cento della titolarità dell'entità e che tale entità non sia stata fondata principalmente al fine di agevolare gli investimenti da parte di persone che non si qualificano come Persone non statunitensi in un pool con riferimento al quale l'operatore sia esente da alcuni obblighi della Parte 4 del Regolamento della CFTC in virtù della propria partecipazione in veste di Persona non statunitense; e

- (e) un piano previdenziale per dipendenti, funzionari o titolari di un'entità organizzata e avente sede principale al di fuori degli Stati Uniti.

Piano previdenziale investitore

questa espressione viene utilizzata secondo la definizione del Regolamento 29 C.F.R. §2510.3-101 del Dipartimento del Lavoro (DOL) statunitense e della Sezione 3(42) dell'Employee Retirement Income Security Act statunitense del 1974, e successive modifiche (ERISA) (collettivamente, le Norme sui Plan Asset) e comprende (a) qualsiasi piano previdenziale per dipendenti soggetto alla Parte 4, Sottotitolo B del Titolo I dell'ERISA; (b) qualsiasi piano al quale si applichi la Sezione 4975 dell'Internal Revenue Code statunitense del 1986, e successive modifiche (il Codice) (che comprende trust secondo la Sezione 401(a) del Codice che siano esenti dalle imposte ai sensi della Sezione 501(a) del Codice, piani secondo la Sezione 403(a) del Codice, conti pensionistici individuali o rendite secondo la Sezione 408 o 408A del Codice, conti di risparmio medico secondo la Sezione 220(d) del Codice, conti di risparmio sanitario secondo la Sezione 223(d) del Codice e conti di risparmio per l'istruzione secondo la Sezione 530 del Codice); e (c) qualsiasi entità i cui attivi sottostanti comprendano i plan asset in virtù di un investimento del piano nell'entità (in linea generale poiché il 25 per cento o quota superiore di una classe di partecipazioni azionarie nell'entità è detenuta dai piani). Un'entità di cui alla precedente lettera (c) si riterrà detenere plan asset solo nella misura della percentuale delle partecipazioni azionarie nell'entità detenute dai Piani previdenziali investitori. Questi ultimi comprendono inoltre quella quota di attivi del patrimonio generale di una qualsiasi compagnia assicurativa che siano considerati plan asset e inoltre (fatto salvo il caso in cui l'entità sia una società d'investimento registrata ai sensi dell'Investment Company Act statunitense del 1940, e successive modifiche) gli attivi del patrimonio separato di una qualsiasi compagnia assicurativa o trust bancario comune o collettivo in cui i piani investono.

Posizione verso la cartolarizzazione

indica uno strumento detenuto da un Fondo che soddisfa i criteri di una "Cartolarizzazione" di cui all'articolo 2 del Regolamento sulla cartolarizzazione, secondo cui, fatte salve talune esenzioni e disposizioni transitorie, riconduce tale strumento nell'ambito del Regolamento sulla cartolarizzazione e dà il via agli obblighi in capo al Fondo (quale "investitore istituzionale" ai sensi del Regolamento sulla cartolarizzazione). Ferma restando l'esatta definizione dell'articolo 2 del Regolamento sulla cartolarizzazione, questa generalmente riguarda le operazioni o gli schemi per i quali (i) il rischio di credito associato a un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni viene diviso in classi o segmenti; (ii) i pagamenti dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni; e (iii) la subordinazione delle classi o dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema.

Prezzo dell'emissione iniziale

prezzo per Azione (esclusi eventuali oneri preliminari) della prima offerta di Azioni di un Fondo per il periodo specificato nel relativo Supplemento di ogni Fondo.

Prospetto informativo

il prospetto emesso di volta in volta dalla Società e che può essere debitamente emendato, integrato, unificato, sostituito o modificato.

Punto di valutazione	il momento nel quale viene calcolato il Valore patrimoniale netto di un Fondo come specificato nel suo rispettivo Supplemento e/o altro momento di volta in volta stabilito dagli Amministratori ((o relativi delegati debitamente nominati).
Regno Unito o GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Regolamenti della Banca Centrale	indica i Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Sezione 48(1)) (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) Regulations 2015 ed eventuali modifiche, integrazioni, consolidamenti, sostituzioni sotto qualunque forma o altri interventi successivi.
Regolamento	Regolamento delle Comunità Economiche Europee (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) con relativi emendamenti, accorpamenti o sostituzioni effettuati nel tempo.
Regolamento EMIR	indica il Regolamento (UE) 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
Regolamento OICVM della Banca centrale	indica il Regolamento Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Sezione 48(1)) (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) del 2015
Regolamento SFT o SFTR	indica il Regolamento 2015/2365 del Parlamento e del Consiglio europeo del 25 novembre 2015, relativo alla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, con relativi emendamenti, supplementi, accorpamenti, sostituzioni o qualunque altra modifica effettuata nel tempo.
Regolamento sugli indici di riferimento	indica il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.
Regolamento sulla cartolarizzazione	indica il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che stabilisce un quadro europeo per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, ivi compreso qualsiasi regolamento di implementazione, standard tecnico e orientamento ufficiale pubblicato in materia.
Residente in Irlanda	indica qualsiasi soggetto residente in Irlanda od ordinariamente residente in Irlanda (descritto nella sezione Tassazione del presente Prospetto informativo) eccezion fatta per l'Azionista Irlandese Esente.
Residente Ordinario nella Repubblica d'Irlanda	Vedasi "Residente nella Repubblica d'Irlanda"/"Residente Ordinario nella Repubblica d'Irlanda".
RPC	indica la Repubblica popolare della Cina (escluse, ai fini del presente Prospetto informativo, le Regioni a statuto amministrativo speciale di Hong Kong e Macau ed esclusa Taiwan).
Scadenza di negoziazione	relativamente alle domande di sottoscrizione o riacquisto di Azioni di un Fondo, corrisponde alle date e ore specificate nel rispettivo Supplemento di ogni Fondo.
SEE	Spazio economico europeo
Sistema di compensazione Riconosciuto	Indica i seguenti istituti: Bank One NA, Depository and Clearing Centre, Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA, CREST, Depository Trust Company of New York, Euroclear, National Securities Clearing System, Sicovam SA, SIS Sega Intersectle AG o ogni altro sistema di compensazione di quote di partecipazioni designato a tale effetto dal Capitolo 1A della Parte 27 del TCA, a cura delle Autorità fiscali irlandesi come sistema di compensazione riconosciuto.
Società	Absolute Insight Funds p.l.c.

Società correlate	secondo il significato illustrato nella Sezione 2(10) della Legge e successive modifiche. Generalmente, secondo questa disposizione le società si considerano correlate quando il 50% del capitale sociale interamente versato o il 50% dei diritti di voto in una società sono di proprietà diretta o indiretta di un'altra società.
Sottoscrizione iniziale minima	l'importo (escluse tutti i costi preliminari) nella rispettiva valuta che ogni Azionista deve sottoscrivere inizialmente per Azioni di qualsiasi Categoria di un Fondo, come specificato nel relativo Supplemento del Fondo.
Stati Membri del SEE	indica gli stati membri dello Spazio Economico Europeo, i cui attuali membri, alla data del presente Prospetto informativo, sono gli stati membri dell'Ue, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
Stati Membri dell'OCSE	indica gli stati membri in un dato momento dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
Stati Membri dell'Ue	indica gli stati membri dell'Unione europea.
Stati Uniti d'America o USA	gli Stati Uniti d'America, i loro territori, possedimenti e tutte le zone soggette alla loro giurisdizione (incluso il Commonwealth di Porto Rico), compreso il distretto di Columbia.
Stato	Repubblica d'Irlanda
Statuto	Statuto sociale della Società ed eventuali modifiche successive.
Sterlina inglese, £, GBP	valuta legale del Regno Unito.
Strumenti del mercato monetario	strumenti scambiati normalmente sui mercati monetari, liquidi e il cui valore può essere determinato con accuratezza in qualsiasi momento (ad esempio, certificati di deposito, titoli a tasso variabile e commercial paper a tasso fisso quotati o negoziati sui mercati autorizzati).
Supplemento	Supplemento a questo Prospetto informativo nel quale sono riportate le informazioni relative ad un Fondo e le Categorie di Azioni di tale Fondo (ove del caso).
TCA	Taxes Consolidation Act irlandese del 1997 e successive modifiche.
Titoli di debito e correlati al debito	includono, ma senza che l'elenco sia esaustivo, titoli, strumenti, obbligazioni, buoni del tesoro, obbligazioni (ivi comprese le obbligazioni Additional Tier 1 (AT1)), titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche, certificati di deposito, effetti a tasso variabile, obbligazioni a medio e breve termine e carta commerciale, che possono essere a tasso fisso o variabile e sono emessi o garantiti da qualsiasi governo sovrano o sue agenzie, autorità locali, organismi sovranazionali o internazionali pubblici, banche, società o altri emittenti commerciali.
Total Return Swap	indica un contratto derivato (e un'operazione che rientra nell'ambito dello SFTR) in base al quale una controparte trasferisce il rendimento economico totale di un'obbligazione di riferimento ad un'altra controparte.
Ue	Unione europea
Valore patrimoniale netto o Valore patrimoniale netto per Ocse	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (i membri attuali sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, (Repubblica di) Corea, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d'America e Ungheria).

Valori mobiliari

ha il significato attribuito nei Regolamenti a tale termine, che alla data di cui al presente documento indica:

- (i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società che soddisfano i criteri pertinenti definiti nella Parte 1 dell'Allegato 2 dei Regolamenti;
- (ii) obbligazioni e altre forme di debito garantito che soddisfano i criteri definiti nella Parte 1 dell'Allegato 2 dei Regolamenti;
- (iii) altri titoli negoziabili che conferiscono il diritto di acquisire dei titoli definiti ai due punti precedenti tramite sottoscrizione o scambio che soddisfano i criteri definiti nella Parte 1 dell'Allegato 2 dei Regolamenti;
- e
- (iv) titoli menzionati a questo scopo nella Parte 2 dell'Allegato 2 dei Regolamenti.

Valuta di base

la valuta di ogni Categoria di Azioni specificata nel relativo Supplemento di ogni Fondo.

Valuta di base della Società

sterlina inglese o altra valuta legale del Regno Unito di volta in volta stabilita.

APPENDICE 1

RESTRIZIONI DEGLI INVESTIMENTI

Le restrizioni degli investimenti specifiche di ogni Fondo saranno formulate dagli Amministratori al momento della creazione di ogni Fondo e riportate nel relativo Supplemento.

Le informazioni dettagliate sulle restrizioni degli investimenti stabilite conformemente al Regolamento di ogni Fondo sono esposte qui di seguito.

1. Investimenti consentiti

Gli investimenti di ogni Fondo sono limitati a:

- 1.1. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati nel listino ufficiale di una borsa valori di uno Stato membro o non membro dell'Ue o negoziati in un mercato regolamentato, operante regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato membro o non membro dell'Ue (ed è previsto nell'Appendice 2 al presente Prospetto informativo).
- 1.2. Valori mobiliari emessi recentemente che saranno quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o altro mercato (come descritto qui sopra) entro un anno.
- 1.3. Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un mercato regolamentato.
- 1.4. Quote di OICVM.
- 1.5. Quote di AIF.
- 1.6. Depositi presso istituti di credito.
- 1.7. SFD.

2. Restrizioni degli investimenti

- 2.1. Ogni Fondo può investire fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati nel paragrafo 1.
- 2.2. Ogni Fondo può investire fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari di recente emissione che saranno quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o altro mercato (come descritto nel paragrafo 1.1) entro un anno. Questa restrizione non si applica relativamente all'investimento di ogni Fondo in certi titoli statunitensi contemplati dalla Norma 144A purché:
 - (a) i titoli siano emessi con l'impegno di registrarli presso l'US Securities and Exchange Commission entro un anno dall'emissione; e
 - (b) i titoli non siano illiquidi, vale a dire possono essere realizzati da ogni Fondo entro sette giorni al prezzo, o al prezzo approssimativo, al quale sono valutati dal Fondo.
- 2.3. Ogni Fondo può investire fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo purché il valore totale dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario detenuti negli organismi emittenti in ognuno dei quali il Fondo investe più del 5% sia inferiore al 40%.
- 2.4. Previa approvazione della Banca centrale, il limite del 10% citato al punto 2.3 viene esteso al 25% nel caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro dell'Ue e soggetto per legge a vigilanza pubblica speciale destinata a proteggere i detentori di titoli di debito. Quando un Fondo investe più del 5% del suo patrimonio netto in queste obbligazioni emesse da un singolo emittente, il valore totale di questi investimenti non può essere superiore all'80% del valore patrimoniale netto del Fondo.
- 2.5. Il limite del 10% di cui al punto 2.3 è esteso al 35% quando i valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Ue o dalle sue autorità

locali o da uno Stato non membro dell'Ue o da un organismo pubblico internazionale di cui sono membri uno o più Stati membri dell'Ue.

2.6 I valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di cui ai punti 2.4 e 2.5 non rientreranno nel conteggio ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al punto 4.3.

2.7 Ogni Fondo può investire fino ad un massimo del 20% del patrimonio netto in depositi effettuati presso lo stesso istituto di credito.

I depositi presso qualsiasi istituto di credito diverso da un Istituzione pertinente, detenuti come liquidità accessorie, non devono superare il 10% del patrimonio netto. Questo limite può essere innalzato al 20% in caso di depositi effettuati con il Depositario.

2.8 Il rischio di esposizione del Fondo all'altra parte con cui si effettua un'operazione OTC non può superare il 5% del patrimonio netto.

Questo limite è esteso al 10% nel caso di Istituzioni pertinenti.

2.9 Fermi restando i paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8 di cui sopra, una combinazione di due o più investimenti tra quelli elencati qui di seguito emessi da o effettuati presso lo stesso organismo non può superare il 20% del patrimonio netto:

(a) investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;

(b) depositi, e/o

(c) esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni su derivati OTC.

2.10 I limiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 di cui sopra non possono essere combinati, per cui l'esposizione ad un singolo organismo non può essere superiore al 35% del patrimonio netto.

2.11 I gruppi di società sono considerati un singolo emittente ai fini dei punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Un limite del 20% del patrimonio netto può tuttavia essere applicato all'investimento in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito di uno stesso gruppo.

2.12 Ogni Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi Stato membro, autorità locale di uno Stato membro e da un paese membro dell'OCSE (purché abbiano qualità d'investimento), Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Norvegia, Stati Uniti d'America, Svizzera, Unione Europea, Banca europea per gli investimenti, Euratom, Eurofima, Consiglio d'Europa, Banca asiatica di sviluppo, Banca interamericana di sviluppo, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), Banca africana di sviluppo, Società finanziaria internazionale, Fondo monetario internazionale, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Student Loan Marketing Association oppure Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), a condizione che il Fondo in oggetto detenga titoli di almeno sei emissioni diverse e che i titoli di una singola emissione non costituiscano più del 30% del suo patrimonio netto.

3. Investimento in piani d'investimento collettivi

3.1 Un Fondo non può investire più del 20% del patrimonio netto in un CIS.

3.2 L'investimento in AIF non può superare, in totale, il 30% del patrimonio netto.

3.3 Per i CIS, è vietato investire più del 10% del patrimonio netto in altri CIS di tipo aperto.

3.4 Quando un Fondo investe in quote di altri CIS gestiti, direttamente o per delega, dalla società di gestione OICVM o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione OICVM è legata da gestione o controllo comune o da una partecipazione diretta o indiretta rilevante, la società di gestione o l'altra società non possono addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o riscatto in conseguenza dell'investimento di quel Fondo nelle quote di tale altro CIS.

3.5 Qualora una commissione (inclusa una commissione ridotta) sia percepita dal Gestore a seguito di un investimento nelle quote di un altro CIS, questa commissione deve essere versata nella proprietà del relativo Fondo.

4. Fondi indicizzati

4.1 Un Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni e/o obbligazioni emesse dallo stesso organismo quando la politica d'investimento del Fondo consiste nel replicare un indice che soddisfi i criteri stabiliti nella Normativa della Banca Centrale.

4.2 Il limite indicato al punto 4.1 qui sopra può essere esteso al 35% e applicato ad un singolo emittente, quando ciò sia giustificato da condizioni eccezionali del mercato.

5. Disposizioni generali

5.1 La Società o la società di gestione non può acquisire azioni con diritto di voto che le consentirebbero di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un'emittente.

5.2 Ogni Fondo può acquistare solo fino ad un massimo del:

5.2.1 10% delle azioni senza diritto di voto di un singolo emittente;

5.2.2 10% delle obbligazioni di un singolo emittente;

5.2.3 25% delle quote di un singolo CIS;

5.2.4 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo emittente.

AVVERTENZA: i limiti stabiliti ai punti (5.2.2), (5.2.3) e (5.2.4) qui sopra possono non essere considerati al momento dell'acquisizione se in quel momento non sia possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

5.3 5.1 e 5.2 non sono applicabili a:

(a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Ue o dalle sue autorità locali;

(b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Ue;

(c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui sono membri uno o più Stati membri dell'Ue;

(d) azioni detenute da ogni Fondo nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro che investe le sue attività principalmente nei titoli di emittenti con sede legale in questo Stato, per cui ai sensi della legislazione di questo Stato tale tipo di detenzione rappresenti il solo modo in cui ogni Fondo può investire nei titoli di emittenti dello Stato stesso. Questa rinuncia è applicabile solo se la politica d'investimento della società nello Stato non membro dell'Ue è conforme ai limiti stabiliti nei punti da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 e purché, nel caso siano superati questi limiti, si osservino i punti 5.5 e 5.6;

(e) azioni detenute da un Fondo nel capitale di società controllate che svolgono unicamente attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese in cui ha sede la società controllata, riguardo al riacquisto di quote su richiesta dell'Azionista unicamente per loro conto.

5.4 Un Fondo non deve ottemperare alle restrizioni degli investimenti descritte in questo documento nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione associati a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che fanno parte delle proprie attività.

- 5.5 La Banca centrale può consentire a Fondi di recente autorizzazione di derogare dalle disposizioni previste dai punti da 2.3 a 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per sei mesi dalla loro autorizzazione, purché osservino il principio di ripartizione del rischio.
- 5.6 Se i limiti descritti in questo documento sono superati per motivi che esulano dal controllo del Fondo, o come risultato dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, come obiettivo prioritario delle sue operazioni di vendita il Fondo deve mirare a rimediare tale situazione, tenendo debito conto degli interessi dei suoi azionisti.
- 5.7 Un Fondo non può vendere allo scoperto:
- (a) valori mobiliari;
 - (b) strumenti del mercato monetario¹;
 - (c) quote di CIS; o
 - (d) SFD.
- 5.8 Un Fondo può detenere liquidità ausiliarie
6. SFD
- 6.1. L'esposizione complessiva di un Fondo relativa agli FDI non deve essere superiore al suo Valore patrimoniale netto (questa disposizione non si applica ai Fondi che calcolano la loro esposizione totale utilizzando la metodologia VaR come illustrato nel relativo Supplemento).
- 6.2 L'esposizione di una posizione alle attività sottostanti di FDI che includono FDI integrati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, se associata ove del caso con posizioni risultanti da investimenti diretti, non può essere superiore ai limiti d'investimento stabiliti nel Regolamento (questa disposizione non si applica nel caso di FDI basati su indice, purché l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti nella Normativa della Banca centrale).
- 6.3 Un Fondo può investire in FDI negoziati **OTC**, purché le parti interessate ai derivati OTC siano istituti assoggettati a vigilanza prudenziale e appartenenti a Categorie approvate dalla Banca centrale.
- 6.4 Gli investimenti in FDI sono assoggettati alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Banca centrale.

La Società non emenderà tali restrizioni degli investimenti se non in conformità alla Normativa della Banca Centrale.

¹ La vendita a breve di strumenti del mercato monetario da parte degli OICVM è vietata.

APPENDICE 2

MERCATI REGOLAMENTATI

Le borse valori e i mercati qui di seguito sono elencati conformemente alla Normativa della Banca Centrale che non pubblica un elenco di borse valori e mercati autorizzati.

Fatta eccezione per l'investimento consentito in titoli non quotati, derivati OTC o quote di piani d'investimento collettivo aperti, l'investimento sarà limitato alle seguenti borse valori e mercati regolamentati ai sensi dei criteri regolamentari definiti nei Regolamenti della Banca Centrale:

1.
 - (a) qualsiasi borsa valori:
 - in uno Stato membro; o
 - in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti d'America; o
 - (b) qualsiasi borsa valori inclusa nel seguente elenco:

Algeria	-	Algiers Stock Exchange
Argentina	-	Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Rosario e La Plata Stock Exchange;
Bahrein	-	Bahrain Stock Exchange;
Bosnia	-	Sarajevo Stock Exchange;
Brasile	-	Bolsa de Valores de Sao Paulo, Bolsa de Valores de Brasilia, Bolsa de Valores de Bahia-Sergipe - Alagoas, Bolsa de Valores de Extremo Sul, Bolsa de Valores de Parana, Bolsa de Valores de Regional, Bolsa de Valores de Santos, Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraiba e Bolsa de Valores de Rio de Janeiro;
Bulgaria	-	Sofia Stock Exchange;
Channel Islands	-	Channel Islands Stock Exchange;
Cile	-	Santiago Stock Exchange e Valparaiso Stock Exchange;
Cina	-	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect;
Colombia	-	Bolsa de Bogota e Bolsa de Medellin;
Corea del Sud	-	Seoul Stock Exchange;
Costa d'Avorio	-	Abidjan Stock Exchange;
Costarica	-	Bolsa Nacional de Valores;
Croazia	-	Zagabria Stock Exchange;
Ecuador	-	Quito Stock Exchange e Guayaquil Stock Exchange;
Egitto	-	Cairo Stock Exchange e Alexandria Stock Exchange;
El Salvador	-	San Salvador Stock Exchange;
Filippine	-	Philippines Stock Exchange;
Giamaica	-	Jamaica Stock Exchange;
Giordania	-	Amman Stock Exchange;
Guatemala	-	Bolsa de Valores Nacional SA Guatemala;
India	-	Mumbai Stock Exchange, Madras Stock Exchange, Delhi Stock Exchange, Ahmedabad Stock Exchange, Bangalore Stock Exchange, Cochin Stock Exchange, Guwahati Stock Exchange, Magadh Stock Exchange, Pune Stock Exchange, Hyderabad Stock Exchange, Ludhiana Stock Exchange, Uttar Pradesh Stock Exchange, Calcutta Stock Exchange e National Stock Exchange of India;
Indonesia	-	Jakarta Stock Exchange e Surabaya Stock Exchange;

Iran	-	Tehran Stock Exchange;
Israele	-	Tel Aviv Stock Exchange;
Kazakistan	-	Kazakhstan Stock Exchange;
Libano	-	Beirut Stock Exchange;
Macedonia	-	Macedonian Stock Exchange;
Malaysia	-	Kuala Lumpur Stock Exchange;
Marocco	-	Casablanca Stock Exchange;
Messico	-	Bolsa Mexicana de Valores;
Nigeria	-	Lagos Stock Exchange, Kaduna Stock Exchange e Port Harcourt Stock Exchange;
Pakistan	-	Lahore Stock Exchange e Karachi Stock Exchange;
Panama	-	Panama Stock Exchange;
Perù	-	Bolsa de Valores de Lima;
Qatar	-	Doha Stock Exchange;
Repubblica Dominicana	-	Stock Exchange of the Dominican Republic;
Romania	-	Bucharest Stock Exchange;
Russia	-	RTS Stock Exchange, MICEX (unicamente per titoli azionari negoziati al 1° o 2° livello della rispettiva borsa)
Serbia	-	Belgrade Stock Exchange;
Singapore	-	Stock Exchange of Singapore;
Sudafrica	-	Johannesburg Stock Exchange;
Tailandia	-	Stock Exchange of Singapore;
Taiwan	-	Taipei Stock Exchange Corporation;
Trinidad e Tobago	-	Trinidad & Tobago Stock Exchange;
Tunisia	-	Tunis Stock Exchange;
Turchia	-	Istanbul Stock Exchange;
Ucraina	-	Ukrainian Stock Exchange;
Uruguay	-	Montevideo Stock Exchange;
Venezuela	-	Caracas Stock Exchange e Maracaibo Stock Exchange;
Vietnam	-	Securities Trading Centre (STC), Ho Chi Minh City

(c) qualsiasi mercato incluso nell'elenco qui di seguito:

Il mercato organizzato dall'International Capital Markets Association (precedentemente denominata International Securities Market Association);

Il (i) mercato diretto da banche e altri istituti regolamentato dalla Financial Conduct Authority (**FCA**) e assoggettato alle disposizioni di Condotta Interprofessionale del Market Conduct Sourcebook pubblicato dalla FCA e il (iii) mercato in prodotti non d'investimento soggetto alla guida contenuta nel Non Investment Products Code redatto dai partecipanti al mercato di Londra, incluse la FCA e la Banca d'Inghilterra;

Il mercato di titoli di stato statunitensi diretto da negozianti di titoli primari regolamentato dalla Federal Reserve Bank di New York e l'US Securities and Exchange Commission;

Il mercato over the counter negli Stati Uniti diretto da negozianti di titoli primari e secondari regolamentato dalla Securities and Exchange Commission e dalla Financial Industry Regulatory Authority Inc. (e da istituti bancari regolamentati dall'US Comptroller of the Currency, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation);

KOSDAQ;

NASDAQ;

SESDAQ;

TAISDAQ/Gretai Market;

Chicago Board of Trade;

Chicago Mercantile Exchange;

Johannesburg Securities Exchange;

Singapore International Monetary Exchange;

Il mercato over the counter in Giappone regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan;

Il mercato over the counter in titoli di stato canadesi regolamentato dall'Investment Dealers Association of Canada;

Il mercato francese di **Titres de Créance Negotiable** (mercato over the counter di strumenti di debito negoziabili);

Il Mercato obbligazionario interbancario cinese regolamentato dalla Banca Centrale cinese - Banca Popolare della Cina.

2. Relativamente a qualsiasi contratto su derivati finanziari autorizzato in una borsa valori, qualsiasi borsa valori o mercato sul quale tale contratto può essere acquistato o venduto e che sia regolamentato, funzionante regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico che (i) abbia sede in uno Stato membro, o (ii) nel Regno Unito, o (iii) il Channel Islands Stock Exchange, o (iv) incluso nell'elenco di borse valori e mercati ai punti 1(a), (b) e (c) qui sopra.

APPENDICE 3

ELENCO CORRENTE DEI SOTTO-DELEGATI DI STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

Elenco della rete globale di custodia di State Street

MERCATO	SUBDEPOSITARIO	DEPOSITARIO
Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)	HSBC Bank Middle East Limited (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	Dipartimento di clearing, settlement, deposito e registro della Borsa di Abu Dhabi
Albania	Raiffeisen Bank sh.a.	Bank of Albania
Arabia Saudita	HSBC Saudi Arabia Limited (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	Saudi Arabian Monetary Agency
		Tadawul Central Securities Depository
Argentina	Citibank, N.A.*	Caja de Valores S.A.
Australia	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Austraclear Limited
Austria	Deutsche Bank AG	OeKB Central Securities Depository GmbH
	UniCredit Bank Austria AG	
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	Sistema di clearing, settlement, deposito e registrazione della Borsa del Bahrain
Bangladesh	Standard Chartered Bank	Bangladesh Bank
		Central Depository Bangladesh Limited
Belgio	Deutsche Bank AG, Netherlands (operante tramite la sua filiale di Amsterdam con il supporto della sua filiale di Bruxelles)	Euroclear Belgium
		National Bank of Belgium
Benin	Via Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S. A., Abidjan, Costa d'Avorio	Dépositaire Central – Banque de Règlement
		Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited	Bermuda Securities Depository

Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited	Bank of Botswana
		Central Securities Depository Company of Botswana Ltd.
Brasile	Citibank, N.A.	Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP)
		Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC)
		Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
Bulgaria	Citibank Europe plc, filiale bulgara	Bulgarian National Bank
	UniCredit Bulbank AD	Central Depository AD
Burkina Faso	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio	Dépositaire Central – Banque de Règlement
		Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest
Canada	State Street Trust Company Canada	The Canadian Depository for Securities Limited
Centro finanziario internazionale di Dubai (Emirati Arabi Uniti)	HSBC Bank Middle East Limited (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	Deposito titoli centrale, di proprietà e gestito da NASDAQ Dubai Limited
Cile	Banco Itaú Chile S.A.	Depósito Central de Valores S.A.
Cipro	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Greece (operante tramite la sua filiale di Atene)	Central Depository and Central Registry
Colombia	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria	Depósito Central de Valores
		Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. (DECEVAL)
Costa d'Avorio	Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A.	Dépositaire Central – Banque de Règlement
		Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest
Costa Rica	Banco BCT S.A.	Interclear Central de Valores S.A.

Croazia	Privredna Banka Zagreb d.d.	Središnje klirinško deponitarno društvo d.d.
	Zagrebacka Banka d.d.	
Danimarca	Nordea Bank AB (publ), Sweden (operante tramite la sua controllata Nordea Bank Danmark A/S)	VP Securities A/S
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (operante tramite la sua filiale di Copenhagen)	
Egitto	HSBC Bank Egypt S.A.E. (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	Misr for Central Clearing, Depository and Registry S.A.E.
		Central Bank of Egypt
Estonia	AS SEB Pank	AS Eesti Väärtpaberikeskus
Federazione di Bosnia ed Erzegovina	UniCredit bank d.d.	Registarar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, d.d.
Filippine	Deutsche Bank AG	Philippine Depository & Trust Corporation
		Registry of Scripless Securities (ROSS) of the Bureau of the Treasury
Finlandia	Nordea Bank AB (publ), Sweden (operante tramite la sua controllata Nordea Bank Finland Plc.)	Euroclear Finland
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (operante tramite la sua filiale di Helsinki)	
Francia	Deutsche Bank AG, Netherlands (operante tramite la sua filiale di Amsterdam con il supporto della sua filiale di Parigi)	Euroclear France

Germania	State Street Bank GmbH	Clearstream Banking AG, Frankfurt
	Deutsche Bank AG	
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Limited	Central Securities Depository (Ghana) Limited
Giappone	Mizuho Bank, Limited	Bank of Japan – Financial Network System
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Japan Securities Depository Center (JASDEC) Incorporated
Giordania	Standard Chartered Bank	Central Bank of Jordan
		Securities Depository Center
Grecia	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.	Bank of Greece, System for Monitoring Transactions in Securities in Book-Entry Form
		Hellenic Central Securities Depository
Guinea-Bissau	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio	Dépositaire Central – Banque de Règlement
		Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest
Hong Kong	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	Central Moneymarkets Unit
		Hong Kong Securities Clearing Company Limited
India	Deutsche Bank AG	Central Depository Services (India) Limited
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	National Securities Depository Limited
		Reserve Bank of India
Indonesia	Deutsche Bank AG	Bank Indonesia
		PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Irlanda	State Street Bank and Trust Company, filiale del Regno Unito	Euroclear UK & Ireland Limited
		Euroclear Bank S.A./N.V.
Islanda	Landsbankinn hf.	Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
Israele	Bank Hapoalim B.M.	Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. (TASE Clearing House)
Italia	Deutsche Bank S.p.A.	Monte Titoli S.p.A.

Kazakhstan	JSC Citibank Kazakhstan	Central Securities Depository
Kenya	Standard Chartered Bank Kenya Limited	Central Bank of Kenya
		Central Depository and Settlement Corporation Limited
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	Kuwait Clearing Company
Lettonia	AS SEB banka	Latvijas Centrālais Depozitārijs (Latvian Central Depository)
Lituania	AB SEB bankas	Lietuvos Centrinis Vertybinių Popieriu Depozitoriumas (Central Securities Depository of Lithuania)
Malawi	Standard Bank Limited	Reserve Bank of Malawi
Malesia	Deutsche Bank (Malaysia) Berhad	Bank Negara Malaysia
Mali	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio	Dépositaire Central – Banque de Règlement
		Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest
Marocco	Citibank Maghreb	Maroclear
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Bank of Mauritius
Mercato finanziario di Dubai (Emirati Arabi Uniti)	HSBC Bank Middle East Limited (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	Divisione di clearing, settlement e deposito, un dipartimento del Mercato finanziario di Dubai
Messico	Banco Nacional de México, S.A.	S.D. Indeval, S.A. de C.V.
Namibia	Standard Bank Namibia Limited	Bank of Namibia
Niger	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio	Dépositaire Central – Banque de Règlement
		Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc.	Central Bank of Nigeria
		Central Securities Clearing System Limited

Norvegia	Nordea Bank AB (publ), Sweden (operante tramite la sua controllata Nordea Bank Norge ASA)	Verdipapirsentralen
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (operante tramite la sua filiale di Oslo)	
Nuova Zelanda	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	New Zealand Central Securities Depository Limited
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G. (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	Muscat Clearing & Depository Company S.A.O.G.
Paesi Bassi	Deutsche Bank AG	Euroclear Nederland
Pakistan	Deutsche Bank AG	Central Depository Company of Pakistan Limited
		State Bank of Pakistan
Panama	Citibank, N.A.	Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear)
Peru	Citibank del Perú, S.A.	CAVALI S.A. Institución de Compensación y Liquidación de Valores
Polonia	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Rejestr Papierów Wartościowych
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, S.A.
Portogallo	Deutsche Bank AG, Paesi Bassi (operante tramite la sua filiale di Amsterdam con il supporto della sua filiale di Lisbona)	INTERBOLSA - Sociedad Gestora de Sistemas de Liquidación e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.
Puerto Rico	Citibank N.A.	Si vedano i depositari statunitensi
Qatar	HSBC Bank Middle East Limited (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	Qatar Central Securities Depository
Regno Unito	State Street Bank and Trust Company, filiale del Regno Unito	Euroclear UK & Ireland Limited

Repubblica della Georgia	JSC Bank of Georgia	Georgian Central Securities Depository
		National Bank of Georgia
Repubblica Ceca	Československá obchodní banka, a.s.	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Česká národní banka (Czech National Bank)
Repubblica di Corea	Deutsche Bank AG	Korea Securities Depository
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	
Repubblica Popolare Cinese	HSBC Bank (China) Company Limited (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, filiale di Shanghai
	China Construction Bank Corporation (solo per il mercato delle azioni di tipo A)	China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, filiale di Shenzhen
	Citibank N.A. (solo per il mercato Shanghai – Hong Kong Stock Connect)	China Central Depository and Clearing Co., Ltd.
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (solo per il mercato Shanghai – Hong Kong Stock Connect)	
Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina	UniCredit Bank d.d.	Central Registry of Securities in the Republic of Srpska JSC
Repubblica Slovacca	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Romania	Citibank Europe plc, Dublin – filiale di Romania	National Bank of Romania
		S.C. Depozitarul Central S.A.

Russia	AO Citibank	National Settlement Depository
Senegal	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio	Dépositaire Central – Banque de Règlement
		Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest
Serbia	UniCredit Bank Serbia JSC	Central Securities Depository and Clearinghouse
Singapore	Citibank N.A.	Monetary Authority of Singapore
	United Overseas Bank Limited	The Central Depository (Pte.) Limited
Slovenia	UniCredit Banka Slovenija d.d.	KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d.
Spagna	Deutsche Bank S.A.E.	IBERCLEAR
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Central Bank of Sri Lanka
		Central Depository System (Pvt) Limited
Stati Uniti	State Street Bank and Trust Company	Depository Trust & Clearing Corporation
		Federal Reserve Bank
Sud Africa	FirstRand Bank Limited	Strate (Pty) Ltd.
	Standard Bank of South Africa Limited	
Svezia	Nordea Bank AB (publ)	Euroclear Sweden
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	
Svizzera	Credit Suisse AG	SIX SIS AG
	UBS Switzerland AG	
Swaziland	Standard Bank Swaziland Limited	Central Bank of Swaziland
Tailandia	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited	Thailand Securities Depository Company Limited

Taiwan – R.O.C.	Deutsche Bank AG	Central Bank of the Republic of China (Taiwan)
	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited	Taiwan Depository and Clearing Corporation
Tanzania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited	Sistema di deposito centrale (CDS), un dipartimento della Borsa di Dar es Salaam
Togo	via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio	Dépositaire Central – Banque de Règlement
		Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest
Transnazionale		Euroclear Bank S.A./N.V.
		Clearstream Banking, S.A.
Tunisia	Banque Internationale Arabe de Tunisie	Tunisie Clearing
Turchia	Citibank, A.Ş.	Central Bank of Turkey
	Deutsche Bank A.Ş.	Central Registry Agency
Ucraina	PJSC Citibank	National Depository of Ukraine
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited	Bank of Uganda
		Securities Central Depository
Ungheria	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	KELER Központi Értéktár Zrt.
	UniCredit Bank Hungary Zrt.	
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A.	Banco Central del Uruguay
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	Vietnam Securities Depository
Zambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc.	Bank of Zambia
		LuSE Central Shares Depository Limited

* A partire dal 13 aprile 2015, State Street ha cominciato a chiudere tutti i conti titoli di Citibank, N.A. in Argentina che non posseggono partecipazioni. Questa iniziativa è stata avviata a causa di circostanze, con riferimento ai nostri accordi locali di deposito con Citibank, N.A. in Argentina, che non soddisfano più lo standard di accuratezza secondo cui, stando al parere di State Street, gli attivi dovrebbero essere assoggettati a ragionevole diligenza, sulla base degli standard applicabili agli agenti depositari in Argentina.

Zimbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited (in qualità di delegato di Standard Bank of South Africa Limited)	Chengetedzai Depository Company Limited
		Reserve Bank of Zimbabwe